

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 luglio 2017

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115.

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130)

Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2017.

Differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali. (17A05386)

Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 24 luglio 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni. (17A05298)

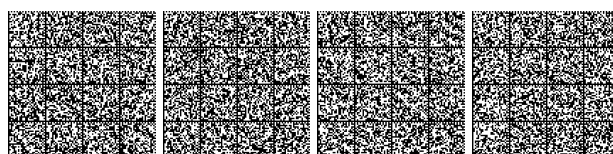
Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Novi Velia e nomina del commissario straordinario. (17A05197)

Pag. 16

DECRETI PRESIDENZIALI



DECRETO 27 luglio 2017.

Interventi di rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. (17A05397) Pag. 18

DECRETO 27 luglio 2017.

Interventi di rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. (17A05398) Pag. 21

**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

DECRETO 13 luglio 2017.

Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1735). (17A05224) Pag. 23

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DIRETTIVA 15 giugno 2017.

Rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità. (Direttiva n. 293). (17A05280) Pag. 36

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 20 giugno 2017.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agritec S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (17A05111) Pag. 39

DECRETO 11 luglio 2017.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Studio Associato Agri-Consulting» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (17A05112) Pag. 41

DECRETO 11 luglio 2017.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (17A05136) Pag. 42

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 20 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Tulipano società cooperativa sociale», in Fabriano e nomina del commissario liquidatore. (17A05139) Pag. 43

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «L.M.S. Società cooperativa», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore. (17A05142) Pag. 44

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «CO.GE.S.CO. Consorzio generale sviluppo fra cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A05143) Pag. 44

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «Edil Selma società cooperativa a mutualità prevalente», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A05144) Pag. 45

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «Faby Coop Società agricola cooperativa», in Frascati e nomina del commissario liquidatore. (17A05145) Pag. 46

DECRETO 27 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di lavoro Nuova Italia società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A05140) Pag. 47

DECRETO 27 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pronto Italia società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A05141) Pag. 47

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERA 3 marzo 2017.

Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS S.p.a. e la società Autostrada dei Fiori P.A. e aggiornamento del piano economico finanziario. (Delibera n. 14/2017). (17A05255) Pag. 48



DELIBERA 3 marzo 2017.

Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS S.p.a. e Società Autostrada Ligure Toscana P.A. e aggiornamento del piano economico finanziario. (Delibera n. 15/2017). (17A05256) . *Pag.* 51

DELIBERA 3 marzo 2017.

Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 7 novembre 2007 tra ANAS S.p.a. e la Società Autovie Venete P.A. e aggiornamento del piano economico finanziario. (Delibera n. 16/2017). (17A05257). *Pag.* 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 luglio 2017 (17A05299) *Pag.* 57

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 luglio 2017 (17A05300) *Pag.* 57

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 luglio 2017 (17A05301) *Pag.* 58

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 luglio 2017 (17A05302) *Pag.* 59

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 luglio 2017 (17A05303) *Pag.* 59

Ministero della salute

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ziapam 5 mg/ml» soluzione iniettabile per cani e gatti. (17A05166). *Pag.* 60

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Frontline Combo» Spot-On gatti 3 pipette da 0.5 ml. (17A05167) . . . *Pag.* 60

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Program». (17A05168). *Pag.* 61

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» (17A05138) *Pag.* 61

Ordini cavallereschi

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (17A05223) . . . *Pag.* 65





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115.

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante le modalità di adozione dei regolamenti ministeriali e interministeriali;

Visto l'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione di incentivi alle imprese;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, recante le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, della legge n. 57 del 2001;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2016, recante nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha abrogato e sostituito il precitato decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visto, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234 del 2012 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 52, che prevede, tra l'altro, che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca;

Visto l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;

Visto, altresì, l'articolo 52, comma 6, della predetta legge n. 234 del 2012 che prevede che con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;

Visto il regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 16, relativo agli aiuti illegali da recuperare ai sensi di una decisione di recupero della Commissione europea;



Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche europee, il compito di effettuare un generale coordinamento amministrativo in presenza di impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze la «Banca dati delle amministrazioni pubbliche»;

Considerato che per alcune tipologie di aiuti di Stato non è prevista l'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ovvero un obbligo di comunicazione preventivo alla fruizione, da parte del soggetto beneficiario all'amministrazione pubblica competente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 novembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2016;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e definizione di termini, e, in particolare, l'articolo 6, commi 6 e 7, con i quali, tra l'altro, sono fissati al 1° luglio 2017 i termini previsti per l'entrata a regime del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2057 del 26 gennaio 2017;

Vista la nota n. 2872 del 2 marzo 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato di aver preso atto della precitata comunicazione;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) Registro nazionale aiuti: la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

b) SIAN: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) SIPA: Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN;

d) registri SIAN e SIPA: le sezioni applicative del SIAN e del SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

e) TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;

f) aiuti di Stato: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

g) aiuti *de minimis*: gli aiuti *de minimis* come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015;

h) aiuti *de minimis* SIEG: gli aiuti *de minimis* concessi a titolo di compensazione ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, nonché delle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

i) aiuti SIEG: gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, diversi dagli aiuti *de minimis* SIEG;

l) regime di aiuti: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

m) aiuto *ad hoc*: aiuto concesso ad un singolo beneficiario al di fuori di un regime di aiuti;

n) aiuto individuale: aiuto *ad hoc* ovvero aiuto concesso a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;



o) aiuti nei settori agricoltura e pesca: gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura inclusi gli aiuti *de minimis*;

p) aiuti illegali oggetto di decisione di recupero: aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

q) Autorità responsabile: il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto *ad hoc*, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell'aiuto *ad hoc*; in caso di un regime di aiuto o di un aiuto *ad hoc* da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero la struttura amministrativa competente per l'intervento secondo l'organizzazione interna di ciascuna Amministrazione;

r) Soggetto concedente: il soggetto di natura pubblica o privata che concede aiuti individuali;

s) Autorità di gestione del programma di CTE: l'autorità pubblica o l'organismo pubblico o privato designato dagli Stati membri partecipanti ad un programma di cooperazione territoriale europea con responsabilità nella gestione e attuazione del programma ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

t) Visura Aiuti: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti SIEG, agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale in un periodo di massimo dieci esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3;

u) Visura Deggendorf: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni che evidenzia se un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 4, e dell'articolo 15;

v) Visura Aiuti *de minimis*: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni relativi agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso alla data dell'estrazione con riferimento ad un soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3;

z) Codice SANI: codice aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea;

aa) impresa unica: l'insieme delle imprese ubicate in Italia fra cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

bb) soggetto beneficiario: il soggetto, italiano o straniero, a favore del quale viene concesso l'aiuto individuale o, nel caso degli aiuti di cui all'articolo 10, che fruisce dell'aiuto individuale;

cc) Codice dell'Amministrazione Digitale: il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il funzionamento del Registro nazionale aiuti definendo le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti *de minimis*, e agli aiuti SIEG nonché i criteri per l'interoperabilità con i registri SIAN e SIPA e per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il presente regolamento individua, altresì, in conformità con le pertinenti norme europee, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dell'effettuazione dei controlli propedeutici alla concessione ed erogazione degli aiuti, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti *de minimis* di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 3.

Informazioni del Registro nazionale aiuti

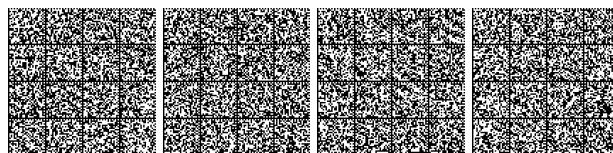
1. Il Registro nazionale aiuti contiene le informazioni, individuate al comma 2, relative alle seguenti tipologie di aiuti:

a) gli aiuti di Stato notificati alla Commissione europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

b) gli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ai sensi dei regolamenti della Commissione adottati per le esenzioni per categoria sulla base dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

c) gli aiuti *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nonché quelli previsti dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

d) gli aiuti *de minimis* SIEG;



e) gli aiuti SIEG.

2. Con riferimento alle categorie di aiuti individuate al comma 1, il Registro nazionale aiuti contiene le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell'Autorità responsabile;

b) dati identificativi del regime di aiuti o dell'aiuto *ad hoc*, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, al titolo, alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonché le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 16;

c) dati identificativi del Soggetto concedente ovvero dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2;

d) dati identificativi del soggetto beneficiario dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al codice fiscale, alla denominazione, alla ragione sociale, alla sede legale e alla dimensione;

e) dati identificativi del progetto o dell'attività per il quale è concesso l'aiuto individuale, con particolare riferimento ad una breve descrizione del progetto o dell'attività finanziata, comprese le date di inizio e fine, al Codice unico di progetto (CUP), all'ubicazione del progetto, all'elenco dei costi del progetto e delle spese ammesse;

f) dati identificativi dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, alla tipologia dell'aiuto, alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione.

3. Oltre alle informazioni di cui al comma 2, il Registro nazionale aiuti, indipendentemente dal settore economico di riferimento, contiene in un'apposita sezione i dati identificativi dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illeciti oggetto di decisione di recupero.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilità di cui all'articolo 6.

Art. 4.

Accesso e conservazione delle informazioni

1. Il Registro nazionale aiuti è realizzato in formato aperto secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

2. L'accesso alle informazioni di cui al comma 1 è assicurato senza restrizioni e senza necessità di identificazione e autenticazione, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale. A tal fine il Soggetto concedente inserisce i dati nel Registro nazionale aiuti secondo modalità che tutelino il predetto diritto, sulla base di indicazioni motivate da parte del soggetto beneficiario o di altro soggetto titolare di un interesse qualificato che comprovino la sussistenza del segreto.

3. Le informazioni e i dati presenti nel Registro nazionale aiuti, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono conservati e resi accessibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto.

4. Le informazioni e i dati presenti nel Registro nazionale aiuti sono resi disponibili alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato.

Capo II

INTEROPERABILITÀ CON ALTRE BANCHE DI DATI

Art. 5.

Ulteriori informazioni e servizi resi disponibili dal Registro

1. Per lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione degli aiuti individuali, il Registro nazionale aiuti rende disponibili informazioni relative al soggetto beneficiario attraverso l'interoperabilità con il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Il Registro nazionale aiuti, mediante l'interoperabilità con il Sistema CUP gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, consente la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, assicurando la corrispondenza dello stesso con il codice identificativo dell'aiuto individuale di cui all'articolo 9, comma 2.

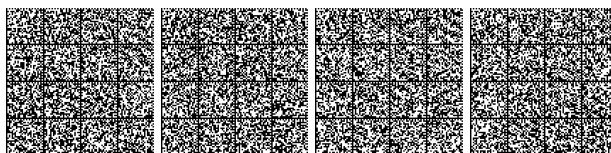
Art. 6.

Aiuti nei settori agricoltura e pesca

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* nonché degli aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali.

2. Le informazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso criteri di integrazione e interoperabilità stabiliti da uno specifico protocollo di comunicazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce le modalità per la reciproca comunicazione dei dati presenti nei diversi registri e, in particolare:

a) gli adeguamenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità tra i registri SIAN e SIPA e il Registro nazionale aiuti;



b) le procedure per la reciproca messa a disposizione delle informazioni contenute nel Registro nazionale aiuti e nei registri SIAN e SIPA.

3. Al fine di consentire l'integrazione e l'interoperabilità di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad aggiornare, ove necessario, i contenuti delle informazioni che le Autorità responsabili di aiuti nei settori agricoltura e pesca e i Soggetti concedenti i medesimi aiuti sono tenute a trasmettere ai registri SIAN e SIPA, rendendo uniformi i predetti contenuti e le modalità dei controlli operati attraverso i medesimi registri e quelli del Registro nazionale aiuti, sulla base del protocollo di comunicazione di cui al comma 2.

Art. 7.

Interoperabilità del Registro nazionale aiuti con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese

1. Il Ministero dello sviluppo economico fornisce con propri provvedimenti le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese, al fine di consentire, su richiesta delle amministrazioni titolari dei predetti sistemi, l'esecuzione massiva e per via telematica degli adempimenti di consultazione e aggiornamento del registro previsti dal presente decreto.

Capo III

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE AIUTI

Art. 8.

Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc

1. Al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto *ad hoc* nell'ambito del Registro nazionale aiuti, l'Autorità responsabile è tenuta alla registrazione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, la predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti *ad hoc* subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto *ad hoc* alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto *ad hoc* notificato. Per i restanti aiuti, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data a partire dalla quale i soggetti beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali. In ogni caso, la registrazione di cui al presente articolo deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali.

2. I regimi di aiuti e gli aiuti *ad hoc* già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali.

3. Ciascun regime di aiuti o aiuto *ad hoc* è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» che viene comunicato all'Autorità responsabile tramite la procedura informatica di cui al comma 1. La registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto *ad hoc* è certificata attraverso l'attribuzione del predetto codice.

4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), per la registrazione del regime di aiuti o aiuto *ad hoc* sono trasmesse al Registro nazionale aiuti sulla base di tracciati di dettaglio specificati con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico adottato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, che definisce, altresì, le modalità di accreditamento dell'Autorità responsabile e individua un centro unico di responsabilità per le funzionalità del Registro nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 9.

Registrazione degli aiuti individuali

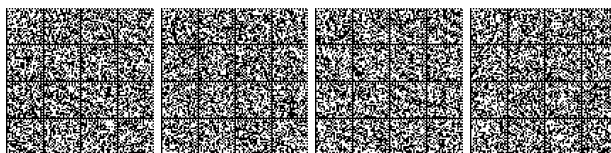
1. Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

2. Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti *de minimis*.

3. La registrazione dell'aiuto individuale è certificata dal Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione del codice di cui al comma 2.

4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, con il quale sono resi disponibili i tracciati di dettaglio per la trasmissione delle informazioni stesse e sono definite le modalità di accreditamento del Soggetto concedente.

5. Con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano.



6. Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a:

a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso;

b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;

c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso.

7. Per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti *de minimis*. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5.

8. Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione.

9. I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR».

Art. 10.

Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

1. Ai fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo comma 1. Il presente articolo si applica a tutti gli aiuti individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

3. I soggetti di cui al comma 2, ove necessario, adottano disposizioni per l'opportuna informazione dei destinatari degli aiuti previsti al comma 1 e per le eventuali comunicazioni da parte di questi ultimi ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

4. Per gli aiuti *de minimis* e gli aiuti *de minimis* SIEG, l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto *de minimis* pertinente determina l'illegittimità della fruizione.

5. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4.

6. Con riferimento agli obblighi di registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* che prevedono gli aiuti individuali di cui al comma 1, il termine per la relativa registrazione è pari a sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti *ad hoc* subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto *ad hoc* alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto *ad hoc* notificato. La registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto individuale.

7. Il presente articolo si applica anche agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Art. 11.

Registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero

1. Al fine di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti, il Soggetto concedente ovvero, nel caso di aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di



concessione, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, sono tenuti a comunicare e ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre i sessanta giorni successivi alla notifica della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla decisione di recupero nell'ambito del Registro nazionale aiuti attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

2. Il Soggetto concedente ovvero i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, per gli aiuti ivi indicati sono tenuti a comunicare tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, la cancellazione dal Registro nazionale aiuti dei soggetti non più tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti.

3. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 3, per la registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, con il quale sono resi disponibili i tracciati di dettaglio per la trasmissione delle informazioni stesse.

4. Entro il 30 giugno 2017, i Soggetti concedenti ovvero i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, in relazione agli aiuti ivi indicati sono tenuti a comunicare al Registro nazionale aiuti i dati e le informazioni relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta le responsabilità di cui all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni.

Art. 12.

Aiuti di Stato concessi nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale europea

1. In coerenza con i compiti di controllo attribuiti a ciascuno Stato membro in relazione ad aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, le informazioni relative agli aiuti di Stato, agli aiuti *de minimis* e agli aiuti SIEG concessi ai predetti progetti sono registrate nel Registro nazionale aiuti solo qualora l'Autorità di gestione del programma di CTE abbia sede in Italia.

2. Gli adempimenti previsti dal presente decreto in capo all'Autorità responsabile e al Soggetto concedente sono svolti dall'Autorità di gestione del programma di CTE di cui al comma 1, che è tenuta ad effettuare la registrazione di cui agli articoli 8, 9 e 11 e le verifiche di cui agli articoli 13, 14 e 15 con le modalità e i termini previsti dai predetti articoli.

3. Nessun altro obbligo di registrazione ai sensi del presente decreto è previsto nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale europea.

Capo IV

VERIFICHE OPERATE TRAMITE IL REGISTRO NAZIONALE AIUTI

Art. 13.

Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti SIEG è tenuto ad avvalersi, secondo quanto previsto dal presente articolo, del supporto del Registro nazionale aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura Aiuti di cui al comma 3 e la Visura *Deggendorf* di cui al comma 4.

3. La Visura Aiuti identifica, con riferimento a un periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti *de minimis* e gli aiuti *de minimis* SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso, sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Nella medesima visura è fornita anche l'indicazione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, così come risultanti dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità di cui all'articolo 6. La Visura Aiuti ha natura certificativa delle informazioni in essa contenute, così come inserite dalle Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni riportate nella predetta Visura Aiuti.

4. La Visura *Deggendorf* contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero secondo quanto precisato all'articolo 15.

5. In esito alle visure di cui ai commi 3 e 4, il Registro nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto concedente, rilascia il «Codice Concessione RNA - COR».

6. La responsabilità in merito alla veridicità e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo all'Autorità responsabile o al Soggetto concedente che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso, ferme restando la responsabilità del soggetto beneficiario per le informazioni oggetto di inserimento fornite all'Autorità responsabile o al Soggetto concedente con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.



7. Eventuali funzionalità del Registro nazionale aiuti, ulteriori rispetto alle verifiche previste, ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dal presente articolo, possono essere definite con un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Art. 14.

Verifiche relative agli aiuti de minimis

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* SIEG, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), è tenuto ad avvalersi, secondo quanto previsto dal presente articolo, del supporto del Registro nazionale aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera i seguenti documenti:

- a) Visura Aiuti di cui all'articolo 13, comma 3;
- b) Visura Aiuti *de minimis*.

3. La Visura Aiuti *de minimis* identifica gli aiuti *de minimis* e gli aiuti *de minimis* SIEG concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte dal Soggetto concedente. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Le informazioni relative agli aiuti *de minimis* relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura sono rese disponibili dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità di cui all'articolo 6.

4. In esito alla Visura Aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto concedente, rilascia il «Codice Concessione RNA - COR» qualora l'importo dell'aiuto individuale per il quale è in corso la registrazione è pari o inferiore all'importo dell'aiuto concedibile, determinato sulla base dei dati risultanti dalla visura stessa. Il Registro nazionale aiuti non rilascia il predetto codice e non consente la registrazione dell'aiuto individuale qualora l'importo dello stesso sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, ferma restando la possibilità, ove prevista dal regime di aiuti o aiuto *ad hoc*, di effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale *de minimis* ancora disponibile. Qualora la verifica dell'avvenuto superamento dell'importo concedibile sia basata su informazioni rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso criteri di interoperabilità dai registri SIAN e SIPA ovvero dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, il Registro nazionale aiuti

può, comunque, rilasciare il «Codice Concessione RNA - COR», previa reiterazione della richiesta del Soggetto concedente che ne assume la piena responsabilità.

5. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, è reso disponibile lo schema di dettaglio contenente le informazioni riportate nella Visura Aiuti *de minimis*.

6. A decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data il Soggetto concedente è tenuto a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti *de minimis*, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

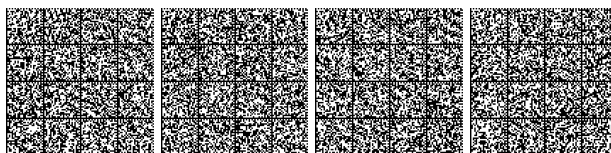
7. La responsabilità in merito alla veridicità e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo all'Autorità responsabile o al Soggetto concedente che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso, ferma restando la responsabilità del soggetto beneficiario per le informazioni oggetto di inserimento fornite all'Autorità responsabile o al Soggetto concedente con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

Art. 15.

Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero

1. Con riferimento alla verifica di cui all'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, ai sensi del quale nessuno può beneficiare di aiuti se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea che dichiara determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura *Deggendorf*. Tale documento consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

2. La Visura *Deggendorf* è rilasciata ai fini delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti SIEG ai sensi dell'articolo 13 e deve, in ogni caso, essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione dei predetti aiuti, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Fatti salvi gli aiuti di cui all'articolo 10, l'avvenuta acquisizione della Visura *Deggendorf* ai fini dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato e di aiuti SIEG.



3. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni riportate nella Visura *Deggendorf*.

4. La responsabilità in merito alla veridicità e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo al Soggetto concedente o ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso.

Capo V

TRASPARENZA

Art. 16.

Funzionalità del Registro nazionale aiuti in materia di trasparenza

1. Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di aiuti di Stato dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dalle decisioni della Commissione europea per gli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, ad eccezione di quelle relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, sono assolti attraverso il Registro nazionale aiuti, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai sensi del presente decreto, dalle singole Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili nell'apposita sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti. Nella medesima sezione sono resi disponibili i collegamenti con le sezioni trasparenza dei siti web predisposti, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale, dalle singole amministrazioni pubbliche che concedono gli aiuti individuali, inseriti nel Registro nazionale aiuti.

3. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca provvedono, in analogia con il presente articolo, i registri SIAN e SIPA.

Capo VI

NORME FINALI

Art. 17.

Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1° luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli nonché l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della Visura *Deggendorf* costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali.

2. Con riferimento agli aiuti di cui all'articolo 10, l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale.

3. Restano ferme le responsabilità previste dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Art. 18.

Mancato funzionamento del Registro nazionale aiuti

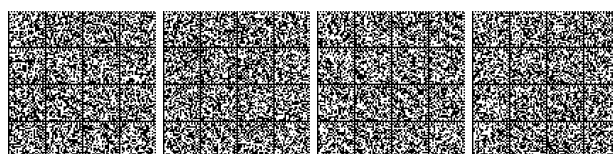
1. Qualora il Registro nazionale aiuti non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, trovano applicazione, fino al ripristino del funzionamento, le modalità di verifica degli aiuti di Stato, degli aiuti *de minimis* e degli aiuti SIEG vigenti anteriormente alla data del 1° luglio 2017. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento sul sito del registro. I provvedimenti di concessione adottati nelle more del ripristino del regolare funzionamento, in luogo del «Codice concessione RNA - COR», e i provvedimenti di erogazione adottati nel medesimo lasso temporale, in luogo della menzione della Visura *Deggendorf*, contengono un espresso riferimento alla comunicazione del citato Ministero e alle verifiche effettuate con le predette modalità. Con analoga pubblicazione sul sito del Registro nazionale aiuti viene data notizia del ripristino del funzionamento del registro stesso, a seguito della quale le Autorità responsabili e i Soggetti concedenti provvedono tempestivamente all'inserimento delle informazioni non trasmesse nel periodo di mancato funzionamento.

Art. 19.

Coordinamento e monitoraggio

1. Ai fini del coordinamento istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle eventuali iniziative di competenza, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese presenta annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Dipartimento per le politiche europee della medesima Presidenza, un rapporto sul funzionamento del Registro nazionale aiuti, evidenziando in forma aggregata i dati in esso raccolti e le eventuali criticità riscontrate nell'applicazione, attraverso il sistema del registro, delle disposizioni europee in materia di controllo sugli aiuti di Stato.

2. I dati raccolti ai fini del monitoraggio sul funzionamento del Registro nazionale aiuti sono pubblicati, in forma aggregata e anonima, sul sito del predetto registro e sono accessibili a chiunque, senza restrizioni, ai sensi dell'articolo 4.



Art. 20.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 1° luglio 2017, in conformità all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 31 maggio 2017

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
MARTINA

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 723

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

«Art. 107. — 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.»

«Art. 108. — 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»

«Art. 109. — Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.»



— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2001, n. 66:

«2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese».

— Il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002 (Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2002, n. 258.

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 (Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2016, n. 305.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, è stata modificata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2015, n. 178.

— Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 5 dell'art. 52 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:

«1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato».

«5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1984, n. 153:

«Art. 15. — Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impiego di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.

Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14

della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986».

— Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 52 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:

«6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti di minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57».

— Il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codificazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 24 settembre 2015, n. L 248.

— Il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 24 settembre 2015, n. L 248.

— Si riporta il testo dell'art. 16 del citato Regolamento (UE) 2015/1589:

«Art. 16. — 1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario («decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione.

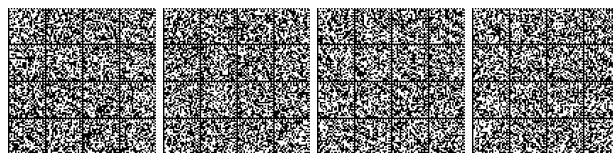
2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.

3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'art. 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, S.O.:

«2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea».

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.



— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:

«Art. 13. — 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6, della presente legge.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2016, n. 304:

«6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 46, comma 2, le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2017";

b) all'art. 52, comma 6, le parole: "di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "del 1° luglio 2017";

c) all'art. 52, comma 7, le parole: "Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2017" e le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2017," sono soppresse.

7. All'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalla seguente: "1° luglio 2017".

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 24 settembre 2015, n. L 248:

«Art. 2 (*De minimis*). — 1. La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 8 del presente regolamento, decidere che, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato interno, alcuni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1, TFUE e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, TFUE, a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito.

2. Gli Stati membri comunicano in qualsiasi momento alla Commissione, su sua richiesta, ogni ulteriore informazione relativa agli aiuti esentati a norma del paragrafo 1.».

— Il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 26 aprile 2012, n. L 114.

— Per il testo dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si veda nelle note alle premesse.



— Per il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione e per il testo dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si veda nelle note alle premesse.

— Il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 20 dicembre 2013, n. L 347.

— Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.:

«2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.».

— Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo del comma 6 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.:

«2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «*de minimis*» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «*de minimis*» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.».

Note all'art. 3:

— Per il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 24 settembre 2015, n. L 248:

«Art. 1 (Esenzioni per categoria). — 1. La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 8 del presente regolamento e a norma dell'art. 107 TFUE, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, TFUE:

a) gli aiuti a favore:

- i) delle piccole e medie imprese;
- ii) della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- iii) della tutela dell'ambiente;
- iv) dell'occupazione e della formazione;
- v) della cultura e della conservazione del patrimonio;
- vi) della riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali;

vii) della riparazione dei danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca;

viii) della silvicoltura;

ix) della promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell'allegato I del TFUE;

x) della conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce;

xi) dello sport;

xii) dei residenti in regioni remote, per i trasporti, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e siano erogati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore;

xiii) di infrastrutture a banda larga di base, di misure individuali di piccola entità per infrastrutture che riguardano reti di accesso di prossima generazione, di opere di ingegneria civile relative alla banda larga e di infrastrutture passive a banda larga, in aree in cui non esistono tali infrastrutture e dove è improbabile che tali infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro;

xiv) di infrastrutture a sostegno degli obiettivi elencati ai punti da i) a xiii) e alla lettera b) del presente paragrafo e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020;

b) gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

2. I regolamenti di cui al paragrafo 1 devono specificare per ciascuna categoria di aiuti:

a) la finalità dell'aiuto;

b) le categorie di beneficiari;

c) i massimali espressi in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi o, per taluni tipi di aiuto per i quali può essere difficile individuare con esattezza l'intensità o l'ammontare dell'aiuto, in particolare gli strumenti di ingegneria finanziaria o gli investimenti in capitale di rischio o altri di natura simile, in termini di livelli massimi di sostegno statale a favore o in relazione a dette misure, fatta salva la qualifica delle misure interessate alla luce dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE;

d) le condizioni relative al cumulo degli aiuti;

e) le condizioni del controllo di cui all'art. 3.

3. Inoltre, i regolamenti di cui al paragrafo 1 possono in particolare:

a) fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti;

b) escludere certi settori dal loro ambito di applicazione;

c) subordinare ad ulteriori condizioni la compatibilità dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti stessi.».

— Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379; per il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo vigente del comma 5 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:

«3. Agli effetti del presente Codice si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;



2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo.

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 52 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:

«4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.»

— Per il testo dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il titolo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per testo del comma 5 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 48 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:

«Art. 48 (*Procedure di recupero*). — 1. La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.

2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario straordinario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.

3. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato.

4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.»

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:

«7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.»

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187:

«Art. 12 (*Controllo*). — Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto *ad hoc* o l'ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.»

Note all'art. 13:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 52 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:

«Art. 52. — 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

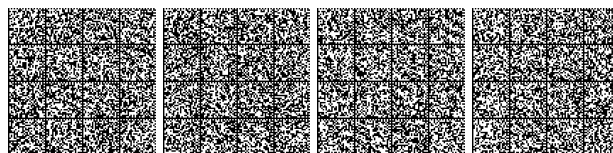
a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;

b) gli aiuti *de minimis* come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;

d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis*, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'art. 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.



4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera *d)*, sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti *de minimis* di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.»

Note all'art. 14:

— Per il testo vigente dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nella nota all'art. 13.

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 46 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:

«Art. 46 (*Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati*). — 1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52.

3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.»

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187:

«Art. 9 (*Pubblicazione e informazione*). — 1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a) le informazioni sintetiche di cui all'art. 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni;

b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'art. 11 o di un link che dia accesso a tale testo;

c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata, definita all'art. 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21, le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera *c)*, del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):

0,5-1;

1-2;

2-5;

5-10;

10-30; e

uguale o superiore a 30.

3. Per i regimi di cui all'art. 51, l'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo non si applica ai consumatori finali.

4. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera *c)*, sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1 sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

5. La Commissione pubblica sul suo sito web:

a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;

b) le informazioni sintetiche di cui all'art. 11.

6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.»

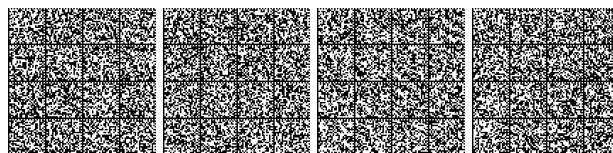
— Per il testo dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 13.

Note all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 13.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, si veda nelle note alle premesse.

17G00130



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 luglio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Novi Velia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Novi Velia (Salerno);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Novi Velia (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tedesco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Novi Velia (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 giugno 2017, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 giugno 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Novi Velia (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Tedesco, in servizio presso la Prefettura di Salerno.

Roma, 28 giugno 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A05197

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2017.

Differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

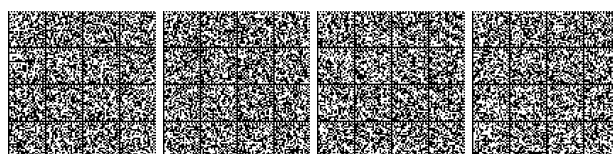
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 3-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;



Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all'articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella medesima data, con il quale è stato approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2017 relativo all'anno 2016;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per il periodo d'imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Proroga di termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi

1. È disposta la proroga dei seguenti termini:

a) la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2016, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 ottobre 2017;

b) le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1 luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonché dei soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il termine di cui all'articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono presentate entro il 31 ottobre 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2017

p. il Presidente del Consiglio
dei ministri
BOSCHI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017, n. 1636

17A05386

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 luglio 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 54803 del 10 luglio 2017, che ha disposto per il 14 luglio 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 54803 del 10 luglio 2017 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 luglio 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a 364 giorni è risultato pari a -0,352%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,357.



Il rendimento medio accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,598% e a 0,645%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A05298

DECRETO 27 luglio 2017.

Interventi di rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15 (di seguito il "Decreto Legge"), e segnatamente, il Capo II ("Interventi di rafforzamento patrimoniale"), recante la disciplina delle modalità e delle condizioni dell'intervento dello Stato a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del Decreto Legge:

- articolo 13, comma 2, che autorizza, al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal Capo II del Decreto Legge;

- articolo 18, comma 2, che prevede che, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabili alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, sia disposta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri in conformità con quanto previsto dall'articolo 22 del Decreto Legge;

- articolo 22, che disciplina le misure di ripartizione degli oneri fra i creditori e che, tra l'altro, dispone che con il medesimo decreto di cui all'articolo 18, comma 2, sia disposto l'aumento di capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse;

- articolo 23, comma 3, che, in caso di presentazione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "Banca Monte Paschi" o "Emittente") della richiesta di intervento dello Stato cui all'articolo 15, comma 1, del Decreto Legge, determina il valore economico da attribuire alle passività oggetto delle misure di ripartizione degli oneri ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge, ai fini della determinazione delle azioni da attribuire in sede di conversione in base alla metodologia di calcolo indicata nell'Allegato al Decreto Legge;

Visto l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge, in forza del quale "per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale indicante l'entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonché il termine per la realizzazione del Programma";

Tenuto conto che, dapprima il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte Paschi, in data 29 luglio 2016 e, successivamente, l'Assemblea in sede straordinaria, in data 24 novembre 2016, hanno rispettivamente deliberato una ricapitalizzazione di 5 miliardi di Euro al fine di aderire alla richiesta della Banca Centrale Europea concernente la realizzazione di un programma di rafforzamento patrimoniale necessario a colmare le lacune, in termini di capitale regolamentare, emerse in relazione ad una prova di stress test basata su uno scenario avverso;

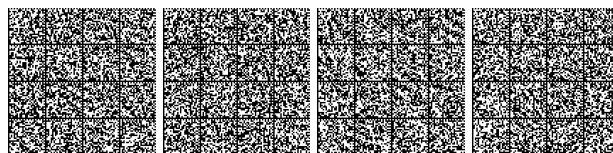
Considerato che l'operazione di ricapitalizzazione di cui al precedente punto non è stata realizzata per l'impossibilità di un suo completamento nei termini previsti, a causa della mancata adesione da parte di investitori privati;

Visto l'articolo 14, comma 5, del Decreto Legge, in relazione al quale "se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'Emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15";

Vista la nota del 23 dicembre 2016 con la quale Banca Monte Paschi ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca Centrale Europea l'intenzione di richiedere l'intervento dello Stato nella forma della ricapitalizzazione precauzionale ai sensi dell'articolo 32, par. 4, lettera d), punto iii), della direttiva 2014/59/UE, dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell'articolo 13 del Decreto Legge;

Vista la nota del 23 dicembre 2016, con cui la Banca Centrale Europea, ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Commissione europea il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente per un importo pari a euro 8,8 miliardi su base consolidata;

Vista la nota del 30 dicembre 2016 con la quale Banca Monte Paschi ha formalizzato la richiesta di supporto pubblico ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Decreto Legge;



Vista la nota del 19 giugno 2017, con cui la Banca Centrale Europea ha definito, anche tenuto conto del piano di ristrutturazione presentato dall'Emittente in relazione alla richiesta di supporto pubblico, i nuovi requisiti regolamentari minimi che Banca Monte Paschi è tenuta a rispettare;

Vista la nota del 28 giugno 2017 con cui la Banca Centrale Europea ha confermato che Banca Monte Paschi è solvente ai sensi dell'articolo 32, par. 4, lettera d), punto (iii), della direttiva 2014/59/UE;

Vista la decisione della Commissione europea del 4 luglio 2017, con la quale la ricapitalizzazione precauzionale in favore di Banca Monte Paschi è stata ritenuta compatibile con il mercato interno e che prevede, tra l'altro, che tutti gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e tutti gli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 siano convertiti in azioni ordinarie di nuova emissione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, ritenuta la necessità di un intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale di Banca Monte Paschi, ha disposto un aumento del capitale sociale della Banca a servizio della sottoscrizione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di azioni ordinarie della Banca stessa, per un importo pari a euro 3.854.215.456,30 e che, in conformità all'articolo 22, comma 1, del Decreto Legge, ha subordinato l'efficacia della suddetta sottoscrizione all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, di cui allo stesso articolo 22;

Visto che non sussistono, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del Decreto Legge, le situazioni e i presupposti di cui all'art. 18, comma 5, del medesimo Decreto, in quanto non consta un accertamento in tal senso dell'autorità competente;

Considerato che non ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 7, del Decreto Legge e che l'adozione delle misure di ripartizione degli oneri deve avvenire nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 22, comma 5, del Decreto Legge;

Vista la nota del 20 luglio 2017 con la quale Banca Monte Paschi ha comunicato che il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e tutti gli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2, inclusi quelli detenuti da Banca Monte Paschi e/o proprie controllate, è pari a euro 4.658.879.597,64;

Considerato che ai fini dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, di cui all'articolo 22 del Decreto Legge, si rende necessario disporre un aumento del capitale sociale di Banca Monte Paschi, per un importo pari a euro 4.472.909.844,60 euro al servizio delle misure stesse;

Considerato, in particolare, che si rende necessario, visto il fabbisogno di capitale regolamentare di Banca Monte Paschi, applicare le misure di ripartizione degli oneri sia all'intero ammontare di strumenti di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 22 (strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1), sia, non essendo ciò sufficiente a coprire il fabbisogno di capitale regolamentare, all'intero ammontare di strumenti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 22 (strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2);

Considerato che si rende quindi necessario, anche al fine assicurare parità di trattamento per i titolari di tutti gli strumenti sopra richiamati e puntualmente elencati nell'articolo 23, comma 3, del Decreto Legge, disporre la conversione dei medesimi strumenti, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettere a) e b), del Decreto Legge, in azioni di Banca Monte Paschi, secondo la metodologia di calcolo indicata nell'Allegato, parte A, al Decreto Legge;

Considerato che si rende altresì necessario, per assicurare l'efficace applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, disporre, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c-bis), del Decreto Legge, l'azzeramento delle passività di Banca Monte Paschi derivanti da finanziamenti alla stessa concessi da soggetti da essa controllati nell'ambito di operazioni unitarie di finanziamento di cui all'articolo 22, comma 3, del Decreto Legge;

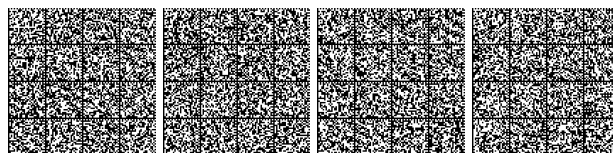
Considerato che l'adozione delle misure previste dall'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge determina, tra l'altro, l'inefficacia, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, delle garanzie rilasciate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. se ricorrono cumulativamente le condizioni ivi previste, nonché l'inefficacia, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, delle clausole contrattuali o di altro tipo stipulate dalla Banca stessa, aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale di cui al comma 2 del medesimo articolo e relative ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi, che ne impediscono o limitano la piena computabilità nel capitale primario di classe 1;

Vista la relazione predisposta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Decreto Legge, da PricewaterhouseCoopers SpA, relativa alla determinazione del valore delle azioni ordinarie di Banca Monte Paschi nell'ambito del processo di ricapitalizzazione precauzionale, nonché il documento integrativo della stessa PricewaterhouseCoopers SpA in data 23 giugno 2017, e la relativa lettera di asseverazione trasmessa in data 5 luglio 2017 da Mazars Italia S.p.A., quale esperto indipendente nominato da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge;

Vista l'indicazione del valore, pari a euro 17,3 per azione, necessario per calcolare, in conformità con l'Allegato del Decreto Legge, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge, trasmessa da Banca Monte Paschi al Ministero ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Decreto Legge;

Vista la relazione predisposta, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), del Decreto Legge, da PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai fini dell'apprezzamento del rispetto del principio del "no creditor worse off", nonché il documento integrativo della stessa PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 9 giugno 2017, e la relativa lettera di asseverazione trasmessa in data 5 luglio 2017 da Mazars Italia S.p.A., quale esperto indipendente nominato da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge;

Considerato che per effetto dell'applicazione della metodologia di calcolo di cui alla parte A dell'allegato al Decreto Legge il prezzo delle azioni di nuova emissione da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge, è risultato pari a euro 8,65;



Ritenuto, tenuto conto della relazione predisposta, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), del Decreto Legge, da PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai fini dell'apprezzamento del rispetto del principio del "no creditor worse off", nonché del documento integrativo della stessa PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 9 giugno 2017, così come asseverati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge, che è verificata la condizione di cui all'articolo 22, comma 5, lettera c), del Decreto Legge;

Vista la nota n. 0930088/17 del 21 luglio 2017, con cui la Banca d'Italia ha trasmesso la proposta formulata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Decreto Legge n. 237 del 2016;

Tenuto conto dei pareri elaborati dagli esperti finanziario e legale, selezionati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legge, ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal Capo II del citato Decreto Legge;

Ritenuto che gli elementi derivanti dall'istruttoria effettuata permettono di condividere la proposta formulata dalla Banca d'Italia con nota n. 0930088/17 del 21 luglio 2017, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

Decreta:

Art. 1.

Aumento di capitale a servizio delle misure di ripartizione degli oneri

1. È disposto l'aumento del capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per un importo pari a euro 4.472.909.844,60 mediante l'emissione di n. 517.099.404 azioni ordinarie, che risultano integralmente sottoscritte per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto.

Art. 2.

Misure di ripartizione degli oneri

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettere a) e c-bis), del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15, si dispone la conversione in azioni ordinarie computabili nel capitale primario di classe 1 di Banca Monte dei Paschi S.p.A. aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, dello stesso decreto legge, dei seguenti strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1:

- Emissione XS0122238115;
- Emissione XS0121342827;
- Emissione XS0131739236;
- Emissione XS0180906439,

nonché l'azzeramento del valore nominale delle passività di Banca Monte dei Paschi S.p.A., derivanti da finanziamenti, in qualunque forma tecnica, che sono stati concessi alla banca stessa, da parte di soggetti da essa controllati, nell'ambito di operazioni unitarie di finanziamento, di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo

decreto-legge, in relazione alle quali sono stati emessi gli strumenti sopra elencati.

2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. b), del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 febbraio 2017, n. 15, si dispone la conversione in azioni ordinarie computabili nel capitale primario di classe 1 di Banca Monte dei Paschi S.p.A. aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, dello stesso decreto-legge, dei seguenti strumenti e prestiti di classe 2:

- Emissione IT0004352586;
- Emissione XS0236480322;
- Emissione XS0238916620;
- Emissione XS0391999801;
- Emissione XS0415922730;
- Emissione XS0503326083;
- Emissione XS0540544912.

Art. 3.

Effetti delle misure di ripartizione degli oneri

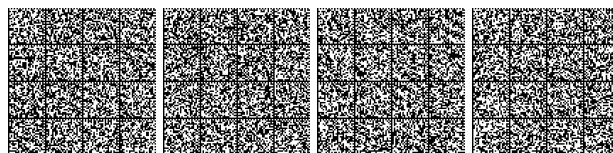
1. L'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 determina gli effetti di cui all'articolo 22, commi 3 e 4 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 febbraio 2017, n. 15.

Art. 4.

Modalità di conversione

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15, e in esito all'applicazione della metodologia di calcolo di cui alla parte A dell'Allegato dello stesso decreto-legge, gli strumenti elencati all'articolo 2, commi 1 e 2, sono convertiti in azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., secondo la seguente ripartizione:

a)	numero	6.936.416	azioni per l'emissione
			XS0122238115;
b)	numero	30.346.820	azioni per l'emissione
			XS0121342827;
c)	numero	19.075.144	azioni per l'emissione
			XS0131739236;
d)	numero	595.593	azioni per l'emissione
			XS0180906439;
e)	numero	249.775.491	azioni per l'emissione
			IT0004352586;
f)	numero	42.583.815	azioni per l'emissione
			XS0236480322;
g)	numero	12.023.121	azioni per l'emissione
			XS0238916620;
h)	numero	11.560.693	azioni per l'emissione
			XS0391999801;
i)	numero	57.803.468	azioni per l'emissione
			XS0415922730;



l) numero 42.624.277 azioni per l'emissione XS0503326083;

m) numero 43.774.566 azioni per l'emissione XS0540544912.

2. Le azioni sono assegnate ai titolari degli strumenti proporzionalmente alla quota degli stessi da ciascuno posseduta, con arrotondamento all'intero inferiore. Nessun corrispettivo spetta per le frazioni di azioni non assegnate. L'importo dell'aumento di capitale e il numero delle azioni indicati all'articolo 1, nonché il numero delle azioni indicato al comma 1 del presente articolo sono adeguati per tener conto degli arrotondamenti di cui al presente comma.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. L'Organo Amministrativo di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. provvede agli adempimenti necessari per dare piena attuazione alle disposizioni del presente decreto, inclusa la pubblicità nel registro delle imprese dell'aumento di capitale disposto col presente decreto, con conseguente aggiornamento dello statuto.

2. Il presente decreto è sottoposto al controllo di regolarità contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, da parte dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e al controllo preventivo di legittimità ad opera della Corte dei conti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 e dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. Il presente decreto produce effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.

Roma, 27 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 994

17A05397

DECRETO 27 luglio 2017.

Interventi di rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

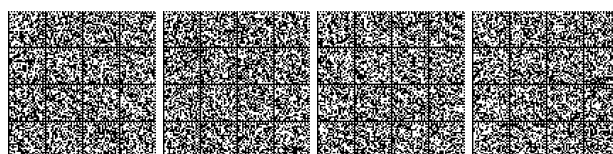
Visto l'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera f) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, recante norme di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che attribuisce al Dipartimento del Tesoro la gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato e l'esercizio dei diritti dell'azionista;

Visto l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15 (di seguito il "Decreto Legge"), secondo cui "Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente Capo II";

Visto l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge, in forza del quale "per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale indicante l'entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonché il termine per la realizzazione del Programma";

Tenuto conto che, dapprima il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "Banca Monte Paschi" o "Emittente"), in data 29 luglio 2016 e, successivamente, l'Assemblea in sede straordinaria, in data 24 novembre 2016, hanno rispettivamente deliberato una ricapitalizzazione di 5 miliardi di euro al fine di aderire alla richiesta della Banca Centrale Europea concernente la realizzazione di un programma di rafforzamento patrimoniale necessario a colmare le lacune, in termini di capitale regolamentare, emerse in relazione ad una prova di stress basata su uno scenario avverso;



Considerato che l'operazione di ricapitalizzazione di cui al precedente punto non è stata realizzata per l'impossibilità di un suo completamento nei termini previsti, a causa della mancata adesione da parte di investitori privati;

Visto l'articolo 14, comma 5, del Decreto Legge, in relazione al quale "se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'Emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15";

Vista la nota del 23 dicembre 2016, con la quale Banca Monte Paschi ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca Centrale Europea l'intenzione di richiedere l'intervento dello Stato nella forma della ricapitalizzazione precauzionale ai sensi dell'articolo 32, par. 4, lettera d), punto iii), della direttiva 2014/59/UE, dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell'articolo 13 del Decreto Legge;

Vista la nota del 23 dicembre 2016, con cui la Banca Centrale Europea ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Commissione europea il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente per un importo pari a euro 8,8 miliardi su base consolidata;

Vista la nota del 30 dicembre 2016, con la quale Banca Monte Paschi ha formalizzato la richiesta di supporto pubblico ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Decreto Legge;

Vista la nota del 19 giugno 2017, con cui la Banca Centrale Europea ha definito, anche tenuto conto del piano di ristrutturazione presentato dall'Emittente in relazione alla richiesta di supporto pubblico, i nuovi requisiti regolamentari minimi che Banca Monte Paschi è tenuta a rispettare;

Vista la nota del 28 giugno 2017, con cui la Banca Centrale Europea ha confermato che Banca Monte Paschi è solvente ai sensi dell'articolo 32, par. 4, lettera d), punto iii), della direttiva 2014/59/UE;

Visto l'art. 18, comma 3, del Decreto Legge, in forza del quale "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia è disposto a) ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente; b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonché ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dell'acquisto, comprese le fasi successive; c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente";

Visto l'articolo 22, comma 1, del Decreto Legge, ai sensi del quale "la sottoscrizione delle azioni dell'emittente ai sensi dell'articolo 18 è effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici";

Considerato che il capitale regolamentare riveniente dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri nei confronti degli strumenti di capitale aggiuntivo di

classe 1 e degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 - il cui valore comunicato da Banca Monte Paschi in data 20 luglio 2017, ammonta a euro 4.658.879.597,64 - non risulta in ogni caso sufficiente a coprire il fabbisogno di capitale regolamentare individuato dalla BCE con le note sopra citate;

Vista la decisione della Commissione europea del 4 luglio 2017, con la quale, tra l'altro, è stata sancita la compatibilità con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato dell'intervento pubblico nel capitale di Banca Monte Paschi consistente nella sottoscrizione di un aumento di capitale per circa euro 3,9 miliardi e nell'acquisto di azioni ai sensi dell'art. 19, comma 2 del Decreto Legge fino ad euro 1,5 miliardi;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge, che, date le dimensioni e la quota di mercato della Banca Monte Paschi, l'intervento di rafforzamento patrimoniale richiesto dalla stessa è necessario, come anche attestato dalla Commissione europea nella decisione sopra citata, per evitare una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria;

Vista la nota del 14 luglio 2017, con la quale la Banca Monte Paschi ha rappresentato che il Consiglio di Amministrazione della Banca stessa, in data 13 luglio 2017, ha ritenuto di non convocare l'Assemblea straordinaria degli azionisti per deliberare l'aumento di capitale;

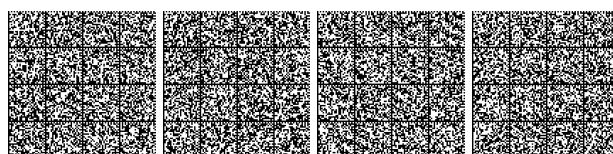
Vista l'indicazione del valore, pari a 17,3 euro per azione, necessario per calcolare, in conformità con l'Allegato del Decreto Legge, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge, trasmessa da Banca Monte Paschi al Ministero ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Decreto Legge;

Vista la relazione predisposta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Decreto Legge, da PricewaterhouseCoopers S.p.A., relativa alla determinazione del valore delle azioni ordinarie di Banca Monte Paschi nell'ambito del processo di ricapitalizzazione precauzionale, nonché il documento integrativo della stessa PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 23 giugno 2017, e la relativa lettera di asseverazione trasmessa in data 5 luglio 2017 da Mazars Italia S.p.A., quale esperto indipendente nominato da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge;

Considerato che, per effetto dell'applicazione della metodologia di calcolo di cui alla parte B dell'allegato al Decreto Legge, il prezzo delle azioni di nuova emissione da attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze, è risultato pari a euro 6,49;

Visto che non sussistono, ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Decreto Legge, le situazioni e i presupposti di cui all'art. 18, comma 5 del medesimo decreto, in quanto non consta un accertamento in tal senso dell'autorità competente;

Visto l'articolo 24 del Decreto Legge, secondo cui "Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale



niale e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalità di cui al comma 1 e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze";

Visto l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2017, recante la "Ripartizione della dotazione del Fondo per il finanziamento delle operazioni di acquisto azioni e delle concessioni di garanzie dello Stato a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani", le cui disposizioni prevedono che "Per l'anno 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni il Fondo per il finanziamento delle operazioni di acquisto azioni e delle concessioni di garanzie dello Stato a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani, è così ripartito:

a) la somma di sedici miliardi di euro è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il loro rafforzamento patrimoniale;

b) la somma di quattro miliardi di euro è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza";

Tenuto conto dei pareri elaborati dagli esperti finanziario e legale, selezionati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge, ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal Capo II del citato Decreto Legge;

Visto il parere della Banca di Italia rilasciato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Decreto Legge, con nota n. 0930079 del 21 luglio 2017;

Decreta:

Articolo unico
Aumento di capitale

1. È disposto l'aumento di capitale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a servizio della sottoscrizione di n. 593.869.870 azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 2441 del codice civile, per un controvalore pari ad euro 3.854.215.456,30.

2. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione è determinato in euro 6,49 per ciascuna azione.

3. È altresì disposta l'integrale sottoscrizione delle azioni di cui al comma 1 da parte del Dipartimento del Tesoro. La sottoscrizione produce effetti dall'acquisto dell'efficacia del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15, concernente l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, in conformità all'articolo 22 del medesimo decreto-legge. Il conferimento da parte del Ministero sarà completato entro 5 giorni dall'efficacia della sottoscrizione.

4. Gli oneri a carico del Bilancio dello Stato per effetto dell'attuazione del presente decreto sono complessivamente determinati in euro 3.854.215.456,30.

5. Il presente decreto è sottoposto al controllo di regolarità contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, da parte dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e al controllo preventivo di legittimità ad opera della Corte dei conti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 e dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

6. L'organo amministrativo di Banca Monte dei Paschi provvederà alla pubblicità nel registro delle imprese dell'aumento di capitale disposto col presente decreto, della sua avvenuta sottoscrizione e liberazione con conseguente aggiornamento dello Statuto.

7. Il presente decreto produce effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.

Roma, 27 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 995

17A05398

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 luglio 2017.

Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1735).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la comunicazione COM(2011) 808 def. della commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Programma quadro di ricerca e innovazione orizzonte 2020», nella quale viene illustrato il quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020 ove sono descritte tre priorità: 1) generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale; 2) promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attività economica, comprese le PMI; 3) innovare per affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere di-



rettamente alle priorità identificate nella strategia Europa 2020 per mezzo di attività ausiliarie che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato, e ss.mm.ii.;

Vista la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE e in particolare l'art. 25 e ss. di cui al capo III, sezione 4, aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il regolamento UE n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

Visto l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, al paragrafo 1 individua quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1);

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021def., del 29 ottobre 2014;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto in particolare l'azione dell'asse II del PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 che promuove gli investimenti delle imprese in ricerca e innovazione e delinea come obiettivo specifico - corrispondente alla priorità 1b) - il rafforzamento del sistema innovativo regionale attraverso progetti tematici di ricerca e innovazione, l'incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca pubbliche nonché il loro potenziamento;

Vista la SNSI che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività, capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

Vista la comunicazione della Commissione - Direzione generale politica regionale e urbana, ref. Ares (2016) 1730825 del 12 aprile 2016, recante positiva «Valutazione del soddisfacimento della condizionalità ex ante 1.1 (Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia nazionale di specializzazione intelligente («SNSI») in linea con il Programma di Riforma nazionale), relativamente al Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto l'art. 1 comma 703 lett. c) legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 10 agosto 2016 n. 25 che ha individuato principi e criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC;

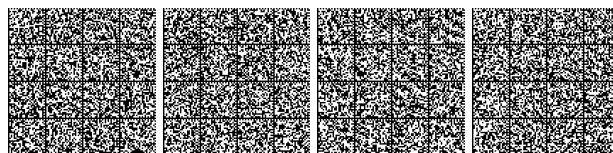
Viste le proposte di rimodulazione del MIUR del 17 novembre 2016 prot. 1515 e del 3 maggio 2017 prot. n. 520 del Piano stralcio «Ricerca e Innovazione» 2015-2017 di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° maggio 2016 n. 1 e relativa conferma di attuazione della medesima proposta di cui al prot. n. 322 del 16 marzo 2017;

Visto l'art. 70, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013;

Viste le note MIUR n. 10238 del 5 giugno 2017 e n. 10306 del 6 giugno 2017, riguardanti la proposta di applicazione dell'art. 70 e ss.mm.ii. del reg. (UE) 1303/2013 in merito al Fondo di Fondi (asse II - azione 3) e all'Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione coerenti con quelle previste dalla SNSI - asse II- azione 2 - del programma in oggetto;

Visti gli articoli 67 comma 1 (b) «Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile» e 68 comma 2 «Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Vista l'attività del gruppo di lavoro congiunto istituito tra l'AdG del PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 (MIUR), l'AdG del PON «Imprese e Competitività» 2014-2020 (MISE) e dall'Agenzia per la coesione territoriale al fine di applicare quanto previsto dall'art. 67 com-



ma 1 (b) del regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'adozione di opzioni semplificate di costi unitari con riferimento ai costi del personale dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati da fondi FESR;

Considerata la volontà del MIUR di avvalersi di tali opzioni di costi semplificati nel rispetto della normativa di riferimento per la rendicontazione dei costi del personale dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati da fondi della programmazione europea e nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, modificato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016 n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 196 del 23 agosto 2016;

Considerata l'opportunità di favorire lo sviluppo e il consolidamento di interventi di ricerca industriale e non preponderante Sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione;

Vista la nota MIUR del 21 giugno 2017 di cui al prot. n. 11426 relativa alla chiusura della procedura scritta ai sensi dell'art. 7 del regolamento del Comitato di sorveglianza;

Vista la nota MIUR del 28 giugno 2017 di cui al prot. n. 0011920 con la quale l'Autorità di gestione del PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 attesta la conformità del presente avviso alle procedure europee e nazionali vigenti;

Ritenuto di poter finanziare progetti di ricerca industriale e non preponderante Sviluppo sperimentale nelle suddette 12 aree di specializzazione;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

a) «MIUR»: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) «SNSI»: Strategia nazionale di specializzazione intelligente;

c) «PNR 2015-2020»: il «Programma nazionale della ricerca 2015-2020»;

d) «Progetto»: il progetto di Ricerca industriale e non preponderante Sviluppo sperimentale;

e) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;

f) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;

g) «Impresa»: come definita dalla Comunicazione (UE) 198/2001 e relativa normativa UE richiamata;

h) «Università»: le università, statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale;

i) «Enti pubblici di ricerca»: gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

j) «Organismo di ricerca»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati (art. 2, 83) del regolamento (UE) 651/2014);



k) «Amministrazione pubblica»: come definita dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001 - suppl. ordinario n. 112;

l) «Partenariato pubblico-privato»: il Partenariato costituito da almeno un soggetto di diritto pubblico e da almeno un soggetto di diritto privato. Tale Partenariato viene individuato quale forma di aggregazione tra soggetti proponenti avente obiettivi comuni ai fini del presente avviso;

m) «Soggetto proponente»: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata che, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, presenta una domanda di agevolazione mediante il Soggetto capofila, partecipando al presente avviso attraverso un Partenariato pubblico-privato;

n) «Soggetto capofila»: ogni soggetto, individuato da ciascun Soggetto proponente del Partenariato pubblico-privato, che presenta la domanda di agevolazione, mediante procura speciale notarile, al fine di assolvere i compiti di cui all'art. 4 comma 8 del presente avviso;

o) «Soggetto beneficiario»: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata titolare di agevolazioni sui progetti di ricerca finanziati dal MIUR;

p) «Rete d'impresa»: la Rete di impresa come definita dall'art. 3 e avente soggettività giuridica nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4-*quater* di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con legge n. 33/2009, modificato dall'art. 42 decreto-legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010 e ss.mm.ii;

q) «Regioni meno sviluppate»: le Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia;

r) «Regioni in transizione»: le Regioni Abruzzo, Molise e Sardegna;

s) «Regioni del Mezzogiorno»: regioni meno sviluppate e regioni in transizione;

t) «Regioni del centro-nord»: aree del territorio nazionale non comprese in quelle delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione;

u) «Intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'art. 2 comma 1, punto 26) del regolamento n. 651/2014;

v) «Fase ex ante»: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del soggetto proponente all'adozione del decreto di concessione del MIUR;

w) «Fase in itinere»: il periodo a valere dall'adozione del decreto di concessione del MIUR alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;

x) «Fase ex post»: il periodo successivo alla conclusione della fase in itinere.

Art. 2.

Finalità dell'intervento

1. Il MIUR, in attuazione dell'azione II del PON «Ricerca e Innovazione» 2014 - 2020, in particolare dell'obiettivo specifico di cui al punto 1.b), realizza l'intervento di cui al presente avviso nelle 12 aree di specializzazione

individuata dal PNR 2015-2020 e coerenti con quelle previste dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, con l'obiettivo di creare e stimolare un ecosistema favorevole allo sviluppo «bottom up» di progetti rilevanti attraverso forme di Partenariato pubblico-privato che integrino, colleghino e valorizzino le conoscenze in materia di ricerca e innovazione.

Art. 3.

Oggetto dell'intervento

1. Il MIUR mediante il presente avviso disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di Ricerca industriale e non preponderante Sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione, come definite dal comma successivo.

2. Le n. 12 aree di specializzazione sono:

Aerospazio - L'Area fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate ai settori aeronautico e spaziale con particolare riferimento all'uso di tecnologie nei campi della riduzione dell'impatto ambientale, dell'avionica avanzata, dei sistemi di gestione del traffico aereo, della robotica spaziale, degli UAV a uso civile e degli ULM, dei sistemi per l'osservazione della terra, dei lanciatori, dei sistemi a propulsione elettrica e dei veicoli di rientro.

AgriFood - L'Area fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei cibi. Comprende una varietà di comparti riconducibili all'agricoltura e alle attività connesse, alle foreste e all'industria del legno, all'industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all'industria meccanica-alimentare e all'agricoltura di precisione, al packaging e ai materiali per il confezionamento, alla nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali.

Blue Growth - Il perimetro dell'Area comprende la produzione e impiego di materiali innovativi ed ecocompatibili nei settori dell'industria delle estrazioni marine, della filiera della cantieristica e delle attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale. L'area include anche le attività collegate ai settori energia blu, acquacoltura, risorse minerali marine, biotecnologie blu, nonché le azioni inerenti alla sperimentazione di sistemi di controllo e monitoraggio e di sicurezza della navigazione.

Chimica verde - L'Area si riferisce alle innovazioni di prodotto e di processo relative alle bioraffinerie, alla produzione e all'utilizzo di prodotti biobased, biomateriali e combustibili nuovi o innovativi da biomasse forestali o agricole dedicate e da sottoprodotti e scarti della loro produzione, nonché da sottoprodotti e scarti della produzione e lavorazione della filiera animale.

Cultural Heritage - L'Area fa riferimento a un set ampio di domini di conoscenza, riconducibili ad ambiti industriali differenti: i sistemi, le tecnologie e le applicazioni per il turismo, le tecnologie e le applicazioni per la conservazione, accesso, gestione, sicurezza, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Tali sistemi, tecnologie e applicazioni devono favorire lo sviluppo di un approccio sistemico in grado di innovare, specializzare e qualificare l'offerta turistica attraverso l'attivazione delle reti territoriali (locali e nazionali) e un posizionamento competitivo delle destinazioni



turistiche orientato secondo logiche di profilazione delle esigenze e di personalizzazione dell'esperienza dell'utente in chiave inclusiva e partecipata.

Design, creatività e Made in Italy - L'Area si focalizza sugli ambiti collegati a una immagine distintiva del prodotto realizzato in Italia, caratterizzati dall'adozione di nuove tecnologie di processo e di prodotto e da attività di design evoluto, artigianato digitale e industrie culturali e creative (produzioni audio-video, gaming, editoria digitale). I principali comparti sono riconducibili al sistema della moda (tessile e abbigliamento, cuoio e calzature, conciario, occhialeria), al sistema legno-mobile-arredocasa, al settore orafa e alla meccanica.

Energia - L'Area fa riferimento a componenti, tecnologie e sistemi innovativi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione, in una logica di gestione efficiente, di energie sostenibili e a basso contenuto di CO₂ nonché di efficientamento energetico e della loro integrazione con fonti tradizionali e distribuite secondo i principi di energy saving e energy reduction; alla produzione, stoccaggio e gestione distribuita di energia elettrica e termica secondo il concetto di smart grids; a sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment.

Fabbrica Intelligente - L'Area fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate a ottimizzare i processi produttivi, supportare i processi di automazione industriale, favorire la collaborazione produttiva tra imprese attraverso tecniche avanzate di pianificazione distribuita, di gestione integrata della logistica in rete, di interoperabilità dei sistemi informativi nonché a tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali, alla mecatronica, alla robotica, all'utilizzo di tecnologie ICT avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche. I principali sotto ambiti inclusi nell'Area sono: processi di produzione avanzati; mecatronica per il manifatturiero avanzato; metodi e strumenti di modellazione, simulazione e supporto; ICT per il manufacturing; strategie e management per il manifatturiero; tecnologie per un manifatturiero sostenibile; tecnologie e metodi per la fabbrica delle persone; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; sistemi elettronici «embedded», reti di sensori intelligenti, internet of things.

Mobilità sostenibile - L'Area fa riferimento ai settori industriali dei trasporti stradali, ferro-tranviari e marittimi, della logistica distributiva e alle relative filiere produttive. Dovrà mirare a promuovere lo sviluppo di tecnologie, mezzi e sistemi per la mobilità sostenibile e accessibile, intelligente e interconnessa, terrestre e per le vie d'acqua, per accrescere la competitività delle imprese di produzione e di gestione nel pieno rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali. Include i domini tecnologici riferibili alla progettazione, produzione e gestione di sistemi di propulsione (powertrain); materiali e componentistica per i veicoli e i sistemi di trasporto; la sensoristica, la logistica e le applicazioni ICT specifiche per gli Intelligent Transport Systems (ITS), anche in ambito urbano; tecnologie e sistemi per la decarbonizzazione, l'efficientamento energetico, la sostenibilità ambientale; tecnologie e sistemi per la sicurezza dei mezzi, delle infrastrutture e degli utenti; tecnologie, sistemi per lo sviluppo di modelli di economia circolare, nei settori della mobilità terrestre e marina.

Salute - Il perimetro dell'Area fa riferimento all'applicazione di tecnologie chiave in ambiti differenziati: settore farmaceutico, biotecnologico, biomedicale, servizi sanitari, e-health, bioinformatica e i sotto segmenti in cui essi sono articolati. Le azioni dovranno in particolare riguardare la cura della salute umana secondo approcci innovativi di medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; lo sviluppo di nuovi farmaci, medical devices e terapie assistive, anche a costi contenuti; la realizzazione di metodi diagnostici avanzati e innovativi per malattie particolarmente critiche, in un'ottica di miglioramento e allungamento della vita attiva delle persone.

Smart, Secure and Inclusive Communities - L'Area fa riferimento a soluzioni tecnologiche applicative per la realizzazione di modelli innovativi integrati nella gestione di aree urbane e metropolitane, del rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadini e di partecipazione sociale, della sicurezza e monitoraggio del territorio e delle infrastrutture critiche, della prevenzione di eventi critici o di rischio, della sicurezza informatica dei dati e del loro utilizzo, della mobilità intelligente di merci e persone.

Tecnologie per gli Ambienti di Vita - L'Area fa riferimento allo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate per la realizzazione di prodotti e servizi che, secondo uno schema di «Home & Building Automation», «Ambient Assisted Living» e «Ambient Intelligence», permettano di ridisegnare gli ambienti di vita secondo un approccio smart così da garantire e favorire l'inclusione, la sicurezza, la salute, l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare, l'efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale.

Art. 4.

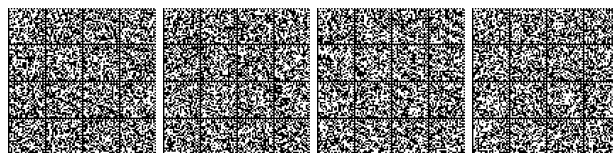
Soggetti ammissibili e domanda di partecipazione

1. I soggetti ammissibili a presentare domande di partecipazione ai sensi del presente avviso sono:

- a) le imprese (PMI e Grandi imprese), partecipanti in forma singola o associata;
- b) le Università;
- c) gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
- d) altri organismi di ricerca pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014;
- e) le amministrazioni pubbliche;
- f) ogni altro soggetto, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 593/2016,

che realizzino congiuntamente, come specificato ai successivi commi, un progetto di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale («Progetto»), in una delle 12 aree di specializzazione di cui all'art. 3, comma 2.

2. La domanda di partecipazione deve essere presentata nella forma del Partenariato pubblico-privato, che deve essere costituito da almeno un soggetto di diritto pubblico e da almeno un soggetto di diritto privato.



3. Il Partenariato pubblico-privato deve altresì prevedere la partecipazione di almeno una PMI (soggetti di cui al comma 1, lettera *a*) e di un soggetto di cui al precedente comma 1, lettere *b*) e *c*).

4. A pena di esclusione, le imprese, partecipanti in forma singola o associata, devono risultare regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese entro e non oltre il 1° luglio 2016 nonché essere dotate di personalità giuridica. Parimenti, entro e non oltre la medesima data, gli Enti privati di ricerca devono essere dotati di personalità giuridica.

5. A pena di esclusione, gli organismi di ricerca devono risultare regolarmente costituiti, nelle forme prescritte dalla legge, entro e non oltre il 1° luglio 2016.

6. Gli istituti, i dipartimenti e le altre unità organizzative-funzionali facenti capo a Università, enti e organismi di ricerca di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente comma 1 possono partecipare al presente Avviso esclusivamente mediante l'Università, ente o organismo di ricerca di appartenenza. Pertanto, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Università, ente o organismo di ricerca di appartenenza.

7. Ciascun soggetto proponente può partecipare a un numero massimo di due Partenariati pubblico-privati per ognuna delle n. 12 aree di specializzazione, a pena di esclusione del Soggetto proponente stesso e di tutte le domande - successive alla seconda - presentate da altri partenariati a cui abbia partecipato lo stesso soggetto proponente.

8. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti proponenti individuano tra di loro, mediante procura speciale notarile, un Soggetto capofila come previsto dal decreto ministeriale 593/2016, il quale assolve i seguenti compiti:

a. rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con il MIUR;

b. presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, il progetto e le eventuali variazioni degli stessi;

c. richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, le erogazioni per stato di avanzamento;

d. effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del progetto;

e. sottoscrive, in nome e per conto di altro/i soggetto/i proponente/i e/o beneficiario/i, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare;

f. presenta la richiesta di rimodulazione.

9. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2016, il MIUR, procede altresì all'esclusione dei soggetti che risultino essere in una delle seguenti condizioni:

a. di morosità nei confronti del MIUR;

b. di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm.ii. o al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii.;

c. di non aver restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d. impresa in difficoltà, così come definita dall'art. 2 del regolamento 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

10. La domanda di partecipazione, presentata ai sensi dell'art. 16 del presente Avviso deve contenere, in allegato, i seguenti documenti debitamente sottoscritti dal Soggetto capofila:

a. n. 1 progetto di ricerca industriale e non preponderante Sviluppo sperimentale presentato nel rispetto dei requisiti stabiliti dal successivo art. 5 del presente Avviso;

b. n. 1 capitolato tecnico (di cui al modello allegato 1 del presente Avviso), nel quale è obbligatorio descrivere, a pena di nullità, le attività di progetto, inserendo per ciascun soggetto proponente il dettaglio delle attività tra ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, il dettaglio dei costi relativi a dette attività e l'area geografica in cui vengono sostenuti. Nel caso in cui il Partenariato pubblico-privato comprenda soggetti che partecipano in forma associata (consorzio con attività esterna, società consortile erede di impresa) il capitolato tecnico dovrà contenere l'indicazione dei soggetti attuatori del progetto, tra coloro che aderiscono alla forma associata, la corrispondente attività, i costi e la relativa localizzazione della stessa;

c. n. 1 schema di disciplinare (di cui al modello allegato 2 al presente Avviso) sottoscritto per accettazione.

11. Il MIUR procede all'esame della documentazione presentata e alla verifica del possesso dei requisiti ivi dichiarati, in assenza dei quali procede all'esclusione della domanda di partecipazione.

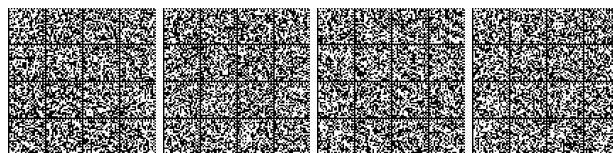
Art. 5.

Requisiti dei progetti

1. Ciascun progetto deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come esposti in domanda, compresi tra un minimo di 3.000.000,00 di euro e un massimo di 10.000.000,00 di euro.

2. Il progetto deve prevedere lo sviluppo di attività di Ricerca industriale e di non preponderante Sviluppo sperimentale. L'ammontare totale dei costi ammissibili di Ricerca industriale deve prevalere sull'ammontare totale dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale.

3. Una quota non inferiore al 20% dell'ammontare totale dei costi di cui al comma 1 deve essere sostenuta direttamente da Università e/o enti pubblici di ricerca di cui al decreto ministeriale 593/2016.



4. A pena di esclusione, le attività progettuali realizzate dai soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, nel rispetto dei vincoli del piano finanziario dei fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC, dovranno essere svolte nell'ambito di una o più delle proprie unità operative ubicate nelle regioni meno sviluppate e/o nelle regioni in transizione, in una misura pari ad almeno l'80% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda.

5. Il progetto può prevedere che le attività siano realizzate anche nelle aree del territorio nazionale non comprese in quelle delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione, in una misura non superiore al 20% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda. La parte del progetto realizzata nelle regioni del centro - nord deve essere strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e deve prevedere ricadute positive sul territorio del Mezzogiorno, in termini occupazionali, di capacità di attrazione di investimenti e competenze, di rafforzamento della competitività delle imprese. La parte del progetto realizzata nelle regioni del centro - nord deve, inoltre, presentare effetti indotti sulla valorizzazione dei risultati della ricerca e sulla diffusione dell'innovazione a vantaggio delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la definizione di percorsi di trasferimento tecnologico e/o di conoscenze.

6. I progetti devono descrivere:

a. le attività previste per il raggiungimento di ciascun obiettivo realizzativo e la relativa localizzazione nonché l'indicazione delle attività assegnate a ciascun soggetto e l'impegno dei singoli co-proponenti nonché di eventuali soggetti terzi (per attività di consulenza o servizi equivalenti);

b. competenze, risorse strumentali e modello organizzativo dei soggetti proponenti che consentano di valutarne qualità e competenza scientifico-tecnologica, esperienze maturate e dotazioni disponibili, in coerenza con gli obiettivi delle attività previste nell'ambito del progetto nonché il sistema adottato per la gestione delle relative attività. Nel caso di soggetti proponenti che partecipino in forma associata (e.g. consorzi con attività esterna, società consortili, reti di impresa), il progetto deve descrivere altresì chi saranno i soggetti attuatori del progetto, tra coloro che aderiscono alla forma associata, la corrispondente attività e la relativa localizzazione della stessa;

c. il costo complessivo della proposta progettuale, articolato per obiettivo realizzativo e per singolo soggetto proponente in relazione alla parte di attività che il medesimo intende realizzare con la relativa localizzazione;

d. il cronoprogramma della proposta progettuale, evidenziando lo sviluppo temporale delle singole attività previste;

e. innovatività, originalità e utilità dei risultati perseguiti con riferimento allo stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie relative all'Area di specializzazione;

f. gli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto;

g. i risultati attesi del progetto, in termini di potenzialità di sviluppo dell'Area di specializzazione, di impatto occupazionale, di capacità di attrarre investimenti e competenze sul territorio, di rafforzamento della competitività e crescita delle imprese, di aumento della capacità, da parte delle imprese, di assorbimento dell'innovazione anche attraverso la definizione di percorsi di trasferimento tecnologico e/o di competenze sui territori di riferimento;

h. per le attività svolte nelle regioni del centro-nord, la descrizione delle ricadute in termini occupazionali, di capacità di attrazione di investimenti e competenze, di rafforzamento della competitività delle imprese, di effetti indotti sulla valorizzazione dei risultati della ricerca e sulla diffusione dell'innovazione, anche attraverso la definizione di percorsi di trasferimento tecnologico e/o di competenze;

i. la rilevanza e la coerenza che lo sviluppo del progetto assume rispetto alle agende strategiche nazionali ed europee nell'Area di specializzazione;

j. l'effetto di incentivazione per le grandi imprese ai sensi dell'art. 6 del regolamento UE 651/2014.

7. La durata massima del progetto, indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, non deve superare i 30 mesi, prorogabile una sola volta e per un massimo di ulteriori 6 mesi, previa motivata richiesta da parte del Soggetto capofila e a condizione che sia stata rendicontata una quota di spesa non inferiore al 60% dell'ammontare totale dei costi del progetto ammessi alle agevolazioni.

8. Ciascun progetto deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non sono pertanto ammissibili le attività che a tale data risultino essere state già effettuate o avviate da parte dei soggetti proponenti. Non sono ammissibili, inoltre, le attività siano state oggetto di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei. A tale riguardo, il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione, debitamente sottoscritta da ciascun soggetto proponente, che attesti il rispetto delle prescrizioni suindicate.

9. Il progetto deve essere elaborato obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese.

10. Il progetto deve contenere un numero massimo di 100.000 caratteri e un numero massimo di 60 pagine.

Art. 6.

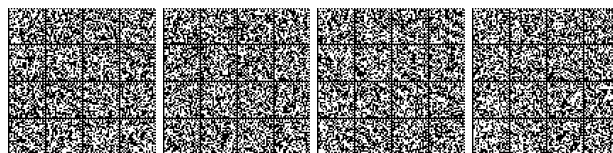
Spese e costi ammissibili

1. I progetti sono ammessi all'agevolazione nella forma del contributo alla spesa, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto:

a. ricerca industriale: nel limite massimo del 50% dei costi considerati ammissibili;

b. sviluppo sperimentale:

i. nei limiti del 25% incrementabile sino ad un massimo del 50% per le PMI e del 40% per le grandi imprese, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 25, commi 6 e 7 del regolamento (UE) 651/2014;



ii. in misura pari al 50% per tutti gli altri soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1 del presente Avviso.

2. Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto proponente e pagati dal medesimo soggetto che rientrano nelle categorie indicate nel regolamento UE 651/2014, come specificato nell'allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, e che comprendono:

a. le spese di personale, riferibili a professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici ed altro personale adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario, dipendente a tempo indeterminato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio;

b. i costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c. i costi dei fabbricati costituiscono una spesa ammissibile, purché siano direttamente connessi alle attività di progetto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale;

che l'immobile non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti di un finanziamento pubblico nazionale o europeo;

che l'immobile sia utilizzato per il periodo di svolgimento delle attività progettuali previsto nel capitolato tecnico;

che l'immobile sia utilizzato conformemente alle finalità delle attività progettuali;

d. i costi dei terreni rappresentano una spesa ammissibile a condizione che vi sia un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e i risultati previsti dal progetto;

e. i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da terzi alle normali condizioni di mercato nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nel limite della quota massima del 20% delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a), b), c) ed e);

f. le spese generali supplementari, derivanti direttamente dal progetto, imputate con calcolo *pro-rata* sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa e, comunque, entro il limite massimo del 20% delle spese per il personale di cui alla precedente lettera a);

g. gli altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, entro il limite massimo del 20% delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a), b), c) ed e).

3. Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla lettera a) del precedente comma, sono calcolate tenendo conto del limite massimo dell'impegno temporale relativo all'attività di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalla normativa vigente in materia.

4. I costi ammissibili di fabbricati e terreni comprendono il costo dei fabbricati e dei terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute nel rispetto di quanto previsto dall'art. 69, comma 3 lettera b) del regolamento UE n. 1303/2013.

5. Per i soggetti proponenti che partecipino in forma associata, e per i quali sia previsto nell'atto costitutivo l'utilizzo del personale e delle strutture degli associati, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento (per conto del soggetto proponente) di attività del progetto, si considerano costi del soggetto proponente stesso e sono determinati e valorizzati in base ai criteri previsti dal presente articolo dell'Avviso.

6. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

7. Con riferimento ai criteri e alle modalità di rendicontazione delle spese ammesse a finanziamento, il MIUR si atterra alle disposizioni inerenti all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, stabilite dal regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 7.

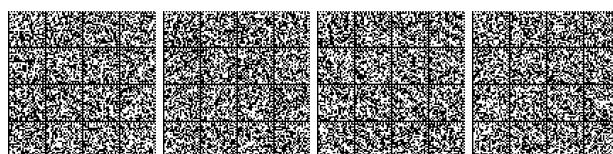
Ammissibilità delle domande

1. Il MIUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati, secondo le modalità e nei tempi di cui al successivo art. 16, procede alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Modalità e criteri della valutazione tecnico-scientifica

1. Per ciascuna delle n. 12 aree di specializzazione, la valutazione dei progetti è affidata a un panel di esperti - formato, in funzione del numero di domande pervenute, da un numero minimo di tre e massimo di cinque componenti - nominati dal MIUR e individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo i principi di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2016.



2. Ciascun progetto è valutato secondo i criteri di seguito specificati:

a) capacità tecnico-organizzativa dei soggetti proponenti, valutata sulla base dei seguenti elementi:

I. capacità di realizzazione del progetto con risorse umane, tecniche e organizzative interne: da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze specifiche del proponente rispetto all'Area di specializzazione in cui il progetto ricade e alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate all'attività di ricerca e sviluppo, alle tipologie e alla numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione (il sub-criterio sarà valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. b);

II. ampiezza e qualità del partenariato pubblico-privato: da valutare in termini di capacità di presidio della filiera della ricerca e innovazione nell'Area di specializzazione in cui il progetto ricade e di qualità delle collaborazioni tecnico-scientifiche attivate negli ultimi tre anni dai singoli soggetti proponenti (ad es. numerosità, livello di apertura internazionale, obiettivi raggiunti in termini di titoli di proprietà industriale, valorizzazione e diffusione dei risultati della ricerca) (il sub-criterio sarà valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. a) e b).

b) qualità della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti elementi:

I. fattibilità tecnico-economica, relativamente a:

i. adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative presentate dai soggetti proponenti: le risorse strumentali e organizzative sono valutate in base alla loro adeguatezza e pertinenza rispetto agli obiettivi del progetto (il sub-criterio sarà valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lettera b);

ii. cronoprogramma del progetto: valutato rispetto al livello di dettaglio e congruenza dell'articolazione temporale delle attività, alla ripartizione delle stesse tra i soggetti proponenti e al grado di integrazione delle diverse fasi rispetto ai tempi previsti per la realizzazione degli obiettivi di progetto (il sub-criterio sarà valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lettera d);

iii. organizzazione del progetto: valutata rispetto alla qualità, efficacia ed efficienza del modello organizzativo adottato per la gestione delle attività previste nel progetto, nonché rispetto all'esperienza e professionalità del responsabile scientifico del progetto, da valutare sulla base del relativo curriculum (il sub-criterio sarà valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lettera b);

iv. congruità dei costi: valutata rispetto alle normali condizioni di mercato nonché agli obiettivi, alle attività e agli investimenti del progetto. Nell'ambito del parametro verranno analizzate anche l'adeguatezza e la ripartizione del budget tra i diversi soggetti proponenti. Il progetto non potrà raggiungere il punteggio minimo indicato nella tabella di cui del successivo comma 3, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei costi valutati

non congrui ecceda il limite del 10% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda (il sub-criterio sarà valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lettera c).

II. innovatività, originalità e utilità dei risultati perseguiti, da valutare con riferimento al livello delle conoscenze e delle tecnologie relative all'Area di specializzazione e alla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nell'Area stessa:

i. innovatività e originalità: il requisito dell'originalità è valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale (il sub-criterio sarà valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. e);

ii. utilità dei risultati perseguiti: il requisito dell'utilità è valutato in rapporto al contributo fornito dal progetto alla soluzione di problematiche di ricerca e sviluppo dell'Area di specializzazione, allo sviluppo di metodologie avanzate, all'articolazione e integrazione delle competenze delle strutture scientifico-tecnologiche pubblico-private coinvolte nel progetto (il sub-criterio sarà valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. e).

III. coerenza con le agende strategiche nazionali ed europee dell'Area di specializzazione: da valutare in termini di rispondenza alle linee di azione previste nelle programmazioni nazionali (PNR 2015-2020, SNSI) ed europee (Programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione 2014 - 2020 Orizzonte 2020) nonché di efficacia ed efficienza della risposta fornita dal progetto alla domanda reale e potenziale dell'Area di riferimento, come delineata da studi, indagini, analisi, etc (il sub-criterio sarà valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. i).

c) impatto del progetto in termini di risultati attesi, anche in riferimento alle ricadute sul territorio del Mezzogiorno generate dalle attività svolte nelle regioni del centro - nord, valutato rispetto a:

I. impatto occupazionale sui territori di riferimento (il sub-criterio sarà valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. g e h);

II. valorizzazione dei risultati della ricerca in termini di rafforzamento della competitività e di crescita delle imprese attraverso (il sub-criterio sarà valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. g e h):

lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato e/o, a generare un miglioramento dell'impatto ambientale e sociale,

e/o marchi, brevetti e spin off industriali.

3. Ai fini dell'ammissibilità, il progetto deve ottenere un punteggio pari o superiore al minimo per ciascuna delle voci oggetto di valutazione, così come indicato nella tabella che segue:



Criteri di valutazione	Punteggio Minimo	Punteggio Massimo
a) Capacità tecnico-organizzativa dei soggetti proponenti	15	30
I. capacità di realizzazione del Progetto con risorse umane, tecniche e organizzative interne	7.5	15
II. ampiezza e qualità del Partenariato pubblico-privato	7.5	15
b) Qualità della proposta progettuale	40	80
I. fattibilità tecnico-economica	20	40
i. adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative approntate dai soggetti proponenti	7.5	15
ii. cronoprogramma del Progetto	2.5	5
iii. organizzazione del Progetto	5	10
iv. congruità dei costi	5	10
II. innovatività, originalità e utilità dei risultati perseguiti	15	30
i. innovatività e originalità dei risultati	10	20
ii. utilità dei risultati perseguiti	5	10
III. coerenza con le agende strategiche nazionali ed europee dell'Area di specializzazione	5	10
c) Impatto del Progetto in termini di risultati attesi anche in riferimento alle ricadute sul territorio del Mezzogiorno generate dalle attività svolte nelle Regioni del Centro - Nord	20	40
I. impatto occupazionale	7.5	15
II. valorizzazione dei risultati della ricerca	12.5	25
Punteggio Totale	75	150

4. A pena di inammissibilità del progetto a finanziamento, dovrà essere verificato per le grandi imprese il rispetto del requisito dell'effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento UE 651/2014.

5. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo, anche solo per una delle voci riportate nella tabella di cui al comma precedente, determina l'inammissibilità del progetto.

6. All'esito della valutazione tecnico-scientifica, ove i progetti abbiano maturato un punteggio *ex aequo*, costituiscono fattore di priorità di ammissibilità all'agevolazione i criteri di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente comma 2. Ove la sommatoria dei punteggi relativi ai criteri di cui alle lettere *b)* e *c)* concorresse ad un ulteriore *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità all'agevolazione il criterio di cui alla lettera *a)* del precedente comma 2. Nel caso di ulteriore *ex aequo* costituisce fattore di priorità di ammissibilità all'agevolazione l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

7. La valutazione tecnico-scientifica termina con l'assegnazione del punteggio per ciascun progetto e può altresì prevedere, ove ritenuto opportuno dal medesimo panel, una riduzione dei costi ammissibili come esposti in domanda non superiore al 10% del totale dei costi ammissibili, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 2, lettera *b)* I.iv (*cf.* congruità dei costi).

Art. 9.

Graduatorie di merito

1. Il MIUR, all'esito della valutazione di carattere tecnico-scientifico, procede alla pubblicazione delle graduatorie, una per ciascuna delle 12 aree di specializzazione, contenenti i punteggi di merito in ordine decrescente assegnati ai singoli progetti.



2. Al fine di individuare i progetti finanziabili e le risorse da assegnare a ciascuno di essi, il MIUR procede, sulla base dei risultati di cui al comma precedente, alla ricognizione, per ciascun progetto, dei costi ammissibili e della relativa localizzazione, tenuto conto dei vincoli di allocazione territoriale delle risorse finanziarie previsti dai regolamenti dei fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC e della relativa dotazione.

Art. 10.

Valutazione economico-finanziaria

1. Per i progetti valutati positivamente dagli esperti tecnico-scientifici che, all'esito della ricognizione di cui al precedente art. 9 comma 2, risultino dotati di copertura finanziaria, gli esperti economico-finanziari effettuano la propria valutazione finalizzata a verificare la solidità e l'affidabilità economico-finanziaria dei soggetti privati, in ordine alla capacità di sostenere economicamente l'investimento proposto.

2. Con riferimento ai soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), la valutazione sulla solidità e l'affidabilità economico-finanziaria è effettuata verificando il rispetto dei valori minimi dei parametri di seguito specificati:

a. solidità economico-finanziaria, da valutare in termini di rispetto di entrambi i seguenti indicatori:

i. $CFI > 0,7$:

intendendosi per:

CFI: Copertura finanziaria delle immobilizzazioni calcolata come media degli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, dei rapporti tra la somma del capitale netto, come definito dall'art. 2424 del Codice civile (voce A del passivo) - al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili - e dei debiti a medio-lungo termine (somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del passivo) sul totale delle immobilizzazioni (voce B dell'attivo).

ii. congruenza tra Capitale netto e debiti e Costo progetto, ovvero $CN + \text{Debiti M/L} > CP/2$

intendendosi per:

CN: il Capitale netto, come definito dall'art. 2424 del Codice civile, al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;

debiti M/L: somma dei debiti a medio-lungo termine;

CP: costo complessivo del progetto indicato in domanda dallo stesso soggetto richiedente;

b. gestione in attivo: gli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda non devono essere stati chiusi in perdita.

3. Con riferimento ai soggetti ammissibili di diritto privato, di cui all'art. 4 comma 1, lettere d) ed f), la valutazione sulla solidità e l'affidabilità economico-finanziaria è effettuata verificando i medesimi parametri di cui al precedente comma 2. Nel caso in cui gli organismi non siano soggetti alle disposizioni codicistiche in tema di redazione del bilancio, i parametri saranno determinati sulla base dei saldi contabili di fine anno, presenti nei documenti obbligatori dell'Organismo di ricerca, e corrispondenti alle voci di cui al comma 2, tenuto conto del relativo status giuridico (organismo di diritto pubblico o privato) e natura economica (organismo che opera con o senza fine di lucro). In particolare si precisa che, per voce corrispondente al Capitale netto si intende la differenza tra totale delle attività e totale delle passività aziendali, escludendo dalle prime i crediti per versamenti ancora dovuti dai soci/partecipanti, e per voce corrispondente alle immobilizzazioni si intende il valore contabile degli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durvolmente all'interno dell'entità.

4. La valutazione di carattere economico-finanziario si conclude con una specifica motivata relazione dell'esperto incaricato, contenente, nel caso di mancato rispetto di anche uno solo dei tre parametri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, la richiesta di presentazione di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale 593/2016, come condizione specifica cui subordinare l'efficacia del conseguente provvedimento ministeriale di concessione delle agevolazioni.

5. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, non dispongano ancora di due bilanci approvati, è richiesta la presentazione di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa.

Art. 11.

Assegnazione delle risorse disponibili

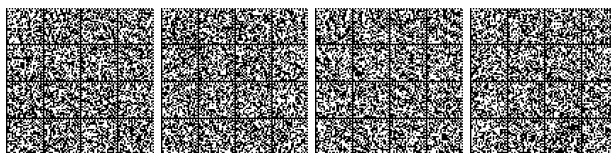
1. Il MIUR, all'esito delle graduatorie di cui al precedente art. 9 e della valutazione di carattere economico-finanziario di cui al precedente art. 10, procede nei confronti dei progetti assegnatari di risorse all'adozione del decreto di concessione.

2. Resta fermo che i progetti ammessi e finanziabili come da graduatorie, saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 12.

Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post

1. Con periodicità annuale gli esperti tecnico-scientifici ed economico-finanziari relazionano al MIUR, ognuno per quanto di propria competenza, in ordine alla correttezza delle attività progettuali svolte, ai risultati conseguiti rispetto a quanto proposto e al mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda e delle condizioni di solidità e affidabilità del soggetto beneficiario privato.



2. Nella fase in itinere, gli esperti tecnico-scientifici ed economico-finanziari, ognuno per quanto di propria competenza, al termine di ogni annualità del progetto verificano il rispetto del cronoprogramma delle attività. Qualora, in esito a tale verifica, rilevi uno svolgimento delle attività progettuali in una misura inferiore al 20% rispetto alla tempistica dell'avanzamento finanziario delle attività rappresentate nel cronoprogramma, il MIUR procede alla revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa, salvo i casi di forza maggiore non imputabili al Soggetto beneficiario, ai sensi del successivo art. 15 comma 2.

Art. 13.

Risorse finanziarie e modalità di erogazione

1. Le risorse disponibili a valere sui Fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC sono pari a 496.965.605,33 euro, come da tabelle che seguono:

	PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 (€)	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (€)	Totale (€)
Regioni Mezzogiorno	277.920.764,53	115.222.222,22	393.142.986,75
di cui			
Regioni meno sviluppate	244.810.670,33	115.222.222,22	
Regioni in transizione	33.110.094,20		
Regioni Centro - Nord	49.044.840,80	54.777.777,78	103.822.618,58
Totale	326.965.605,33	170.000.000,00	496.965.605,33

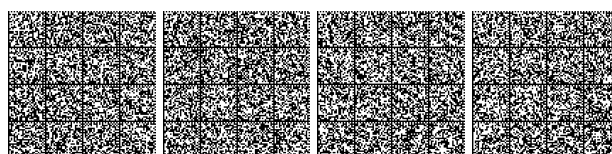
di cui una quota pari al 3% sul totale complessivo stanziato di € 496.965.605,33 e una quota pari al 2% sul totale complessivo stanziato al netto della quota prima menzionata, entrambe a valere sul Fondo FSC da destinare alle attività di valutazione e controllo, per un totale di agevolazioni concedibili di € 472.415.504,00.

2. Il MIUR procede alla concessione delle agevolazioni, fino alla capienza delle risorse previste per ciascuna delle aree di specializzazione a valere sui Fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC, seguendo la ripartizione delle risorse quantificate come seguono:

Aree di specializzazione	Risorse (€)
Aerospazio	59.051.938,00
Agrifood	59.051.938,00
Blue Growth	29.525.969,00
Chimica verde	29.525.969,00
Cultural Heritage	29.525.969,00
Design, creatività e Made in Italy	29.525.969,00
Energia	29.525.969,00
Fabbrica Intelligente	59.051.938,00
Mobilità sostenibile	29.525.969,00
Salute	59.051.938,00
Smart, Secure and Inclusive Communities	29.525.969,00
Tecnologie per gli Ambienti di Vita	29.525.969,00
Totale	472.415.504,00

3. Il contributo ammesso per ciascun progetto è erogato dal MIUR previa adozione del decreto di concessione e stipula dell'atto d'obbligo di accettazione del disciplinare, nonché a seguito di positiva verifica degli stati di avanzamento quadrimestrali relativi a ciascun progetto.

4. L'erogazione del finanziamento pubblico è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui relativi Fondi.



5. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, procede, al recupero delle somme già erogate nel caso di soggetto beneficiario privato mediante:

il fermo amministrativo ai sensi dell'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione;

la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'art. 6, comma 6-bis del capo IV del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80.

Ove il MIUR debba ricorrere al recupero delle medesime somme dovute da un Soggetto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra amministrazioni.

6. L'ammontare complessivo delle erogazioni relative al contributo alla spesa effettuate per tutto il periodo di rendicontazione non può superare il 90% dell'agevolazione concessa. Il residuo 10% del contributo alla spesa viene erogato a saldo, a seguito delle positive verifiche sul corretto svolgimento dell'intero progetto, e mediante specifica comunicazione da parte del MIUR al/ai soggetto/i beneficiario/i e al/ai soggetto/i capofila.

Art. 14.

Garanzie

1. Nel caso la relazione dell'esperto economico-finanziario di cui all'art. 10 del presente Avviso evidenzi il mancato rispetto di almeno uno dei parametri di cui all'art. 10 comma 2 lettere a) e b), sia nella fase ex ante che nella fase in itinere, il MIUR, rispettivamente, ammette i progetti all'agevolazione o consente la prosecuzione delle attività progettuali previo il rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale 593/2016. Nel caso in cui tale condizione non sia rispettata, il medesimo Soggetto beneficiario è escluso, nel caso di valutazione ex ante, o revocato, nel caso di valutazione in itinere, ai sensi del successivo art. 15.

2. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% dell'importo agevolato, ove richieste dal Soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.

Art. 15.

Revoche

1. Le agevolazioni concesse in favore dei soggetti beneficiari sono revocate dal MIUR in tutto o in parte, nei casi espressamente stabiliti dall'art. 15 del decreto ministeriale 593/2016.

2. In particolare, qualora in esito alle verifiche di cui all'art. 12, comma 2, l'esperto tecnico-scientifico rilevi uno svolgimento delle attività progettuali in misura inferiore al 20% rispetto alla tempistica dell'avanzamen-

to finanziario delle attività rappresentate nel cronoprogramma, il MIUR procede nella revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa, salvo i casi di forza maggiore non imputabili al Soggetto beneficiario.

Art. 16.

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande, a pena di esclusione, devono essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico Sirio (<http://roma.cilea.it/sirio>), a partire dalle ore 12 del 27 luglio 2017 e fino alle ore 12 del 9 novembre 2017.

2. Al medesimo indirizzo (<http://roma.cilea.it/sirio>) a far data dal 27 luglio 2017 è possibile registrare la propria utenza, consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico e scaricare lo schema di domanda, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. e i relativi allegati.

3. Le domande di partecipazione e la relativa documentazione allegata presentate difformemente dal presente Avviso saranno escluse.

4. Nella domanda di finanziamento, come sopra presentata, il soggetto capofila dovrà dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii., in nome proprio e per conto di tutti gli altri soggetti proponenti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 9 del presente avviso.

5. La domanda di finanziamento dovrà inoltre contenere le dichiarazioni relative all'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, alla regolarità del DURC e all'inesistenza di motivi ostativi alla contrattualizzazione con le pubbliche amministrazioni (antimafia) e, infine, al rispetto del requisito di cui all'art. 5, comma 8, del presente avviso.

6. Tutta la documentazione trasmessa al MIUR viene utilizzata esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente Avviso.

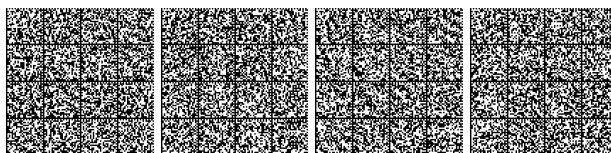
7. Il soggetto capofila, individuato ai sensi dall'art. 4, comma 8, del presente Avviso, deve fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari da parte del MIUR.

Art. 17.

Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente avviso è il dirigente dell'ufficio II - direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

2. Il presente avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.mior.it.



3. Al medesimo indirizzo (<http://roma.cilea.it/sirio>) a far data dal 27 luglio 2017 potranno essere inviate eventuali richieste di informazioni.

Roma, 13 luglio 2017

Il direttore generale: DI FELICE

AVVERTENZA:

Gli allegati 1 e 2 previsti all'art. 4, comma 10 lettere b e c, rispettivamente, sono riprodotti integralmente sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e consultabili dal seguente link:

<http://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-per-la-presentazione-di-progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale-nelle-12-aree-di-specializzazione-individuate-dal-pnr-2015-2020>

17A05224

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIRETTIVA 15 giugno 2017.

Rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità. (Direttiva n. 293).

A tutti gli enti proprietari e gestori di strade e autostrade;

A tutte le regioni;

Ai commissariati del Governo per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Alla presidenza della Giunta regionale della Regione Valle d'Aosta;

A tutte le associazioni di vettori e committenti;

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno;

A tutti gli organi di Polizia stradale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Premesso che a seguito delle modifiche operate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2013 sulle norme regolamentari concernenti la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, la Direzione generale per la sicurezza stradale del Dipartimento per i trasporti, gli affari generali e il personale di questo Dicastero ha emanato le direttive prot. n. 3911/2013, prot. n. 4214/2014 e prot. n. 3756/2015;

Considerato che a tutt'oggi continuano a persistere difformità applicative da parte degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 10, comma 6, del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), in riferimento a quanto disposto sia dall'art. 16, comma 1, del connesso regolamento di esecuzione e di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992), sia dall'art. 10, comma 10, del Codice stesso;

Considerato altresì che non sempre nelle istruttorie tese al rilascio delle autorizzazioni al transito di veicoli e trasporti eccezionali risultano verifiche circa la compatibilità degli schemi di carico previsti per lo specifico trasporto con le caratteristiche strutturali delle opere d'arte comprese nell'itinerario autorizzato, e che non sempre gli enti proprietari o concessionari di strade dispongono di complete e dettagliate conoscenze sulle caratteristiche strutturali delle opere d'arte comprese nelle strade da loro gestite;

Ritenuto opportuno, anche alla luce del recente crollo del cavalcavia della SP 49 sulla SS 36 nella Provincia di Lecco, richiamare l'attenzione di tutti i soggetti interessati su quanto disposto dall'art. 10, comma 10, del Nuovo Codice della strada, secondo il quale «l'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale»;

Ritenuto altresì utile rammentare i principali adempimenti previsti dalla normativa al fine di fornire agli Enti preposti e agli operatori del settore riferimenti procedurali certi che possano contribuire a superare la diffusa situazione di difficoltà nel rilascio delle citate autorizzazioni di cui all'art. 10, comma 6, del nuovo codice della strada, determinatasi a seguito del tragico evento di Lecco e lamentata da più parti;

Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 25 maggio 2017;

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

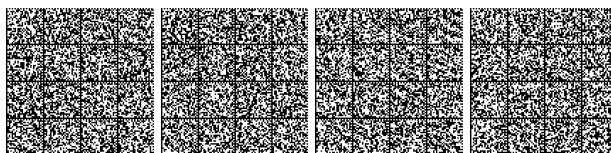
E M A N A

la seguente direttiva in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.

1) Catasto delle strade.

Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e di veicoli eccezionali di cui all'art. 10, comma 6, del Nuovo Codice della strada (nel seguito Codice), qualora non lo abbiano già fatto, devono istituire e pubblicare il catasto stradale della rete viaria di loro competenza, aggiornando i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della stessa, ivi comprese le caratteristiche di percorribilità da parte dei mezzi d'opera e tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni, con particolare riferimento alle eventuali opere d'arte, ai sensi dell'art. 226 del Codice, e degli articoli 20 e 401, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (nel seguito regolamento).

Nei casi in cui lungo la rete stradale dell'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali siano presenti opere d'arte, quali ad esempio cavalcavia stradali o ferroviari, che realizzano l'interferenza tra due infrastrutture per le quali la pro-



prietà delle strutture non coincide con la proprietà della sovrastruttura stradale, il medesimo ente dovrà richiedere ai proprietari e gestori delle strutture una generale indicazione di carico limite ammissibile per le stesse, in assenza o associato a specifiche prescrizioni di transito. La percorribilità dell'opera oltre tale limite dovrà essere puntualmente verificata dall'ente proprietario o gestore delle strutture sulla base dello schema di carico previsto trasmesso dall'ente preposto alla autorizzazione al transito.

Quanto sopra consente di poter verificare preventivamente, anche al soggetto che richiede l'autorizzazione, la fattibilità dei trasporti rientranti in una prima fascia di massa complessiva e/o di sagoma, nel rispetto della sicurezza della circolazione e della stabilità delle opere d'arte.

Per tale scopo gli enti proprietari e gestori di strade possono anche costituire elenchi di strade interessate da più frequenti transiti eccezionali, che non necessitano di specifiche e puntuali verifiche di sicurezza, in modo da orientare le scelte di itinerario da parte degli interessati.

Al fine di costituire un elenco delle strade interessate da frequenti transiti eccezionali su specifici percorsi e consentire agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni l'individuazione delle infrastrutture che necessitano di frequenti verifiche di sicurezza, in caso di richieste di autorizzazioni periodiche o multiple i committenti e le imprese di autotrasporto, anche tramite le associazioni di categoria del settore, comunicano i percorsi oggetto di tali richieste. In esito alla predetta individuazione gli enti autorizzanti attivano specifiche verifiche e controlli sulle infrastrutture interessate ai transiti, eventualmente avvalendosi, se ritenuto necessario, di enti di ricerca o istituti universitari.

Nelle more dell'istituzione del catasto, al fine di consentire il regolare esercizio dell'attività di trasporto, gli enti proprietari e gestori di strade sono tenuti a garantire l'ottimale espletamento delle procedure volte al regolare rilascio dei titoli autorizzativi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

2) Istruttoria preventiva.

L'art. 10, commi 9 e 10, del Codice, impone l'esecuzione di una accurata istruttoria, in riferimento alle caratteristiche del materiale trasportato, alle caratteristiche dei veicoli impiegati nel trasporto e alle caratteristiche delle strade interessate dal transito.

Trattasi di attività specialistica, che deve essere condotta da personale tecnico appositamente formato e addestrato, con specifico riferimento anche ai controlli da effettuare sulla documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione, e in particolare quella di cui all'art. 14, commi 3, 4 e 7 del regolamento.

Si richiama soprattutto l'attenzione sul fatto che, in caso di eccedenza di massa, quale che sia il tipo di autorizzazione, la stessa può essere rilasciata solo per masse complessive inferiori alla portata compatibile con le opere d'arte, anche nel caso quest'ultima risulti inferiore alla massa complessiva massima risultante dalla carta di circolazione dei veicoli.

In linea generale, con riguardo alle strade, sono pertanto autorizzabili solo masse eccezionali inferiori o uguali al carico massimo sopportabile in sicurezza dalla infrastruttura, ed in particolare rispetto alle opere d'arte.

Attenzione deve essere riservata alle masse massime previste dall'art. 10, comma 2, lettera b), del Codice, che deroga dal principio generale secondo il quale si ricorre al trasporto in condizioni di eccezionalità quando, per la massa o le dimensioni delle cose indivisibili da trasportare, non è possibile effettuarlo in condizioni ordinarie mediante i normali veicoli che rispettano i limiti di sagoma dell'art. 61 e quelli di massa dell'art. 62 del Codice.

Per determinate categorie merceologiche, quali blocchi di pietra naturale, prodotti siderurgici coils e laminati grezzi o elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, è infatti ammesso il trasporto in condizioni di eccezionalità di più unità o l'integrazione con generi della stessa natura merceologica che singolarmente non determinerebbero eccedenza dei limiti di sagoma e massa degli articoli 61 e 62 del Codice. In tal caso, se necessario, il carico dovrà essere congruamente ridotto, fino a ricondurre la massa complessiva del veicolo o complesso veicolare entro i limiti di portata dell'infrastruttura, rammentando che i valori di portata previsti dal citato art. 10, comma 2, lettera b), del Codice sono pur sempre i valori massimi autorizzabili.

Diversamente, dovranno essere individuati altri percorsi privi di opere d'arte che presentino limitazioni in ordine alla portata, oppure adottare specifiche misure per la tutela della strada come richiamate nel successivo punto 5.

Particolare attenzione a tale fine dovrà essere dedicata alle opere d'arte che sono state progettate e realizzate in passato per carichi mobili inferiori a quelli adottati nelle norme più recenti, o progettate per categorie di transito non compatibili con quello di veicoli o trasporti eccezionali per massa (ad esempio ponti di II categoria progettati secondo previgenti norme di progettazione), o che più in generale, per vetustà o per condizioni di degrado dovute a scarsa manutenzione o per altre cause, non consentono transiti eccezionali con adeguate condizioni di sicurezza.

A tale riguardo, e con riferimento a quanto indicato al punto 1 che precede, gli enti proprietari o gestori di opere d'arte asservite alla viabilità degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni devono tempestivamente comunicare a questi ultimi ogni limitazione di portata o impedimento, temporaneo o permanente, riguardanti tali opere.

Si rammenta che la richiesta di nulla osta ad altri enti proprietari di strade interessate dal transito è di competenza dell'ente autorizzante. In tal caso il rilascio del nulla osta presuppone l'espletamento di una analoga attività istruttoria, che non può essere legittimamente surrogata da dichiarazioni demandate al richiedente l'autorizzazione, in particolare quelle riferite alla idoneità dei manufatti e delle opere d'arte esistenti lungo le strade che sono interessate dal transito. Potrà essere eventualmente presa in esame documentazione tecnica presentata dal richiedente inerente l'idoneità di manufatti o opere d'arte sottoscritta da professionista abilitato.



Gli enti autorizzanti, in ogni caso, sono tenuti alla verifica di tutte le dichiarazioni e documentazioni prodotte dai richiedenti, ivi comprese quelle esplicitamente previste dall'art. 14, commi 6 e 8, del regolamento.

Ad istruttoria conclusa, nell'autorizzazione dovranno essere indicati esplicitamente i percorsi e gli elenchi di strade compatibili con il transito, evitando indicazioni generiche a «tutte le strade» della rete di competenza, a meno che questa nella sua interezza risulti compatibile con il veicolo o trasporto eccezionale che si intende autorizzare. Si potrebbe anche fare riferimento alle strade richieste nella domanda di autorizzazione con esclusione esplicita delle strade o tratti di esse non compatibili con il transito eccezionale da autorizzare. Si rammenta peraltro che l'indicazione del percorso è onere del richiedente l'autorizzazione al trasporto eccezionale, che deve espressamente elencare le strade interessate al transito e non avanzare richieste su intera rete. Cosa che può essere chiarita anche in corso di istruttoria.

Nel caso gli enti proprietari o gestori delle strade ritenessero che il percorso individuato dal richiedente l'autorizzazione, o quello previsto nella richiesta di nulla osta da parte di altri enti, non consenta il transito del veicolo o trasporto eccezionale con adeguate condizioni di sicurezza, dovranno individuare, anche avvalendosi di indicazioni del richiedente, un percorso alternativo su strade di loro proprietà o sotto la loro gestione, oppure, se tale percorso non sia individuabile entro la rete di competenza, invitare tempestivamente il richiedente alla ricerca di un percorso alternativo, e rinnovare la domanda di autorizzazione, operando in modo da rispettare i tempi di rilascio previsti dall'art. 14, comma 2, del regolamento.

Resta a carico del conducente o del responsabile della eventuale scorta l'obbligo di accertarsi che il transito del trasporto eccezionale per massa sulle opere d'arte non avvenga contemporaneamente ad altro trasporto eccezionale per massa, come prescritto dall'art. 16, comma 8, del regolamento.

In caso di richieste consecutive volte all'ottenimento dell'autorizzazione per il transito di veicoli o di trasporti eccezionali sulla medesima infrastruttura, che presentino le stesse caratteristiche di base, l'ente autorizzante, a seguito delle sue valutazioni sugli schemi di carico presentati e all'esame di compatibilità con le indicazioni di carico limite ammissibile fornite sulle strutture soggette al transito (con e senza specifiche prescrizioni di transito) imputerà le spese per sopralluoghi, accertamenti tecnici e opere di rafforzamento non provvisorie una volta sola al primo richiedente, a meno che non si tratti di richieste simili presentate contemporaneamente, nel qual caso gli oneri sono ripartiti tra i vari soggetti richiedenti.

Si precisa, inoltre, che qualora l'istruttoria preveda verifiche di diverso livello in relazione alla classe del manufatto e al transito eccezionale da autorizzare, i costi per la verifica più gravosa assorbono quelli per le verifiche meno gravose.

Al fine di semplificare gli adempimenti e consentire una migliore e più organica gestione del sistema delle autorizzazioni al transito dei veicoli e trasporti eccezionali, i soggetti che richiedono le autorizzazioni potranno avvalersi, a far data dalla sua implementazione, del sistema informatico inserito nella Piattaforma logistica nazionale.

3) Coordinamento tra enti.

L'art. 14, comma 1, del regolamento, prevede l'adozione di procedure telematiche e l'istituzione di sportelli unici per l'accettazione e la gestione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni, anche a fini di coordinamento e di scambio di informazioni; gli enti a ciò preposti sono pertanto formalmente invitati a dare piena attuazione alle suddette previsioni regolamentari, e ad adottare la massima uniformità nell'indicare le necessarie prescrizioni da rispettare durante il transito.

Il coordinamento si rende tanto più necessario in relazione al fatto che il transito può interessare tratti stradali aventi caratteristiche anche molto diverse tra loro, ovvero interessare opere d'arte con strutture di proprietà o di competenza di altri enti, e che ogni evento che si verifichi anche su uno solo di essi può avere ripercussioni su tutti gli altri interconnessi; da parte dei vari enti in coordinamento reciproco deve pertanto essere verificato che sulle tratte e sulle opere di competenza risultino assicurati comuni requisiti di sicurezza stradale.

Si rammenta inoltre che le rilevanti implicazioni di sicurezza stradale escludono l'applicazione del silenzio-assenso alle fasi della procedura autorizzativa, in particolare per quanto attiene al rilascio di nulla osta al transito da parte di enti proprietari o gestori di strade diversi da quello che autorizza il trasporto nel caso in cui non siano disponibili e pubblicate le indicazioni aggiornate di percorribilità di cui al precedente punto 1).

4) Prescrizioni.

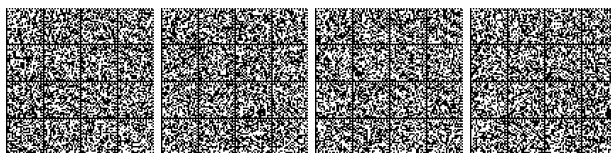
L'art. 16, comma 1, del regolamento indica, con elencazione esemplificativa e non esaustiva, le prescrizioni da imporre nell'autorizzazione ai fini della tutela del patrimonio stradale e della sicurezza della circolazione, ai sensi dell'art. 10, comma 10, del Codice.

Al riguardo si richiama l'attenzione sul fatto che possono essere imposti:

- a) particolari percorsi da seguire o da evitare;
- b) particolari limiti di velocità da rispettare;
- c) particolari modalità di marcia.

Tutto quanto sopra indicato potrà comportare periodi temporali, orari o giornalieri durante i quali la circolazione non è autorizzata, la necessità della scorta tecnica da parte di organi di polizia stradale o di personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis, del Codice, l'obbligo di comunicare preventivamente il transito all'ente che ha autorizzato il trasporto e agli organi di polizia stradale competenti per territorio.

In proposito si richiama l'attenzione sul fatto che l'imposizione della scorta tecnica, da prescrivere espressamente nell'atto autorizzativo, può rendersi necessaria, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 10, comma 9, del Codice e dall'art. 16, commi 2 e 3, del re-



golamento, anche nel caso di prescrizioni riguardanti modalità di circolazione che non possono essere attuate dal solo conducente del veicolo o trasporto eccezionale. Si pensi ad esempio al caso di prescrizione di marcia al centro della carreggiata su un'opera d'arte lungo una strada a doppio senso di circolazione, con una sola corsia per senso di marcia, che richiede l'arresto temporaneo della circolazione nel verso opposto a quello di marcia del trasporto eccezionale.

5) Tutela della strada.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 13, comma 8, del regolamento, qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, può essere prescritto un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali, da parte di personale dell'ente proprietario o gestore, o, in caso di impossibilità, da parte di idonea impresa esterna sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'ente.

Sono esclusi gli interventi di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli, che devono essere invece attuati dagli organi di polizia stradale o dal personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis, del Codice, anche se relativi al solo transito sulle opere d'arte a seguito di prescrizioni riguardanti la velocità e le modalità con le quali il medesimo deve essere effettuato.

I relativi oneri sono a carico del richiedente, così come quelli contemplati dall'art. 19 del regolamento, relativi alle spese per sopralluoghi, accertamenti tecnici ed eventuali opere di rafforzamento, in particolare nei casi di transito eccezionale per il quale non sono disponibili itinerari alternativi o non è possibile ridurre la massa.

Qualora ricorra la necessità di particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele dovrà essere attentamente valutato il rilascio di autorizzazioni di tipo periodico, anche in relazione alla necessità o meno di eseguire opere di rafforzamento permanenti, eventualmente optando per il rilascio di autorizzazioni singole o, se del caso, multiple, limitando il numero dei viaggi in base alle esigenze di tutela della infrastruttura.

È altresì importante che, almeno per i transiti eccedenti in massa i limiti generali di portata delle opere d'arte individuati ai fini del catasto delle strade, gli enti proprietari o gestori delle opere d'arte, ove diversi dagli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione, siano messi nelle condizioni di conoscere il numero annuo di transiti su ciascuna opera d'arte di competenza e valutare di conseguenza i riflessi delle sollecitazioni indotte sulla vita utile e sulla portata delle opere stesse.

Le informazioni di cui sopra devono essere acquisite dall'ente autorizzante, attraverso l'archivio delle autorizzazioni rilasciate previsto dall'art. 20 del regolamento, o dalle comunicazioni di transito prescritte ai sensi dell'art. 16, comma 1, dello stesso regolamento, e comunicate almeno annualmente all'ente proprietario delle opere d'arte interessate.

Infine, a prescindere dalle autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali, si richiama l'obbligo di installare la specifica segnaletica di limitazione alla massa dei veicoli ai sensi dell'art. 118 del regolamento, sia di preavviso che in corrispondenza delle opere d'arte per le quali si riscontrino effettivi limiti di portata inferiori alla massa massima consentita prevista dall'art. 62 del Codice.

Si raccomanda di attenersi alle indicazioni sopra fornite, assicurando l'equilibrata applicazione delle norme vigenti, e curando nel contempo di evitare prescrizioni inutilmente penalizzanti nella presunzione di una maggiore sicurezza.

Allo stesso modo si raccomanda agli organi di Polizia stradale, nello svolgimento dei propri compiti di istituto, di intensificare i controlli circa il rispetto delle norme che regolano il transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali e delle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.

Roma, 15 giugno 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2832

17A05280

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 giugno 2017.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agritec S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 27 ottobre 2016 dal Centro «Agritec S.r.l.», con sede legale in Via Giovenco, snc – 67058 San Benedetto dei Marsi (AQ);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari



effettuata in data 13 aprile 2017 presso il Centro «Agritec S.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 27 ottobre 2016, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Agritec S.r.l.», con sede legale in Via Giovenco, snc – 67058 San Benedetto dei Marsi (AQ), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree acquatiche;
Aree non agricole;
Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture forestali;
Colture medicinali ed aromatiche;
Colture ornamentali;
Colture orticole;

Colture tropicali;
Concia sementi;
Conservazione post-raccolta;
Diserbo;
Entomologia;
Microbiologia agraria;
Nematologia;
Patologia vegetale;
Zoologia agraria;
Produzioni sementi;
Vertebrati dannosi;
Attivatori coadiuvanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro «Agritec S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 13 aprile 2017.

2. Il Centro «Agritec S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2017

Il direttore generale: GATTO

17A05111



DECRETO 11 luglio 2017.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Studio Associato Agri-Consulting» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 9 settembre 2016 dal Centro «Studio Associato Agri-Consulting», con sede legale in via degli Arditi n. 19 - 67051 Avezzano (AQ);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 23 maggio 2017 presso il Centro «Studio Associato Agri-Consulting»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 9 settembre 2016, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Studio Associato Agri-Consulting», con sede legale in via degli Arditi n. 19 - 67051 Avezzano (AQ), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;
colture erbacee;
colture orticole;
diserbo;
entomologia;
nematologia.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro «Studio Associato Agri-Consulting» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 23 maggio 2017.

2. Il Centro «Studio Associato Agri-Consulting», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2017

Il direttore generale: GATTO

17A05112



DECRETO 11 luglio 2017.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 27 giugno 2016 dal Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.», con sede legale in via Scrimieri n. 26/A - 37129 Verona;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrati, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 9-10 dicembre 2016 presso il Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 27 giugno 2016, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.», con sede legale in via Scrimieri n. 26/A - 37129 Verona, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture orticole;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria.



Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8 del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 10 dicembre 2016.

2. Il Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2017

Il direttore generale: GATTO

17A05136

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Tulipano società cooperativa sociale», in Fabriano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Il Tulipano società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 526.488,52 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 745.276,13 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 219.965,13;

Considerato che in data 13 aprile 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Tulipano società cooperativa sociale», con sede in Fabriano (Ancona) (codice fiscale 01329660425) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Domenico Longarini (codice fiscale LNGDNC60D06D488D) nato a Fano (Pesaro Urbino) il 6 aprile 1960, ivi domiciliato, via Einaudi, n. 68.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

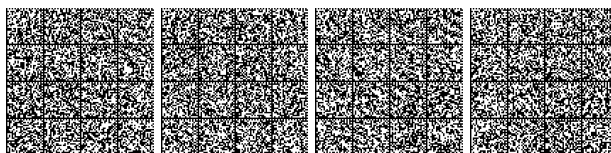
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

17A05139



DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «L.M.S. Società cooperativa», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Lega nazionale cooperative e mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «L.M.S. società cooperativa» con sede in Pomezia (RM) (codice fiscale 10672961009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Emanuele De Vita, nato a Colferro il 6 ottobre 1978 (codice fiscale DVTMNL78R06C858W), e ivi domiciliato in via Bruno Buozzi, n. 35.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05142

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «CO.GE.S.CO. Consorzio generale sviluppo fra cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

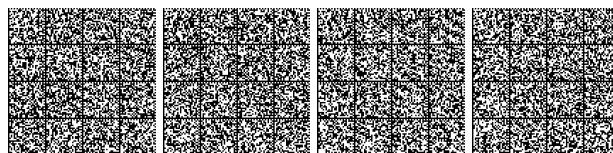
Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;



Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «CO.GE.S.CO. Consorzio generale sviluppo fra cooperative» con sede in Roma (codice fiscale 01273250561), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Guido, nato a Cosenza il 17 marzo 1955 (codice fiscale GDUMRA55C17D086S), domiciliato in Roma, via Flaminia, n. 342/B.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05143

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «Edil Selma società cooperativa a mutualità prevalente», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

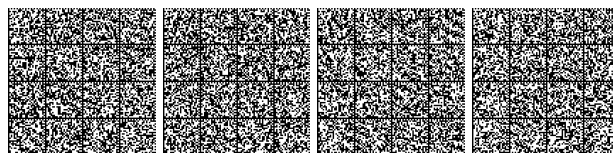
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;



Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Edil Selma società cooperativa a mutualità prevalente» con sede in Roma (codice fiscale 01816880999), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 (codice fiscale PTRNTN61L-13B506X), e domiciliato in Roma, via del Banco di Santo Spirito, n. 42.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05144

DECRETO 20 giugno 2017.

Scioglimento della «Faby Coop Società agricola cooperativa», in Frascati e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'Ufficio, che hanno confermato che la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico, in quanto la società non ha mai stipulato contratti di lavoro con i soci ed è attualmente composta da un unico socio;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

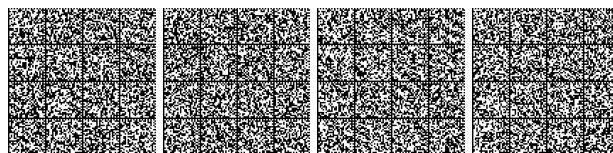
Decreta:

Art. 1.

La «Faby Coop Società agricola cooperativa» con sede in Frascati (RM) (codice fiscale 11311061003), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dr.ssa Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J), domiciliata in Roma, via Angelo Fava, n. 46/D.



Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05145

DECRETO 27 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di lavoro Nuova Italia società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Cooperative di lavoro Nuova Italia società cooperativa a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 690.715, si riscontra una massa debitoria di € 1.561.482,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.136.009,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata è stata restituita al mittente con la dicitura «sconosciuto» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile», pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa di lavoro Nuova Italia società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 05568891005) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Piselli, nato a Roma il 30 luglio 1970 (codice fiscale PSLFNC70L30H501T), e ivi domiciliato in viale dei Parioli, n. 74.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2017

Il Ministro: CALENDRA

17A05140

DECRETO 27 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pronto Italia società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Pronto Italia società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 63,00, si riscontra una massa debitoria di € 450.462,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 450.399,00;

Considerato che in data 12 marzo 2015 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata è stata restituita al mittente con la dicitura «trasferito» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data

25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile», pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Pronto Italia società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 02329740423) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Piselli, nato a Roma il 30 luglio 1970 (codice fiscale PSLFNC70L30H501T), e ivi domiciliato in viale dei Parioli, n. 74.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2017

Il Ministro: CALENDRA

17A05141

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017.

Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS S.p.a. e la società Autostrada dei Fiori P.A. e aggiornamento del piano economico finanziario. (Delibera n. 14/2017).

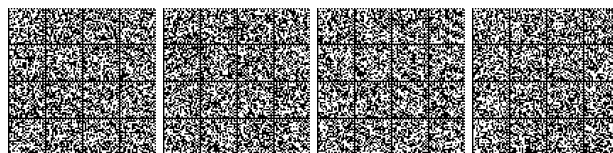
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovve-

ro ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano sottoposti al parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentito il NARS, istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996) e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e s.m.i.;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 18 (*Gazzetta Ufficiale* n. 231/2010), con la quale questo Comitato ha valutato favorevolmente, lo schema di convenzione unica tra Anas S.p.a. e la Società Autostrada dei Fiori p.A., sottoscritta il 2 settembre 2009 e approvata ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Vista la proposta di cui alla nota 12 febbraio 2016, n. 5656, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di atto ag-



giuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra Anas S.p.a. e la Società Autostrada dei Fiori p.A., dell'aggiornamento del relativo piano economico finanziario (PEF) e del piano finanziario regolatorio (PFR) e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 14 aprile 2016, n. 1940, e 6 giugno 2016, n. 9643, con le quali il MIT ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa;

Acquisito, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato decreto-legge n. 201/2011, il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) 9 giugno 2016, n. 2;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare, che:

la scadenza della concessione è fissata al 30 novembre 2021;

il periodo regolatorio è scaduto il 31 dicembre 2013 e che in data 27 settembre 2013, la società ha presentato al MIT una prima proposta di aggiornamento del PEF;

il 30 dicembre 2014 è intervenuto un protocollo d'intesa tra il MIT e la società concessionaria, con il quale è stato stabilito, in via provvisoria, un incremento tariffario per il 2015 pari all'1,5% e che tale variazione tariffaria è stata confermata con decreto interministeriale 31 dicembre 2014, n. 591;

con nota 3 marzo 2015, n. 2015, il MIT ha richiesto alla società concessionaria di predisporre una versione aggiornata di PEF, che sviluppasse «un piano degli investimenti compatibile con l'attuale scadenza naturale della concessione presentando, altresì, un adeguamento tariffario contenuto nella misura del 1,5% per anno» e che la società concessionaria ha trasmesso al MIT in data 8 giugno 2015 una versione aggiornata di PEF tenendo conto, nel rispetto dell'indifferenza finanziaria, del recupero del minor incremento tariffario assentito per il 2015;

- con nota 16 marzo 2016, n. 1480, il NARS ha richiesto al MIT di integrare la documentazione chiedendo chiarimenti, in particolare riguardo al periodo di riferimento per il calcolo del tasso risk free all'interno della formula del costo medio ponderato del capitale (WACC) e, con nota 25 maggio 2016, n. 2659, ulteriori chiarimenti in merito agli investimenti da remunerare con il parametro K, alla determinazione del capitale investito netto (CIN) e del saldo delle poste figurative nel periodo regolatorio e al valore di subentro;

il MIT, con note 14 aprile 2016, n. 1940 e 6 giugno 2016, n. 9643, ha fornito gli ulteriori chiarimenti richiesti;

il PEF prevede nel periodo regolatorio investimenti per circa 66 milioni di euro;

lo schema di atto aggiuntivo, che introduce nella Convenzione unica l'art. 2-bis, il quale prevede la progettazione preliminare di due nuovi importanti interventi: il nuovo svincolo e il casello di Vado Ligure e la variante di Sanremo alla Aurelia bis - svincolo di San Martino - Rampa;

il piano degli investimenti prevede l'inserimento di interventi improcrastinabili per innalzare la sicurezza dell'infrastruttura: adeguamenti sismici, mitigazione acustica, allargamenti piazzali e/o derivanti da un obbligo normativo;

l'arco temporale residuo del PEF e del PFR è pari a 8 anni (2014 - 2021);

il PEF proposto presenta un valore di subentro di circa 99 milioni di euro, non contemplato nel PEF vigente, inserito per garantire l'equilibrio economico-finanziario a seguito del calmieramento degli incrementi tariffari;

il tasso di congrua remunerazione del capitale investito, determinato con i criteri del «costo medio ponderato del capitale» (WACC), è stimato in 9,45%;

è intervenuto un significativo lasso di tempo tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF a questo Comitato da parte del MIT;

lo straordinario andamento dei tassi d'interesse BTP a 10 anni, avvenuta tra il 2011 e il 2016 con discesa da oltre il 7% a poco più dell'1%, influenza il cosiddetto tasso «risk free», incluso nel calcolo del WACC;

il calmieramento delle tariffe all'1,5% ha un'incidenza diretta sui ricavi previsti dal PEF;

Considerato che il NARS con il summenzionato parere n. 2/2016, si è pronunciato favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito all'atto aggiuntivo e relativi allegati;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

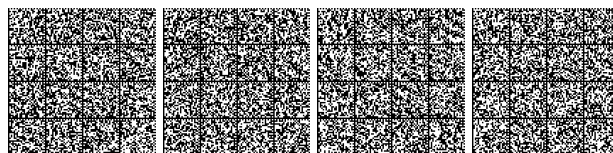
Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nella seduta del Comitato in questione, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella delibera;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espressamente evidenziato nella seduta del 10 agosto 2016 la necessità di tenere conto degli effetti sul WACC dell'andamento dei tassi di interesse e applicati criteri omogenei ai PEF delle concessioni autostradali esaminati tutti nella stessa seduta;

Considerato che questo Comitato ha ritenuto di condividere le indicazioni del suddetto Ministro e l'analisi del NARS, adottandole con il proprio parere espresso il 10 agosto 2016 e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE dell'11 novembre 2016, n. 5134;

Vista la comunicazione resa a questo Comitato in merito alla richiesta della Corte dei conti, formulata con nota n. 273 del 3 gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri espressi da questo stesso Comitato nella seduta del 10 agosto 2016;

Considerato che questo Comitato prende atto della comunicazione e ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza modificare il contenuto di tali pareri e adottando la numerazione progressiva dell'anno corrente, con esclusione dei pareri riferiti ad atti approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016;



Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e dei ministri e sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, è formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra Anas S.p.a. e la Società Autostrada dei Fiori p.A. e sul relativo PEF e PFR, nei termini di cui in premessa, con le raccomandazioni del NARS di cui al capitolo 4 del citato parere n. 2/2016, che qui si intende riportato e che costituisce parte integrante del parere espresso da questo Comitato, fatte salve le osservazioni che seguono.

Questo Comitato, valutate le considerazioni espresse dal NARS nell'ambito del citato parere n. 2/2016:

ritiene, in coerenza con quanto stabilito da questo Comitato in precedenti casi analoghi, che il costo medio ponderato del capitale (WACC) debba essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark degli ultimi 12 mesi antecedenti in data di presentazione del piano a questo Comitato piuttosto che antecedenti alla presentazione al MIT;

ritiene tuttavia opportuno raccomandare al MIT di valutare, nell'ambito del quadro regolatorio vigente, soluzioni che contemperino in modo ragionevole gli effetti del calo dei tassi di interesse sul WACC con l'esigenza di assicurare la sostenibilità dei PEF delle concessioni autostradali anche mediante l'applicazione di una componente aggiuntiva al WACC stesso, da individuarsi in sede di approvazione da parte del MIT di concerto con il MEF, sulla base di criteri articolati ed applicati omogeneamente al fine di controbilanciare un calo eccessivo del suddetto WACC (ad esempio, il volume degli investimenti previsti nel periodo regolatorio, l'incidenza del debito sulla struttura finanziaria della concessione, il livello tariffario applicato agli utilizzatori);

raccomanda, infine, di inserire la seguente clausola nell'atto aggiuntivo: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì, a questo Comitato flussi costanti e informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144».

Questo Comitato invita il MIT ad assicurare la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto del presente parere, nonché a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione dell'Atto aggiuntivo, che la stesura tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere di questo stesso Comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 957

ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI DEL NARS, CONTENUTE NEL CAPITOLO 4 DEL PARERE N. 2 IN DATA 9 GIUGNO 2016, RELATIVO ALLO SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IL 2 SETTEMBRE 2009 TRA ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADA DEI FIORI P.A.

Sotto il profilo economico-finanziario:

il WACC deve essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

le aliquote fiscali devono essere aggiornate alla normativa vigente;

il Ministero di settore deve motivare l'attribuzione del valore di 200 bps al concessionario per la stima del costo del debito (i.e. *Kd*) del WACC, così come previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 27/2013;

il parametro dell'inflazione per le annualità 2016-2018 deve essere adeguato alla variazione media dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (indice *NIC*) più recentemente rilevata e pubblicata dall'Istat con riferimento al periodo 1° luglio e 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria ovvero con riferimento al periodo 1° luglio 2014 e 30 giugno 2015; i Ministeri competenti in sede di riconoscimento dell'adeguamento tariffario annuale dovranno verificare l'adeguamento del valore dell'inflazione reale sopra definita all'ultima rilevazione dell'Istat precedente alla variazione tariffaria;

gli importi delle opere e i cronoprogrammi indicati rispettivamente nell'allegato K e devono essere allineati a quelli presenti nel Piano economico finanziario;

il Ministero di settore deve dare evidenza delle modalità di determinazione del saldo di poste figurative al 31 dicembre 2013;

il Ministero di settore deve specificare gli investimenti che hanno determinato la variazione regolatoria segnalata nel presente parere, motivando le condizioni di attuale soddisfazione dei requisiti per la remunerazione a tariffa;

sarebbe, inoltre, opportuno:

esplicitare quale sia il valore nonché l'utilizzo del Fondo di accantonamento di cui all'allegato P;

stralciare dall'allegato K il riferimento: «Ci si riserva inoltre la possibilità di sottoporre

all'approvazione del Concedente eventuali ulteriori interventi dettati da specifiche, e al momento imprevedibili, condizioni intervenute nel corso del presente quinquennio regolatorio.».

Date le prescrizioni sopra individuate, Ministero di settore dovrà provvedere all'adeguamento della dinamica tariffaria, perseguendo anche le finalità di un contenimento della medesima nei limiti dell'inflazione programmata, come peraltro proposto dal Ministero di settore medesimo.



Fatto salvo quanto sopra, con riferimento allo schema di atto aggiuntivo si premette che lo stesso non contiene alcuna clausola relativa alla disciplina del valore di subentro. Al riguardo, in presenza di un valore di subentro, si ritiene necessario inserire un'apposita clausola che disciplini tale fattispecie, anche con riferimento ai rapporti inerenti alla successione tra subentrante e il concessionario uscente.

Ciò detto, sempre con riferimento allo schema di atto aggiuntivo, si esprimono le seguenti peculiari prescrizioni:

all'art. 3, relativo agli obblighi del concessionario, inserire una clausola dal seguente tenore: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresì, al Comitato interministeriale per la programmazione economica flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999»;

stralciare l'art. 4 e, conseguentemente, aggiornare la numerazione degli articoli successivi;

all'art. 6.2, sostituire il comma 11.1bis dallo stesso introdotto nella Convenzione unica, con il seguente: «In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverrà entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 27 del 21 marzo 2013, si terrà conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi»;

all'art. 11, comma 1-ter, della Convenzione, introdotto dall'art. 6.2 dell'Atto aggiuntivo stralciare le parole «dell'ammontare del saldo delle poste figurative maturato al termine del periodo regolatorio precedente e dell'aggiornamento trasportistico»;

all'art. 12 sostituire le parole «nel decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.» con le seguenti: «nella normativa nazionale di rango primario»;

il Ministero di settore deve verificare la convenienza della previsione di cui all'art. 9 riguardante la «Rinuncia al contenzioso».

Tali conclusioni sono, tra l'altro, legate all'esigenza di coerenza con precedenti pareri resi dal NARS nn. 5, 8 e 9 del 2014, in occasione dei quali il Nucleo ha ritenuto che WACC dovesse essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto conto dell'intervento di fattori esogeni ed in particolare che è stato definito con apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto incidenza sulle clausole contrattuali e sui ricavi previsti dal PEF, nonché dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a oltre due anni nel caso di specie, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte del Concedente. Il NARS rappresenta, dunque, al Comitato interministeriale per la programmazione economica l'opportunità di rimettere al Ministero concedente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti di competenza circa l'impatto di tali fattori, contemperando la tutela della finanza pubblica, la salvaguardia dell'utenza e la realizzazione degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilità per il Ministero concedente di far pervenire, prima dell'esame in Comitato interministeriale per la programmazione economica, proposte integrative.

DELIBERA 3 marzo 2017.

Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS S.p.a. e Società Autostrada Ligure Toscana P.A. e aggiornamento del piano economico finanziario. (Delibera n. 15/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano sottoposti al parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentito il NARS istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996) e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e s. m. i.;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2010), con la quale questo Comitato ha valutato favorevolmente, lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrada Ligure Toscana p.A. sottoscritta il 2 settembre 2009 e approvata ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Vista la proposta di cui alla nota 12 febbraio 2016, n. 5656, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS S.p.A. e la Società Ligure Toscana p.A., dell'aggiornamento del relativo piano economico finanziario (PEF) e del piano finanziario regolatorio (PFR) e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 14 aprile 2016, n. 1940, e 6 giugno 2016, n. 9643, con le quali il MIT ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa;

Acquisito, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato decreto-legge n. 201/2011, il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) 9 giugno 2016, n. 3;

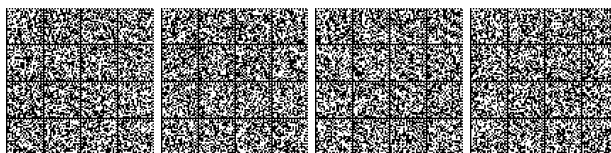
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare, che:

la scadenza della concessione è fissata al 31 luglio 2019;

il periodo regolatorio è scaduto il 31 dicembre 2013 e che in data 30 settembre 2013, la società ha presentato una prima proposta di aggiornamento del PEF;

il 30 dicembre 2014 è intervenuto un protocollo d'intesa tra il MIT e la società concessionaria, con il quale è stato stabilito, in via provvisoria, un incremento tariffario per il 2015 pari all'1,5% e che tale variazione tariffaria è stata confermata con decreto interministeriale 31 dicembre 2014, n. 591;

17A05255



con nota 3 marzo 2015, n. 1014, il MIT ha richiesto alla società concessionaria di predisporre una versione aggiornata di PEF, che sviluppasse «un piano degli investimenti compatibile con l'attuale scadenza naturale della concessione presentando, altresì, un adeguamento tariffario contenuto nella misura del 1,5% per anno» e che la società concessionaria ha trasmesso al MIT in data 8 giugno 2015 una versione aggiornata di PEF tenendo conto, nel rispetto dell'indifferenza finanziaria, del recupero del minor incremento tariffario assentito per il 2015;

con nota 16 marzo 2016, n. 1480, il NARS ha richiesto al MIT di integrare la documentazione chiedendo chiarimenti, in particolare riguardo al periodo di riferimento per il calcolo del tasso risk free all'interno della formula del costo medio ponderato del capitale (WACC) e, con nota 25 maggio 2016 n. 2659, ulteriori chiarimenti in merito agli investimenti da remunerare con il parametro K, alla determinazione del capitale investito netto (CIN) e del saldo delle poste figurative nel periodo regolatorio e al valore di subentro;

il MIT, con nota 6 giugno 2016, n. 9643, ha fornito i chiarimenti richiesti;

il PEF prevede nel periodo regolatorio investimenti per circa 220 milioni di euro;

lo schema di atto aggiuntivo modifica quanto previsto dalla Convenzione vigente, in relazione all'intervento di cui alla lettera c), (Allargamento a 3 corsie nel tratto S. Stefano Magra - Viareggio), stabilendo che «L'intervento di cui alla lettera c) non verrà completato con l'attuazione della terza corsia dinamica, in quanto lo stesso non risulta più funzionale all'attuale domanda di traffico», i risparmi derivanti dalla mancata realizzazione della terza corsia, pari a 114 milioni di euro, sono compensati non portando a remunerazione 138 milioni di nuove opere che la convenzione del 2009 prevedeva di remunerare con il parametro K e che i suddetti interventi sono: 34 nuove piazzole di emergenza nella tratta La Spezia - Viareggio, nuovo casello di Sarzana, nodo di Viareggio, miglioramento viabilità svincoli - Nuovo svincolo A12 - S.S.1 via Aurelia Sud, adeguamento funzionale viabilistico per il casello di Versilia;

l'arco temporale del PEF e del PFR è di 6 anni (2014-2019);

il PEF presenta un valore di subentro pari a circa 287 milioni di euro, con una riduzione di circa 27 milioni di euro rispetto alla convenzione vigente;

il tasso di congrua remunerazione del capitale investito, determinato con i criteri del «costo medio ponderato del capitale» (WACC), è stimato in 9,63%;

è intervenuto un significativo lasso di tempo tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF a questo Comitato da parte del MIT;

lo straordinario andamento dei tassi d'interesse BTP a 10 anni, avvenuta tra il 2011 e il 2016 con discesa da oltre il 7% a poco più dell'1%, influenza il cosiddetto tasso risk free, incluso nel calcolo del WACC;

il calmieramento delle tariffe all'1,5% ha un'incidenza diretta sui ricavi previsti dal PEF.

Considerato che il NARS con il summenzionato parere n. 3/2016, si è pronunciato favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito all'atto aggiuntivo e relativi allegati;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nella seduta del Comitato in questione, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella delibera;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espressamente evidenziato nella seduta del 10 agosto 2016 la necessità di tenere conto degli effetti sul WACC dell'andamento dei tassi di interesse e applicare criteri omogenei ai PEF delle concessioni autostradali esaminati tutti nella stessa seduta;

Considerato che questo Comitato ha ritenuto di condividere le indicazioni del suddetto Ministro e l'analisi del NARS, adottandole con il proprio parere espresso il 10 agosto 2016 e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE dell'11 novembre 2016, n. 5134;

Vista la comunicazione resa a questo Comitato in merito alla richiesta della Corte dei conti, formulata con nota n. 273 del 3 gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri espressi da questo stesso Comitato nella seduta del 10 agosto 2016;

Considerato che questo Comitato prende atto della comunicazione e ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza modificare il contenuto di tali pareri e adottando la numerazione progressiva dell'anno corrente, con esclusione dei pareri riferiti ad atti approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016;

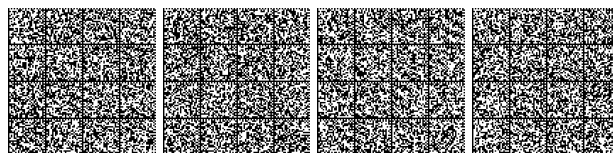
Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, è formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrada Ligure Toscana p.A. e sul relativo PEF e PFR, nei termini di cui in premessa, con le raccomandazioni



del NARS di cui al Capitolo 4 del citato parere n. 3/2016, che qui si intende riportato e che costituisce parte integrante del parere espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, fatte salve le osservazioni che seguono.

Questo Comitato, valutate le considerazioni espresse dal NARS nell'ambito del citato parere n. 3/2016:

ritiene, in coerenza con quanto stabilito da questo Comitato in precedenti casi analoghi, che il Costo medio ponderato del capitale (WACC) debba essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano a questo Comitato piuttosto che antecedenti alla presentazione al MIT;

ritiene tuttavia opportuno raccomandare al MIT di valutare, nell'ambito del quadro regolatorio vigente, soluzioni che contemperino in modo ragionevole gli effetti del calo dei tassi di interesse sul WACC con l'esigenza di assicurare la sostenibilità dei PEF delle concessioni autostradali anche mediante l'applicazione di una componente aggiuntiva al WACC stesso, da individuarsi in sede di approvazione da parte del MIT di concerto con il MEF, sulla base di criteri articolati ed applicati omogeneamente al fine di controbilanciare un calo eccessivo del suddetto WACC, (ad esempio, il volume degli investimenti previsti nel periodo regolatorio, l'incidenza del debito sulla struttura finanziaria della concessione, il livello tariffario applicato agli utilizzatori);

raccomanda, infine, di inserire la seguente clausola nell'atto aggiuntivo: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì, a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Questo Comitato invita il MIT ad assicurare la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto del presente parere, nonché a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione dell'Atto aggiuntivo, che la stesura tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere di questo Comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 958

ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI DEL NARS CONTENUTE NEL CAPITOLO 4 DEL PARERE N. 3 IN DATA 9 GIUGNO 2016, RELATIVO ALLO SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IL 2 SETTEMBRE 2009 TRA ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. (SALT).

Sotto il profilo economico-finanziario:

il WACC deve essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

le aliquote fiscali devono essere aggiornate alla normativa vigente;

il Ministero di settore deve motivare l'attribuzione del valore di 200 bps al concessionario per la stima del costo del debito (i.e. *Kd*) del WACC così come previsto dalla delibera del CIPE n. 27/2013;

il parametro dell'inflazione per le annualità 2016-2018 deve essere adeguato alla variazione media dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (indice *NIC*) più recentemente rilevata e pubblicata dall'ISTAT con riferimento al Periodo 1° luglio e 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria ovvero con riferimento al periodo 1° luglio 2014 e 30 giugno 2015; i Ministeri competenti in sede di riconoscimento dell'adeguamento tariffario annuale dovranno verificare l'adeguamento del valore dell'inflazione reale sopra definita all'ultima rilevazione dell'ISTAT precedente alla variazione tariffaria;

gli importi delle opere e i cronoprogrammi indicati rispettivamente nell'allegato K e M devono essere allineati a quelli presenti nel Piano economico finanziario;

il Ministero di settore deve dare evidenza delle modalità di determinazione del saldo di poste figurative al 31 dicembre 2013;

il Ministero di settore deve specificare gli investimenti che hanno determinato la variazione regolatoria segnalata nel presente parere, motivando le condizioni di attuale soddisfazione dei requisiti per la remunerazione a tariffa;

sarebbe, inoltre, opportuno:

esplicitare quale sia il valore nonché l'utilizzo del Fondo di accantonamento di cui all'Allegato P;

fornire una tabella che riporti le singole opere e i relativi importi per ciascun intervento facente parte della tratta S. Stefano Magra-Viareggio, specificando le fonti del risparmio di 114 milioni di euro sopra indicati, ed evidenze, giustificando, il calcolo dell'importo di 24 milioni di euro accantonati per i ritardi dovuti alla realizzazione della terza corsia dinamica;

stralciare dall'allegato K il riferimento: «Ci si riserva inoltre la possibilità di sottoporre all'approvazione del Concedente eventuali ulteriori interventi dettati da specifiche, e al momento imprevedibili, condizioni intervenute nel corso del presente quinquennio regolatorio.»

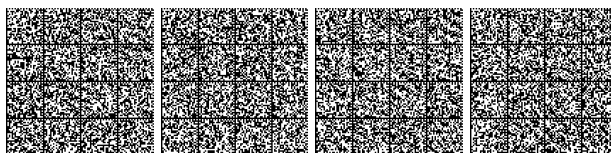
Date le prescrizioni sopra individuate, il Ministero di settore dovrà provvedere all'adeguamento della dinamica tariffaria, perseguendo anche le finalità di un contenimento della medesima nei limiti dell'inflazione programmata, come peraltro proposto dal Ministero di settore medesimo.

Fatto salvo quanto sopra, con riferimento allo schema di Atto aggiuntivo, si esprimono le seguenti considerazioni:

stralciare l'art. 3 e, conseguentemente, aggiornare la numerazione degli articoli successivi;

all'art. 5.2, sostituire il comma 11.1-*bis* dallo stesso introdotto nella Convenzione Unica, con il seguente: «In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverrà entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla Delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 27 del 21 marzo 2003; si terrà conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi;

all'art. 11, comma 1-*ter*, della Convenzione introdotto dall'art. 5.2 dell'Atto Aggiuntivo stralciare le parole «dell'ammontare del saldo delle poste figurative maturato al termine del periodo regolatorio precedente e dell'aggiornamento trasportistico»;



all'art. 11 sostituire le parole «nel decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.» con le seguenti: «nella normativa nazionale di rango primario»;

il Ministero di settore deve verificare la convenienza della previsione di cui all'art. 8 riguardante la «Rinuncia al contenzioso»;

inserire una clausola del seguente tenore: V soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresì, al ape flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999».

Tali conclusioni sono, tra l'altro, legate all'esigenza di coerenza con precedenti pareri resi dal NARS nn. 5, 8 e 9 del 2014, in occasione dei quali il Nucleo ha ritenuto che il WACC dovesse essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto conto dell'intervento di fattori esogeni ed in particolare che è stato definito con apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto incidenza sulle clausole contrattuali e sui ricavi previsti dal PEF, nonché dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a oltre due anni nel caso di specie, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte del Concedente. Il NARS rappresenta, dunque, al Comitato interministeriale per la programmazione economica l'opportunità di rimettere al Ministero concedente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti di competenza circa l'impatto di tali fattori, temperando la tutela della finanza pubblica, la salvaguardia dell'utenza e la realizzazione degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilità per il Ministero concedente di far pervenire, prima dell'esame in Comitato interministeriale per la programmazione economica, proposte integrative.

17A05256

DELIBERA 3 marzo 2017.

Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 7 novembre 2007 tra ANAS S.p.a. e la Società Autovie Venete P.A. e aggiornamento del piano economico finanziario. (Delibera n. 16/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano sottoposti al parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentito il NARS istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996) e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modifiche integrazioni;

Visto il decreto 11 luglio 2008 che ha dichiarato lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità per l'autostrada A4, nelle tratte Quarto d'Altino - Trieste e raccordo autostradale Villesse - Gorizia, fino al 31 dicembre 2009, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2008, n. 3702 ha nominato il

Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in qualità di commissario delegato per l'emergenza, poi prorogata al 31 dicembre 2014;

Vista la delibera 22 luglio 2010, n. 63, (*Gazzetta Ufficiale* n. 279/2010) con la quale questo comitato ha valutato favorevolmente, lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica tra ANAS S.p.a. e la Società Autovie Venete p.A., sottoscritta il 7 novembre 2007 ed approvata dall'art. 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2008 n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008 n. 101;

Vista la proposta di cui alla nota 12 febbraio 2016, n. 5656, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo comitato dell'esame dello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 7 novembre 2007 tra ANAS S.p.a. e la Società Autovie Venete p.A., dell'aggiornamento del relativo piano economico finanziario (PEF) e del piano finanziario regolatorio (PFR) e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 14 aprile 2016, n. 1940, e 6 giugno 2016, n. 9643, con le quali il MIT ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa;

Acquisito, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato decreto-legge, n. 201/2011, il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) 18 luglio 2016, n. 10;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare, che:

la scadenza della concessione è fissata al 31 marzo 2017;

nel mese di giugno 2014, la società ha presentato una prima proposta di aggiornamento del PEF;

il 30 dicembre 2014 è intervenuto il nuovo protocollo d'intesa tra il MIT e la società concessionaria, con il quale è stato stabilito, in via provvisoria, un incremento tariffario per il 2015 pari all'1,5%;

la società concessionaria con nota 5 agosto 2015 ha trasmesso al MIT una versione aggiornata del PEF;

con nota 16 marzo 2016, n. 1480, il NARS ha richiesto al MIT di integrare la documentazione chiedendo chiarimenti, in particolare riguardo al periodo di riferimento per il calcolo del tasso risk free all'interno della formula del WACC e, con nota 25 maggio 2016 n. 2659, ulteriori chiarimenti in merito agli investimenti da remunerare con il parametro K, alla determinazione del capitale investito netto (CIN) e del saldo delle poste figurative nel periodo regolatorio e al valore di subentro.

il MIT, con note 14 aprile 2016, n. 1940 e 6 giugno 2016, n. 9643, ha fornito i chiarimenti richiesti;

il PEF prevede nel periodo regolatorio investimenti per circa 380 milioni di euro; l'arco temporale del PEF e del PFR è di 27 mesi;

il PEF prevede un tasso risk free non in linea con l'interpretazione data in precedenza da questo comitato della delibera 21 marzo 2013 n. 27, (*Gazzetta Ufficiale* n. 120/2013) e un valore di subentro pari a circa 617



milioni di euro, pari al valore residuo del capitale netto regolatorio (circa 625 milioni di euro) al netto del saldo negativo di poste figurative di circa 8 milioni di euro;

il tasso di congrua remunerazione del capitale investito, determinato con i criteri del «costo medio ponderato del capitale» (WACC), è stimato in 8,23%;

è intervenuto un significativo lasso di tempo, pari a oltre due anni, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF a questo comitato da parte del MIT;

lo straordinario andamento dei tassi d'interesse BTP a 10 anni, avvenuta tra il 2011 e il 2016 con discesa da oltre il 7% a poco più dell'1%, influenza il cosiddetto tasso «risk free», incluso nel calcolo del WACC;

l'importanza strategica degli investimenti di rilevanza europea nell'ambito del cosiddetto «Piano Juncker»;

la prossimità della scadenza della concessione in data 31 marzo 2017 e del breve lasso di tempo, inferiore ad un anno, che intercorre tra il momento della valutazione di questo comitato e la scadenza della concessione medesima;

il fattore legato al calmieramento all'1,5 per cento del tasso di crescita delle tariffe, presente nella proposta in esame fino alla conclusione del periodo regolatorio, ha un'incidenza diretta sui ricavi previsti dal PEF, nonché dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a oltre due anni nel caso di specie, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF a questo comitato da parte del MIT;

Considerato che il NARS, con il summenzionato parere n. 10/2016, si è pronunciato favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito all'atto aggiuntivo e relativi allegati e ha rimesso a questo comitato la valutazione in merito all'ammissibilità del tasso di remunerazione del capitale investito proposto dal MIT;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nella seduta del comitato in questione, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella delibera;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espressamente evidenziato nella seduta del 10 agosto 2016 la necessità di tenere conto degli effetti sul WACC dell'andamento dei tassi di interesse e applicare criteri omogenei ai PEF delle concessioni autostradali esaminati tutti nella stessa seduta;

Considerato che questo comitato ha ritenuto di condividere le indicazioni del suddetto Ministro e l'analisi del NARS, adottandole con il proprio parere espresso il 10 agosto 2016 e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE del 11 novembre 2016, n. 5134;

Vista la comunicazione resa a questo comitato in merito alla richiesta della Corte dei conti, formulata con nota n. 273 del 3 gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri espressi da questo stesso comitato nella seduta del 10 agosto 2016;

Considerato che questo comitato prende atto della comunicazione e ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza modificare il contenuto di tali pareri e adottando la numerazione progressiva dell'anno corrente, con esclusione dei pareri riferiti ad atti approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016;

Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e dei ministri e sottosegretari di Stato presenti;

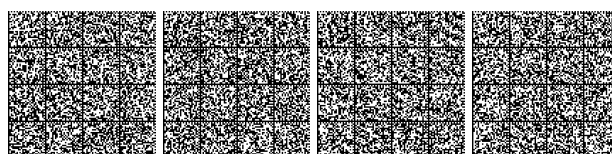
Delibera:

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, è formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 7 novembre 2007 tra ANAS S.p.a. e la Società Autovie Venete p.A. e sul relativo PEF e PFR, nei termini di cui in premessa, con le raccomandazioni del NARS di cui al capitolo 4 del citato parere n. 10/2016, che qui si intende riportato e che costituisce parte integrante del parere espresso dal comitato interministeriale per la programmazione economica nella parte successiva alle parole «Sotto il profilo economico-finanziario» a pagina 29 e fatte salve le osservazioni che seguono.

Questo comitato, valutate le considerazioni espresse dal NARS nell'ambito del citato parere n. 10/2016:

ritiene, in coerenza con quanto stabilito da questo comitato in precedenti casi analoghi, che il costo medio ponderato del capitale (WACC) debba essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione del piano a questo comitato piuttosto che antecedenti alla presentazione al MIT;

ritiene tuttavia opportuno raccomandare al MIT di valutare, nell'ambito del quadro regolatorio vigente, soluzioni che contemperino in modo ragionevole gli effetti del calo dei tassi di interesse sul WACC con l'esigenza di assicurare la sostenibilità dei PEF delle concessioni autostradali, anche mediante l'applicazione di una componente aggiuntiva al WACC stesso, da individuarsi in sede di approvazione da parte del MIT di concerto con il MEF, sulla base di criteri articolati ed applicati omogeneamente, al fine di controbilanciare un calo eccessivo del suddetto WACC, (ad esempio, il volume degli investimenti previsti nel periodo regolatorio, l'incidenza del debito sulla struttura finanziaria della concessione, il livello tariffario applicato agli utilizzatori).



raccomanda, infine, di inserire la seguente clausola nell'atto aggiuntivo: il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì, a questo comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Questo comitato invita il MIT ad assicurare la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto del presente parere, nonché a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione dell'atto aggiuntivo, che la stesura tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere di questo comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 951

ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI DEL NARS CONTENUTE NEL CAPITOLO 4 DEL PARERE N. 10 IN DATA 18 LUGLIO 2016, RELATIVO ALLO SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IL 7 NOVEMBRE 2007 TRA ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOVIE VENETE P.A.

Nelle riunioni del 17 giugno e del 18 luglio 2016 il NARS ha preso atto che il piano economico-finanziario oggetto del presente parere prevede un tasso risk free, nella formula del WACC, non perfettamente in linea con l'interpretazione della delibera n. 27/2013 fornita in merito dal nucleo medesimo e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il nucleo ha preso altresì atto della necessità di procedere celermente con l'aggiornamento, tenuto conto dei seguenti elementi peculiari della fattispecie in esame:

la proposta è stata inviata dal MIT al NARS e al Comitato interministeriale per la programmazione economica a febbraio 2016, per l'aggiornamento del periodo regolatorio 2014-2017 e quindi in prossimità della scadenza;

la necessità di dar corso agli investimenti come da ordinanza n. 306 del 23 giugno 2016 del commissario delegato all'emergenza traffico;

la necessità di reperire adeguati finanziamenti bancari;

la concessione in oggetto è in scadenza 31 marzo 2017 e, dunque, a meno di un anno dalla deliberazione del presente parere;

l'incremento tariffario oggetto della proposta all'esame prevede una tariffa calmierata all'1,5 per cento per le annualità residue del periodo regolatorio, 2016 e 2017, in linea con quanto già imposto al concessionario per il 2015.

Alla luce di tali peculiarità, il caso in esame non appare riuscire a garantire la piena applicazione della disciplina regolatoria vigente data la ravvicinata scadenza della concessione e l'atipica brevità della durata del periodo in esame (tre anni invece dei cinque ordinari). L'attuale aggiornamento non riuscirebbe infatti a produrre effetti se non per il futuro: derivando da ciò che non potranno essere correttamente valutati eventuali scostamenti tra quanto approvato e quanto effettivamente realizzato e remunerato al concessionario, proprio per l'esiguità del tempo che manca alla scadenza della concessione.

Appare inoltre opportuno, nel caso di specie, tenere conto di quanto previsto al riguardo dall'art. 178, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per il quale, con riferimento alle concessioni autostradali (per le quali la scadenza - avviene in un termine inferiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo), la procedura di gara per l'individuazione del nuovo concessionario deve essere indetta nel più breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di continuità tra i due regimi concessori,

A tal proposito NARS rileva che la gara per l'individuazione del nuovo concessionario potrebbe seguire disposizioni regolatorie diverse da quelle attualmente vigenti, secondo l'indirizzo delle autorità competenti. Ciò a conferma di quanto sopra rappresentato in ordine al breve termine che intercorre fino alla scadenza della concessione.

Alla luce delle considerazioni su esposte e tenuto conto che il PEF prevede la realizzazione di rilevanti investimenti per lo Sviluppo infrastrutturale del Paese (parte dei quali inseriti peraltro nel piano di investimenti Juncker), il NARS esprime parere favorevole sullo schema di atto aggiuntivo e relativo piano economico finanziario, rimettendo al Comitato interministeriale per la programmazione economica la valutazione in merito all'ammissibilità del tasso di remunerazione proposto dal Ministero di settore, a condizione che si tenga conto delle osservazioni formulate nel presente documento, che qui di seguito si sintetizzano.

Sotto il profilo economico-finanziario:

il Ministero di settore deve attestare la corretta imputazione degli investimenti eleggibili di remunerazione e il loro profilo temporale;

il Ministero di settore deve motivare l'attribuzione del valore di 200 bps al concessionario per la stima del costo del debito (i.e. *Kd*) del WACC, così come previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 27/2013;

gli importi delle opere e i cronoprogrammi indicati rispettivamente nell'allegato K e M devono essere allineati a quelli presenti nel piano economico finanziario.

Ciò detto, con riferimento allo schema di atto aggiuntivo, si esprimono le seguenti peculiari prescrizioni:

stralciare l'art. 4.1 e, conseguentemente, aggiornare la numerazione degli articoli successivi;

all'art. 5, sostituire il comma 11.1-*bis* dallo stesso introdotto nella convenzione unica, con il seguente: «In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverrà entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla Delibera CPE n. 27 del 21 marzo 2013, si terrà conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi»;

il Ministero di settore deve verificare la convenienza della previsione di cui all'art. 10 riguardante la «Rinuncia al contenzioso»;

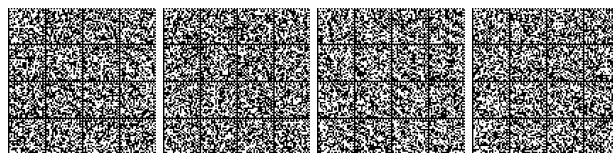
all'art. 13 sostituire le parole «nel decreto legislativo n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «nella normativa nazionale di rango primario»;

inserire una clausola del seguente tenore: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresì, al Comitato interministeriale per la programmazione economica flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1, della legge n. 144/1999»;

adeguare gli allegati tecnici alla scadenza della concessione al 31 marzo 2017.

Con riferimento agli investimenti inseriti nel piano economico-finanziario, il Ministero di settore deve verificare che gli stessi siano coerenti con il cronoprogramma e il quadro economico allegati all'atto convenzionale riscontrando, pertanto, l'ammissibilità degli stessi.

17A05257



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 luglio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1462
Yen	128,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,09
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,87755
Fiorino ungherese	306,05
Zloty polacco	4,208
Nuovo leu romeno	4,5598
Corona svedese	9,54
Franco svizzero	1,1012
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3558
Kuna croata	7,4111
Rublo russo	67,926
Lira turca	4,0511
Dollaro australiano	1,4637
Real brasiliano	3,6437
Dollaro canadese	1,4502
Yuan cinese	7,7591
Dollaro di Hong Kong	8,946
Rupia indonesiana	15259,36
Shekel israeliano	4,0675
Rupia indiana	73,7525
Won sudcoreano	1292,35
Peso messicano	20,12

Ringgit malese	4,9143
Dollaro neozelandese	1,5624
Peso filippino	58,087
Dollaro di Singapore	1,5672
Baht thailandese	38,581
Rand sudafricano	14,8359

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

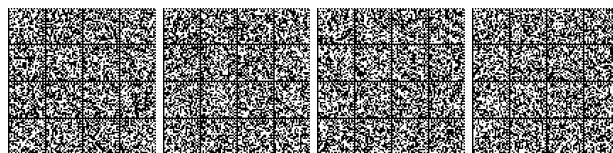
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A05299

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 luglio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1555
Yen	129,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,08
Corona danese	7,4371
Lira Sterlina	0,8878
Fiorino ungherese	306,2
Zloty polacco	4,2029
Nuovo leu romeno	4,56
Corona svedese	9,5658
Franco svizzero	1,1025
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3065
Kuna croata	7,4138





**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 20 luglio 2017**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1485
Yen	128,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,04
Corona danese	7,4367
Lira Sterlina	0,88718
Fiorino ungherese	305,77
Zloty polacco	4,21
Nuovo leu romeno	4,5655
Corona svedese	9,5678
Franco svizzero	1,1039
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3
Kuna croata	7,4103
Rublo russo	67,854
Lira turca	4,0652
Dollaro australiano	1,451
Real brasiliano	3,6166
Dollaro canadese	1,4487
Yuan cinese	7,776
Dollaro di Hong Kong	8,97
Rupia indonesiana	15314,67
Shekel israeliano	4,1033
Rupia indiana	74,01
Won sudcoreano	1291,52
Peso messicano	20,2035
Ringgit malese	4,9288
Dollaro neozelandese	1,5631
Peso filippino	58,428

Dollaro di Singapore	1,5738
Baht thailandese	38,653
Rand sudafricano	14,902

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A05302
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 21 luglio 2017**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1642
Yen	129,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,017
Corona danese	7,4368
Lira Sterlina	0,8961
Fiorino ungherese	305,37
Zloty polacco	4,2364
Nuovo leu romeno	4,5703
Corona svedese	9,6193
Franco svizzero	1,1051
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3315
Kuna croata	7,411
Rublo russo	68,6175
Lira turca	4,1138
Dollaro australiano	1,4699
Real brasiliano	3,6225
Dollaro canadese	1,4664
Yuan cinese	7,8798
Dollaro di Hong Kong	9,0902
Rupia indonesiana	15498,41
Shekel israeliano	4,1483
Rupia indiana	74,9045



Won sudcoreano	1302,31
Peso messicano	20,3761
Ringgit malese	4,9869
Dollaro neozelandese	1,565
Peso filippino	59,026
Dollaro di Singapore	1,5872
Baht thailandese	38,942
Rand sudafricano	15,0579

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A05303

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ziapam 5 mg/ml» soluzione iniettabile per cani e gatti.

Decreto n. 92 del 26 giugno 2017

Procedura decentrata n. NL/V/0180/001/DC.

Medicinale veterinario ZIAPAM 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Laboratoire TVM con sede in 57 rue des Bardines, 63370 Lempdes - Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Cenexi nello stabilimento sito in 52 rue Marcel et Jacques Gaucher - 94120 Fontenay sous Bois (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola con 6 fiale di vetro da 2 ml - A.I.C. n. 104625013.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: diazepam 5,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti, cani.

Indicazioni terapeutiche: nei gatti e nei cani:

per il trattamento a breve termine di disturbi convulsivi e spasmi muscolo-scheletrici di origine centrale e periferica.

Quale parte di un protocollo preanestetico o di sedazione.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente dopo l'apertura.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in copia unica non ripetibile.

Soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 e successive modificazioni. Tabella dei medicinali sezione D.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

Il presente estratto modifica il decreto n. 51 del 9 maggio 2014 che riportava un regime di dispensazione non corretto.

17A05166

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Frontline Combo» Spot-On gatti 3 pipette da 0.5 ml.

Estratto decreto n. 93 del 27 giugno 2017

Importazione parallela del medicinale veterinario.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale veterinario FRONTLINE COMBO Spot-On gatti 3 pipette da 0.5 ml, dal Portogallo, che deve essere messo in commercio con la denominazione e con le specificazioni di seguito indicate, e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Importatore: Società programmi sanitari integrati Srl, via G. Lanza 3 - 20121 Milano.

Confezione da commercializzare: «Frontline Combo» Spot-On Gatti 3 pipette da 0,5 ml.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105145015.

1 pipetta da 0,5 ml contiene:

Fipronil 50 mg;

(S)-Methoprene 60 mg.

Eccipienti: butilidrossianisolo (E320); butilidrossitoluene (E321); etanolo; polisorbato 80 (E433); polividone; etere monoetilico di dietilenglicole.

Specie di specie di destinazione: gatti e furetti.

Indicazioni terapeutiche:

gatti:

da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o associate a zecche e pidocchi masticatori;

elimina le pulci (*Ctenocephalides* spp.). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 4 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per 6 settimane dopo l'applicazione;

elimina le zecche (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Il prodotto ha un'attività nei confronti delle zecche persistente fino a 2 settimane (in base a dati sperimentali);

elimina i pidocchi masticatori (*Felicola subrostratus*).

Frontline Combo SPOT-ON GATTI può essere utilizzato nel programma per il controllo della dermatite allergica da Pulce (DAP).

furetti:

da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o associate a zecche;

elimina le pulci (*Ctenocephalides* spp.). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 4 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte;

elimina le zecche (*Ixodes ricinus*). Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente per 4 settimane (in base a dati sperimentali).

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina di PB Beltracchini s.r.l. - viale S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI)

Fiege Logistics Italia S.p.A. - via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: 3 pipette da 0.5 ml.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105145015.

Modalità di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

17A05167



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Program».

Con decreto n. 94 del 27 giugno 2017 è revocata, su rinuncia della ditta Elanco Italia S.p.a., via A. Gramsci n. 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Program 2,3 mg compresse - confezione da 6 - A.I.C. n. 100098019;

Program 2,3 mg compresse - confezione da 60 - A.I.C. n. 100098058;

Program 67,8 mg compresse - confezione da 6 - A.I.C. n. 100098021;

Program 67,8 mg compresse - confezione da 60 - A.I.C. n. 100098060;

Program 204,9 mg compresse - confezione da 6 - A.I.C. n. 100098033;

Program 204,9 mg compresse - confezione da 60 - A.I.C. n. 100098072;

Program 409,8 mg compresse - confezione da 6 - A.I.C. n. 100098045;

Program 409,8 mg compresse - confezione da 60 - A.I.C. n. 100098084;

Diclazuril Elanco - In tutte le sue confezioni - A.I.C. n. 104024.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05168

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Basilicata»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

Visto il vigente disciplinare di produzione della IGT dei vini Basilicata, come da ultimo modificato con il decreto 7 marzo 2014;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela dell'Aglianico del Vulture, per il tramite della Regione Basilicata, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata espressa la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Basilicata;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP del 7 giugno 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Basilicata»;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini indicazione geografica tipica «Basilicata»;

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche

ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BASILICATA»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. L'indicazione geografica tipica «Basilicata», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

bianco, anche nella tipologia frizzante e passito (Cat. Vino);

rosso, anche nella tipologia frizzante, novello e passito (Cat. Vino);

rosato, anche nella tipologia frizzante;

con la specificazione del nome di un vitigno, anche nella tipologia frizzante e, limitatamente ai rossi, anche nella tipologia novello.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei e/o in osservazione per la Regione Basilicata, ed iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

2. L'indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Basilicata (Allegato 2), con l'esclusione dei vitigni Aglianico e Montepulciano, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione di tali vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei e/o in osservazione per la Regione Basilicata fino a un massimo del 15%, di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Zona di produzione uve

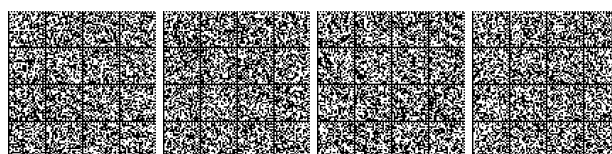
1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Basilicata» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Matera e Potenza, nella Regione Basilicata.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» bianco, rosso e rosato a tonnellate 20; per i vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione del vitigno a tonnellate 19.



3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Basilicata», seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 10,00 % per i bianchi;
- 10,50 % per i rosati;
- 10,50 % per i rossi.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

3. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.

4. Per le uve aromatiche destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Basilicata» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

«Basilicata» Bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Basilicata» Bianco frizzante:

spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, delicato, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Basilicata» Rosso:

colore: rosso rubino;
odore: complesso, fruttato;
sapore: armonico, secco, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Basilicata» Rosso frizzante:

spuma: fine ed evanescente;
colore: rosso rubino;
odore: fine, elegante;
sapore: delicato, da secco ad amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Basilicata» Rosso novello:

colore: rosso rubino con tonalità violacee;
odore: caratteristico, fruttato;

sapore: delicato, caratteristico, tenore zuccherino non superiore a 10 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Basilicata» Rosato:

colore: dal rosa tenue al rosa intenso;
odore: intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Basilicata» Rosato frizzante:

colore: dal rosato tenue al rosa intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: da secco ad amabile, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Basilicata» Rosso Passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Basilicata» Bianco Passito:

colore: giallo tendente all'ambra a seconda dell'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

2. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Art. 8.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Basilicata, caratterizzato da tre grandi unità morfologiche geologiche:

l'Appennino, la Fossa Bradanica e l'Avampaese Apulo.



La Basilicata è una regione prevalentemente montana e collinare, con il solo 10% del territorio occupato da pianure; il 34% circa del territorio regionale si trova al di sopra dei 700 m di altitudine e solo il 26% è al di sotto dei 300m di quota.

Dal punto di vista genetico i suoli della regione presentano un'elevata variabilità, per effetto della variabilità degli ambienti, e quindi dei fattori pedogenetici che hanno determinato la formazione e l'evoluzione degli strati pedologici.

All'interno dell'areale di produzione possiamo distinguere a grandi linee suoli: suoli di origine vulcanica soprattutto a nord, nell'area del Vulture e nei rilievi circostanti, sono di origine per lo più piroclastica e presentano sviluppate proprietà fisico-chimiche che conferiscono loro un'elevata fertilità.

Nell'area appenninica e nella fossa bradanica ritroviamo formazioni geologiche a litologia argillosa con consistente presenza di suoli a tessitura fine suoli e con grado di evoluzione differente.

Questi suoli presentano orizzonti superficiali di colore scuro per effetto dell'arricchimento in sostanza organica; questa caratteristica è indice di proprietà favorevoli, quali un buon livello di fertilità agraria e di attività biologica.

Nell'area sud della Regione e in Provincia di Matera sono prevalenti suoli dei rilievi collinari argillosi su depositi marini a granulometria fine, argillosa e limosa, e subordinatamente su depositi alluvionali e lacustri.

L'altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 200 e i 800 m s.l.m. con pendenza variabile e l'esposizione generale è orientata verso est e sud-est.

Il clima della regione rientra nell'area di influenza in parte del clima temperato e freddo, e in parte di quello mediterraneo; l'andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni rigidi.

Le precipitazioni medie annue, che variano con l'altitudine, vanno dai 529 mm di Recoleta (area litorale costiera metapontina) fino ai 2.000 di Lagonegro (area appenninica).

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 60% nel periodo autunno-inverno.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino «Basilicata».

La coltivazione della vite in Basilicata ha origini antichissime, testimonianza della sua presenza ci portano agli Enotri e poi ai Lucani antichi popoli che abitano l'Italia meridionale fin dal 1200 - 1300 a.C., infatti secondo gli storici l'Enotria era così chiamata per la qualità eccezionale del vino prodotto.

I Greci, alla fine del II millennio, iniziarono la colonizzazione dell'Italia meridionale dando origine a nuove comunità e promuovendo lo sviluppo del commercio con la madrepatria, le terre della Basilicata divennero sede di vie di comunicazione e di trasporto delle merci.

I Greci furono portatori di nuove conoscenze e si deve ad essi l'introduzione di nuove varietà e di notevoli trasformazioni nella coltura della vite.

I numerosi scritti di Plinio, Strabone, Virgilio, Marziale testimoniano la presenza di una viticoltura evoluta già presente in zona fin dal VII secolo a.C..

L'intero territorio regionale è disseminato di testimonianze e reperti di quell'epoca che documentano la presenza della vite e l'eccellente qualità dei vini ottenuti.

Oltre all'Aglianico del Vulture, vitigno più rinomato della regione bisogna ricordare una notevole quantità di vitigni a bacca bianca e nera, coltivati da sempre in tutti in regione e molto spesso conosciuti solo con nomi locali, che hanno sostenuto per tanto tempo un ruolo importante nella viticoltura regionale.

Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico sulla produzione dei vini prodotti in Basilicata da queste varietà coltivate risalgono alla «Statistica del Regno di Napoli» disposta da Gioacchino Murat nel 1811.

Nel 1887 si tiene a Potenza la prima mostra enologica in cui vengono presentati vini ottenuti da 30 differenti varietà coltivate.

Possiamo affermare, quindi, che la Basilicata è tra le più antiche regioni d'Italia a vocazione viticola; alla fine del secolo scorso venivano censite 154 diverse denominazioni di cultivar diffuse nei comuni della Basilicata.

- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area di produzione dove si sono naturalmente ambientati nel corso degli anni ed hanno presentato le migliori prestazioni dal punto di vista quantitativo e di resistenza alle malattie tipiche della vite.

- le forme di allevamento, i sistemi d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

- le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L'orografia collinare del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ad est sud est, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità. La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino «Basilicata».

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

La IGT «Basilicata» è stata riconosciuta con decreto ministeriale del 3 novembre 1995.

Il territorio della Basilicata ha poggato molto della sua economia enologica sulla produzione di vini frizzanti che costituiscono una forma di specializzazione dell'area che ha permesso di far conseguire agli operatori vitivinicoli rilevante notorietà.

La tradizionale produzione di vini frizzanti si ottiene da uve meno zuccherine in partenza e meno adatte alla produzione di spumante.

Questi vini venivano tradizionalmente prodotti perché destinati a soddisfare una domanda di mercato ben definita, complementare al consumo dei vini di buona struttura ed alta gradazione alcolica quali sono quelli della indicazione geografica protetta «Basilicata».

La tipica tecnica produttiva utilizzata per i vini frizzanti si basa essenzialmente su un'accurata scelta delle uve e precise tecniche di vinificazione che prevedono un arresto fermentativo più o meno precoce prima della ripresa di fermentazione in bottiglia.

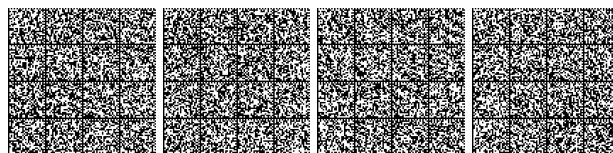
I vitigni maggiormente utilizzati per la produzione di questi vini sono: Aglianico del Vulture tra quelli a bacca nera e Moscato tra quelli a bacca bianca.

Art. 9.

Riferimenti alla struttura di controllo

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza, corso XVIII Agosto, 34 - 85100 - Potenza - Tel. 0971.412111 - fax 0971.412248 - e-mail info@pz.camcom.i Web: www.pz.camcom.it

La C.C.I.A.A. di Potenza è l'Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3) che effettua la verifica



annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettere *b)* e *c)*, ed all'art. 26, par. 1, del reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2012.

ALLEGATO 1

VITIGNI IDONEI ALLA COLTIVAZIONE E IN OSSERVAZIONE PER LA REGIONE BASILICATA

002 AGLIANICO N.
003 AGLIANICONE N.
009 ALEATICO N.
016 ASPRINIO BIANCO B.
019 BARBERA N.
032 BOMBINO BIANCO B.
033 BOMBINO NERO N.
042 CABERNET FRANC N.
043 CABERNET SAUVIGNON N.
062 CILIEGIOLO N.
069 CORTESE B.
079 FALANGHINA B.
081 FIANO B.
088 FREISA N.
092 GARGANEGA B.
098 GRECO BIANCO B.
130 MALVASIA BIANCA DI BASILICATA B.
139 MALVASIA NERA DI BASILICATA N.
146 MERLOT N.
150 MONTEPULCIANO N.
153 MOSCATO BIANCO B.
158 MULLER THURGAU B.
160 NEBBIOLO N.
193 PINOT BIANCO B.
194 PINOT GRIGIO G.
195 PINOT NERO N.
199 PRIMITIVO N.
205 REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.
218 SANGIOVESE N.
221 SAUVIGNON B.
231 SYRAH N.
232 TEROLDEGO N.
238 TRAMINER AROMATICO Rs.
244 TREBBIANO TOSCANO B.
252 VERDECA B.
266 AGLIANICO DEL VULTURE N.
298 CHARDONNAY B.
299 MANZONI BIANCO B.
467 GUARNACCINO N.

in osservazione:

013 ANSONICA B.
023 BELLONE B.
046 CALABRESE N.
056 CASTIGLIONE N.
099 GRECO NERO N.
101 GRILLO B.
127 MALBECH N.

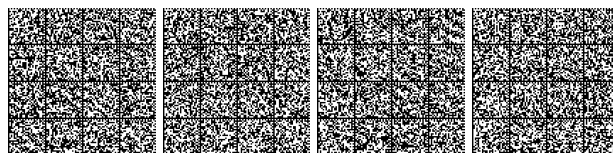
135 MALVASIA DI LIPARI B.
154 MOSCATO GIALLO B.
156 MOSCATO ROSA Rs.
163 NEGRO AMARO N.
168 NERO BUONO N.
183 PECORELLO B.
184 PECORINO B.
247 UVA DI TROIA N.
335 PETIT VERDOT N.
346 VIOGNER N.
402 PETIT MANSENG B.
455 MINUTOLO B.

ALLEGATO 2

VITIGNI IDONEI ALLA COLTIVAZIONE PER LA REGIONE BASILICATA

002 AGLIANICO N.
003 AGLIANICONE N.
009 ALEATICO N.
016 ASPRINIO BIANCO B.
019 BARBERA N.
032 BOMBINO BIANCO B.
033 BOMBINO NERO N.
042 CABERNET FRANC N.
043 CABERNET SAUVIGNON N.
062 CILIEGIOLO N.
069 CORTESE B.
079 FALANGHINA B.
081 FIANO B.
088 FREISA N.
092 GARGANEGA B.
098 GRECO BIANCO B.
130 MALVASIA BIANCA DI BASILICATA B.
139 MALVASIA NERA DI BASILICATA N.
146 MERLOT N.
150 MONTEPULCIANO N.
153 MOSCATO BIANCO B.
158 MULLER THURGAU B.
160 NEBBIOLO N.
193 PINOT BIANCO B.
194 PINOT GRIGIO G.
195 PINOT NERO N.
199 PRIMITIVO N.
205 REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.
218 SANGIOVESE N.
221 SAUVIGNON B.
231 SYRAH N.
232 TEROLDEGO N.
238 TRAMINER AROMATICO Rs.
244 TREBBIANO TOSCANO B.
252 VERDECA B.
266 AGLIANICO DEL VULTURE N.
298 CHARDONNAY B.
299 MANZONI BIANCO B.
467 GUARNACCINO N.

17A05138



ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

N.B. - A fianco di ciascun nominativo sono indicati luogo, data di nascita e data del decreto di conferimento

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

STRANIERI

(ART. 2)

Gran Cordone

Macri	S.E.	Mauricio	Tandil (Buenos Aires)	08/02/1959	02/05/2017
van Oranje-Nassau	S.M.	Willem Alexander Claus George	Utrecht	27/04/1967	19/06/2017

Cavaliere di Gran Croce

Awada	Sig.ra	Juliana	Villa Ballester	03/04/1974	02/05/2017
Malcorra	Sig.ra	Susana	Rosario	18/11/1954	02/05/2017
Zorreguieta	S.M.	Màxima	Buenos Aires	17/05/1971	19/06/2017

Grande Ufficiale

Martin	Maggior Generale	Joseph M.	Dearborn	29/12/1962	31/05/2017
--------	------------------	-----------	----------	------------	------------

NAZIONALI

(ART. 2)

Cavaliere di Gran Croce

Barbera	Prof.	Augusto Antonio	Aidone	25/06/1938	31/05/2017
Belloni	Amb.	Elisabetta	Roma	01/09/1958	01/06/2017
de Pretis	Prof.ssa	Daria	Cles	31/10/1956	31/05/2017
Modugno	Prof.	Franco	Roma	03/05/1938	31/05/2017
Prosperetti	Prof.	Giulio	Perugia	07/12/1946	31/05/2017
Sciarra	Prof.ssa	Silvana	Trani	24/07/1948	31/05/2017
Verri	Sig.	Giovanni Carlo	Borgosesia	15/06/1940	22/06/2017
Zanon	Prof.	Nicolò	Torino	27/03/1961	31/05/2017

Grande Ufficiale

Taurelli Salimbeni	Gen.B.	Andrea	Roma	11/01/1965	25/05/2017
--------------------	--------	--------	------	------------	------------

Commendatore

Libonati	Sig.	Francesco Antonio	Rotonda	02/12/1920	25/05/2017
Zecchel	Ing.	Bruno	Seraing	10/09/1940	06/06/2017

Ufficiale

Lampis	Sig.	Antioco	Sassari	01/09/1923	25/05/2017
--------	------	---------	---------	------------	------------

Cavaliere

Cerutti	Dott.	Lino	Valstrona	29/01/1941	01/06/2017
---------	-------	------	-----------	------------	------------



N.B. - A fianco di ciascun nominativo sono indicati luogo e data di nascita

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COLLOCATI ARIPOSO

(ART. 7)

Con decreti in data 2 giugno 2017

Cavaliere di Gran Croce

Alecci	Dott.	Francesco	Catania	20/10/1951
Di Mauro	Dott.	Luigi	Ariano Irpino	25/10/1950
Giuffré	Dott.	Santi	Termini Imerese	03/07/1951
Zanini	Gen.C.A.Dott.	Flavio	Poiana Maggiore	16/01/1952

Cavaliere

Giacomelli	Sig.ra	Clara	Vattaro	24/07/1952
------------	--------	-------	---------	------------

STRANIERI

(ART. 7)

Con decreti in data 20 aprile 2017

Cavaliere di Gran Croce

De Icaza Gonzalez	Amb.	Carlos Alberto	Beirut	15/02/1948
-------------------	------	----------------	--------	------------

Con decreti in data 3 maggio 2017

Cavaliere di Gran Croce

Abdelkefi	Sig.	Mohamed Fadhel	Tunisi	28/10/1970
Belkhodja	Dott.	Moez	Tunisi	01/04/1957
Demiris	Amb.	Themistoklis	Atene	02/11/1952
Elloumi Rekik	Sig.ra	Selma	Tunisi	05/06/1956
Jhinaoui	Sig.	Khemaies	Kairouan	05/04/1954
Kotzias	Sig.	Nikos	Atene	21/12/1950
Pavlopoulou	Sig.ra	Vlasia	Vrachati Corinthias	07/04/1950
Sinaoui	Amb.	Moez Eddine	Carthage	14/10/1965
Yennimatas	Amb.	Georges	Pireo	27/08/1945

Grande Ufficiale

Balta	Sig.ra	Aglaia	Atene	06/03/1960
Ben Garrach	Sig.ra	Saida	Mahdia	23/04/1966
Guefrech	Sig.	Firas	Gabès	02/10/1980
Koika	Sig.ra	Catherine	Kiato	22/03/1959
Mavroidis	Amb.	Petros	Pireo	09/04/1954



Mradaa	Sig.	Raouf	Zaghouan	01/01/1967
Petrovas	Sig.	Anastasios	Atene	23/02/1953
Rizos	Sig.	Sotirios	Atene	15/01/1948
Sgouropoulos	Sig.	Antonios	Atene	10/03/1963

Commendatore

Ben Abid	Sig.	Mohamed Ali	Tunisi	22/12/1965
Ben Khedher	Sig.	Nabil	Tunisi	17/01/1969
Bouguezzi	Sig.	Ridha	Sousse	03/08/1958
Linardakis	Sig.	Simeon	Atene	04/06/1973
Mami	Sig.	Mondher	La Marsa	16/04/1942
Vlaikou	Sig.ra	Eleonora	Atene	08/10/1959

Ufficiale

Theodoropoulou	Sig.ra	Evangelia	Atene	11/12/1980
----------------	--------	-----------	-------	------------

Con decreti in data 2 giugno 2017

Cavaliere di Gran Croce

Al Lozi	S.E.	Zaid	Amman	21/05/1963
Elorza Cavengt	S.E.	Francisco Javier	Madrid	17/10/1945
Lee	S.E.	Yong-joon	Jincheon-gun	13/11/1956

Grande Ufficiale

Wolff	Avv.	Rupert	Salisburgo	16/05/1957
-------	------	--------	------------	------------

NORMALI

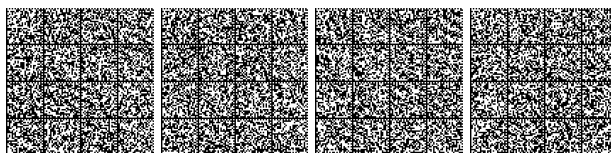
Con decreti in data 2 giugno 2017

Cavaliere di Gran Croce

Basilone	Dott.ssa	Paola	Napoli	21/01/1953
Carpanelli	Prof.Arch.	Franco	Livorno	09/07/1923
Forieri	Dott.	Ettore	Viterbo	06/06/1943
Mancini	Prof.	Marco	Roma	25/11/1957
Martucci di Scarfizzi	Avv.	Arturo	Napoli	19/08/1947
Masera	Prof.	Giuseppe Angelo	Busto Arsizio	16/09/1937
Pagano	Dott.ssa	Carmela	Amendolara	05/12/1952

Grande Ufficiale

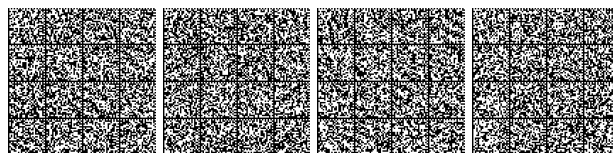
Abbenante	Gen.Isp.Dott.	Domenico	Avellino	18/02/1956
Cavaliere	Gen. C. d'A.	Sabino	Atripalda	10/04/1953
Dara	Maestro	Enzo	Mantova	13/10/1938
De Michele	Amm.Isp.Dott.	Domenico	Messina	13/01/1952
Galtieri	Dott.	Claudio	Roma	01/01/1947
Garrucciu	Dott.	Giovanni	Sassari	30/01/1954



Greco	Gen.B.Dott.	Francesco	Roma	04/05/1967
Lenzi	Prof.	Andrea	Bologna	20/04/1953
Marceca	Prof.Dott.	Giuseppe	Trapani	10/06/1951
Marinelli	Sig.	Diviso	Genga	22/08/1917
Masiello	Gen.D.Dott.	Carmine	Casagiove	28/06/1963
Nastasi	Dott.	Salvatore	Bari	14/05/1973
Navarra	Avv.	Tommaso	Teramo	12/06/1967
Paiusco	Dott.	Gianni Alberto	Verona	04/12/1938
Pedrollo	Sig.	Lovanio	Arcole	19/10/1943
Quirico	Ing.	Giovanni Battista	Valfenera	11/11/1947
Scotti	Geom.	Carmine	Nola	14/08/1951
Tuppini	Dott.	Luigi	Zevio	20/06/1937
Vicari	Sig.	Placido	Dolo	25/01/1938
Zafarana	Gen.D.	Giuseppe	Piacenza	02/05/1963

Commendatore

Abratis	Dott.	Fabrizio	Roma	05/05/1965
Accomasso	Sig.	Lorenzo	La Morra	29/12/1933
Apruzzese	Dott.	Antonio	Foggia	04/12/1954
Apruzzese	Sig.	Gerardo Antonio	Gallinaro	30/12/1942
Barberi	Ing.	Pier Luigi	Roma	07/08/1942
Bertazzini	Prof.	Pier Franco	Asti	05/01/1921
Bertozzi della Zonca	Col.Dott.	Andrea	Trieste	02/02/1960
Boito	Sig.	Luigino	Belluno	17/09/1946
Cavallaro	Sig.	Marco	Firenze	30/06/1945
Cerea	Sig.	Francesco	Bergamo	19/08/1966
Cerracchio	Dott.	Francesco	Napoli	20/04/1943
Cianciulli	Geom.	Guido	Isola di Capo Rizzuto	18/10/1959
Cipollini	Dott.ssa	Vincenzina	Ascoli Piceno	16/10/1951
Coccia	Dott.	Giuseppe	Arnara	07/01/1953
Colarusso	Dott.	Camillo	Atripalda	25/03/1945
Coppola	Dott.	Michele	Torino	15/09/1973
Costa	Dott.ssa	Rosina	Roma	09/12/1963
Dalla Mora	Sig.	Sergio	Jesolo	27/07/1938
Di Lena	Sig.	Luigino	Paluzza	20/09/1942
Domenicali	Ing.	Claudio	Bentivoglio	03/11/1965
Fiordi	Rag.	Miro	Sondrio	20/11/1956
Galeone	Dott.ssa	Paola	Taranto	05/08/1961
Gaudio	Prof.	Eugenio	Cosenza	15/09/1956
Gazzotti	Dott.ssa	Lucia	Bologna	05/12/1957
Grassi	M.llo Capo Dott.	Marco	Bari	28/05/1969
Lanzetta	Maestro	Giuseppe	Montecorvino Rovella	05/10/1960
Libertini	Gen. B. Avv.	Domenico	Napoli	07/10/1954
Littamè	Sig.	Giuseppe	Terrassa Padovana	26/04/1945
Macilenti	Dott.	Massimiliano	Roma	04/11/1964
Mancini	Dott.	Gualberto	Teramo	11/07/1957
Manetti	Sig.	Niccolò	Firenze	21/11/1971
Mansi	Sig.ra	Antonella	Siena	28/04/1974
Manzione	Avv.	Antonella	Forino	31/07/1963
Mattioli	Sig.	Ercole	Terni	16/10/1941
Mazza	Dott.	Alessandro	Roma	03/09/1940
Medaglia	Dott.	Fausto	Roma	15/07/1939



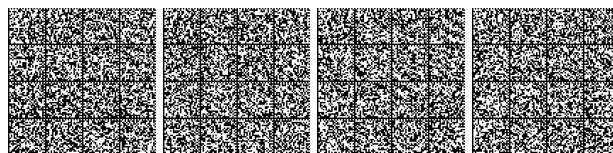
Merlino	Sig.	Renato	Roma	26/05/1936
Messina	Dott.ssa	Licia Donatella	Piazza Armerina	01/01/1960
Molteni	Dott.	Alcide Palmiro	Rovagnate	18/06/1952
Morselli	Geom.	Giuseppe	Castel d'Ario	22/09/1944
Novara	Sig.	Renzo	Borgo Val di Taro	12/04/1927
Oliveti	Dott.	Alberto	Roma	02/08/1953
Padovan	Dott.	Gilberto	Arcugnano	16/11/1956
Pandiscia	Avv.	Antonello	Avellino	11/08/1965
Pettinari	Magg.Dott.	Maurizio	Roma	06/05/1960
Pino	Dott.	Raffaele	Sant'Angelo in Lizzola	17/03/1935
Polcelli	Dott.	Domenico	Arce	22/08/1951
Reccia	Col.Dott.	Giovanni	Grumo Nevano	26/01/1967
Rocca	Dott.	Gianfelice Mario	Milano	02/03/1948
Sassu	Dott.	Giuseppe	Sassari	04/08/1968
Silvestri	Sig.	Giuseppe	Nettuno	03/01/1934
Simoni	Sig.	Aldo	Viterbo	14/10/1959
Turri	Sig.	Carlo	Anagni	06/10/1936
Valensise	Dott.	Bruno	Roma	29/12/1970
Varasi	Sig.	Pietro	Milano	26/05/1938
Vuono	Dott.	Vincenzo	San Donato di Ninea	04/01/1959
Zamboni	Prof.	Paolo	Ferrara	25/03/1957
Zuffa	Prof.ssa	Grazia	Piasco	08/08/1945

Ufficiale

Allotta	Prof.Ing.	Benedetto	Agrigento	14/01/1963
Amato	Avv.	Alessandro	Bari	27/09/1968
Annunziata	Sig.	Francesco	Bari	17/10/1961
Balsemin	Sig.	Mirko Lucio	Arzignano	12/12/1956
Barion	Sig.	Luigi Roberto	Arqua' Polesine	07/10/1947
Belcuore	Luogotenente	Vito	Salve	08/12/1956
Bernabei	Col.Dott.	Fulvio	Pescara	23/08/1962
Bianco	Sig.	Angelo	Dronero	02/08/1941
Bramante	Magg.	Guido	Pavia	16/11/1965
Campanaro	Dott.	Michele	Matera	17/03/1962
Capozzi	Sig.	Alfredo	Forino	27/03/1949
Capuano	Sig.	Marcellino	Anzano di Puglia	29/04/1920
Carletto	Luogotenente	Mauro	Santhia'	29/12/1957
Carvelli	M.A. s.UPS	Francesco	Roma	20/01/1968
Cenedella	Rag.	Roberto	Udine	30/03/1960
Centrella	M.A. s.UPS	Salvatore	Avellino	08/01/1970
Cerno	Dott.			
	M.A. s.UPS	Valentino	Udine	02/12/1969
Cesarano	Dott.			
	Sig.	Raffaele	Spinea	16/08/1960
Chiappe	Dott.ssa	Maria Francesca	Cagliari	03/10/1962
Ciarfera	Gen.B.Dott.	Enrico Carmine	Nardo'	15/07/1954
Cicala	Dott.	Gianfranco Pompeo	Milano	01/02/1947
Cioffi	Sig.	Antonio	Cervinara	28/05/1952
Cipriani	Sig.	Giuseppe	Rodi Garganico	10/10/1937
Cocchi	Sig.	Ildebrando	Parma	18/06/1939
Conte	Col.Dott.	Mauro	Roma	25/12/1965
Coppola	Col.Dott.	Giuseppe	Castellammare di Stabia	16/07/1970
Coppola	Dott.	Antonio	Napoli	15/07/1944



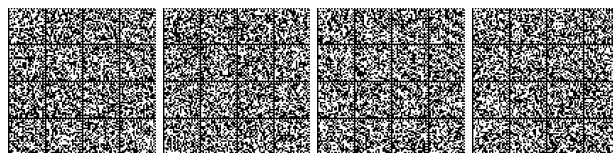
Crugliano	Sig.	Pasquale	Crotone	10/07/1957
D'Ambrosio	Col.Dott.	Raffaele	Casagiove	24/10/1959
D'Ambrosio	Dott.ssa	Tania	Roma	30/04/1964
D'Amico	Sig.	Fortunato	Santa Lucia del Mela	01/09/1951
D'Andrea	Dott.	Alfonso	Mugnano del Cardinale	15/03/1934
D'Antuono	Dott.	Mario	Angri	16/11/1954
De Chiara	M.llo Capo Dott.	Franco	Salerno	30/03/1974
De Pietro	Luogotenente	Emidio	Roccabascerana	04/01/1963
Del Marco	Rag.	Gino	Cravagliana	29/02/1944
D'Elia	Col.Dott.	Cosimo	Francavilla Fontana	01/08/1968
Di Gregorio	Col.Dott.	Ernesto	Novara	22/11/1963
Di Sabatino	Dott.	Giuseppe	Caracas	01/09/1962
Ercolano	Brig. Capo	Carlo	Maddaloni	14/10/1960
Fazi	Dott.	Giovanni	Gioia dei Marsi	18/01/1961
Festucci	Geom.	Carlo Alfredo	Genova	08/07/1948
Filannino	Dott.	Savino	Barletta	11/07/1963
Forno	Sig.	Mauro	Zimone	24/03/1942
Fortunato	Primo Mar. Lgt.	Fabio	Roma	13/10/1964
Fracaros	Sig.	Adelino	Aquileia	07/04/1937
Franconetti	Sig.	Mario	Veroli	08/05/1945
Gagliardi	Sig.	Marcello	Pescara	31/08/1940
Gennaro	M.llo A. Dott.	Salvatore	Messina	05/10/1966
Giudice	Sig.	Marcello	Castrignano del Capo	29/04/1951
Giuranno	Ten.Col.Dott.	Corradino	Taviano	14/05/1961
Gosciu	Col.Dott.	Francesco	Nuoro	10/06/1963
Iannazzo	Sig.	Leonardo	Lamezia Terme	15/11/1938
Iorio	Magg.Dott.	Aldo	Santa Maria Capua Vetere	10/05/1960
Iuliani	Dott.	Salvatore	Castelfranci	23/06/1951
La Candia	Geom.	Giovanni	Molfetta	12/06/1950
La Gala	Col.Dott.	Canio Giuseppe	Corato	03/04/1967
Laganà	Sig.	Giuseppe	Mantova	26/11/1959
Lallo	Col.	Luigi	Avellino	23/12/1955
Lanzi	Sig.	Egidio	Alseno	07/09/1931
Lavorini	Rag.	Giorgio	Massa e Cozzile	05/05/1941
Leone	Sig.	Donato	Montescaglioso	19/09/1954
Leonesi	Dott.	Dino	Comano terme	12/10/1943
Lorenzon	Sig.	Rino	Ponte di Piave	26/11/1931
Mangiacapre	V.Brig.	Giovanni	Cesa	02/05/1972
Maranzana	Sig.ra	Mariangela in arte Giò Ferrante	Torino	06/07/1942
Marzo	Rag.	Teodoro	San Pietro Vernotico	21/01/1959
Masera	Geom.	Guido	Torino	07/11/1968
Minio	Sig.	Carmelo	Palermo	21/01/1957
Minola	Dott.	Mario	Novara	13/05/1958
Mongiu	Prof.ssa	Maria Antonietta	Pattada	24/07/1949
Montana	Sig.	Paolo	Roma	14/10/1954
Monteferri	Dott.	Claudio	Roma	05/07/1964
Morganti	Sig.	Cesare	Lussemburgo	05/11/1972
Motta	Prof.	Antonio	San Marco in Lamis	13/09/1946
Mottola	Magg.Dott.	Salvatore	Lusciano	28/12/1973
Netto	Sig.	Antonio	Montebelluna	22/12/1972
Orsitto	Dott.	Eugenio	Lucera	28/09/1952
Paesini	Sig.	Werter	Santarcangelo di Romagna	03/10/1922



Palermo	Geom.	Angelo	San Cataldo	14/11/1955
Petralia	Luogotenente	Mario	San Pietro Clarenza	01/04/1961
Petroccione	Dott.	Flavio	Fontanarosa	07/05/1960
Picciarelli	Sig.	Giovanni	Napoli	22/03/1941
Poggi	Maestro	Ennio	Casteggio	18/01/1942
Procopio	Sig.	Domenico	Stefanaconi	07/10/1937
Riccioli	Sig.	Roberto Pietro	Catania	09/05/1938
Rigotti	Dott.	Gino	Zevio	09/06/1944
Rizzuti	Sig.	Carlo	Amantea	15/04/1954
Romano	Ing.	Corrado	Molfetta	18/01/1960
Rosato	M.llo Capo Dott.	Adelio Francesco	Sulmona	31/01/1971
Russo	Col.Dott.	Salvatore	Catanzaro	06/04/1967
Segneri	Luogotenente Dott.	Teodoro	Losanna	24/09/1964
Sorano	Sig.	Gaetano	Eboli	19/02/1959
Sorgonà	Dott.	Pasquale	Roma	23/04/1965
Soverino	Sig.	Vincenzo	Guardavalle	25/07/1957
Spinello	Sig.	Francesco	Adria	09/02/1943
Spugnini	Sig.	Egidio	Urbania	16/11/1945
Tassetto	Geom.	Paolo	Oderzo	20/04/1959
Valente	Dott.	Michele	Bisceglie	14/03/1962
Vasaturo	Col.Dott.	Pasquale	Terni	28/05/1964
Volpe	Sig.	Nicolino	Savignano Irpino	16/12/1920
Zampiero	Dott.	Mauro	Tortona	20/01/1962
Zanacchi	Sig.	Giovanni	Trovo	03/09/1922
Zuccher	Col.Dott.	Massimo	Verona	07/11/1965

Cavaliere

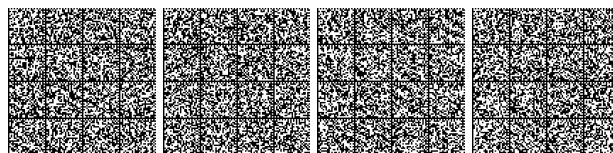
Abate	M.llo A. Dott.	Giovanni Antonio	Falciano del Massico	06/06/1969
Accetta	Sig.	Francesco	Eboli	06/04/1948
Achermann	Dott.	Stefano	Roma	10/06/1969
Adami	Sig.	Pietro Carlo	Paroldo	14/03/1950
Addis	Ten.Col.	Lino	Sassari	25/08/1959
Adinolfi	M.llo Capo Dott.	Gennaro	Cava de' Tirreni	16/11/1972
Agosti	Sig.	Claudio	Melegnano	19/09/1952
Alfano	Ten. Dott.	Enrico	Castellammare di Stabia	06/04/1978
Aliberti	Sig.	Michele	Siano	31/08/1954
Allegri	Sig.	Agostino	Foligno	19/11/1933
Aloi	M.llo Capo Dott.	Massimo	Catanzaro	05/08/1972
Aloisi	M.llo Capo Dott.	Biagino	Galatina	12/07/1975
Aloisi	Mar. 1 [^] Cl. Dott.	Marco	Roma	04/02/1970
Altomare	Sig.	Ernesto	Genova	06/08/1937
Amata	Sig.	Rolando	Atina	21/06/1946
Amato	Sig.ra	Graziella	Carlentini	15/01/1946
Ambruoso	Brig. Capo	Pasquale	Scafati	17/07/1970
Ammendola	M.A. s.UPS Dott.	Antonio	Castellammare di Stabia	13/03/1969
Anastasi	Sig.	Antonino	Catania	30/08/1956
Anfuso	Magg.Dott.	Dario	Catania	05/05/1967
Angelone	Sig.	Antonio	Forlì del Sannio	21/07/1933



Angelucci	Sig.	Dario	Spello	26/10/1950
Annibali	Sig.	Domenico	Comunanza	12/08/1949
Annicchiarico Petruzzelli	Sig.	Dario	Bari	04/07/1964
Ariotti	Sig.ra	Angela	Santhia'	30/03/1949
Armellino	M.A. s.UPS	Antonio	Piano di Sorrento	12/01/1970
Armonia	V.Brig.	Giuseppe	Pisa	03/12/1972
Arnoldi	Dott.	Fabio	Cles	10/08/1972
Arnulfo	Sig.	Ugo	Dogliani	11/03/1962
Arundine	Sig.	Roberto	Baden	18/11/1963
Aschi	Dott.	Marco	Roma	23/11/1970
Avolio	Sig.	Carlo	Napoli	14/04/1974
Azzaro	Luogotenente	Pasqualino	Cambiano	25/03/1959
Badiali	Sig.	Renzo	Pavullo nel Frignano	09/06/1925
Bagarolo	Cap.Dott.	Antonio	Caserta	05/12/1974
Bagarotto	Rag.	Pierluigi	Venezia	06/04/1936
Baggio	Arch.	Giovanni	San Martino di Lupari	02/12/1948
Balasco	Sig.	Salvatore	Napoli	19/07/1950
Balbo	Sig.	Dario	Legnago	08/11/1945
Baldinu	Sig.	Costantino	Sindia	27/09/1948
Balestra	Cap.Dott.	Carlo	Francavilla Fontana	02/10/1962
Banci	Sig.	Massimo	Prato	31/07/1968
Barato	Sig.	Gino	Lazise	08/03/1940
Barco	Sig.	Guido Fernando	Ostuni	16/06/1953
Baricchi	Sig.	Sergio	Figline Valdarno	22/02/1954
Barigazzi	Sig.	Franco	Parma	02/12/1948
Baris	M.Ilo Capo Dott.	Damiano	Formia	11/12/1971
Barletta	Sig.	Fedele	Ceglie Messapica	19/02/1937
Bastanza	Cap.	Mariano	Palermo	27/01/1981
Battaglia	Sig.	Gerardo Tommaso	Manocalzati	16/10/1949
Battaglia	Sig.ra	Pierina	Borghetto Lodigiano	16/08/1947
Beccalli	Dott.	Marco	Milano	12/04/1969
Belardi	Sig.	Vincenzo	Trani	23/05/1959
Bellia	Sig.	Antonino	Paterno'	27/02/1969
Bellino	M.Ilo Capo	Vito	Castellana Grotte	08/03/1970
Bellucci	Sig.	Pietro	Capodimonte	10/04/1951
Berardi	M.Ilo Ord. Dott.	Palmo Alberto	Atessa	28/07/1976
Bergami	Dott.	Romano	Bologna	10/06/1936
Bergamo	Ten.Col.Dott.	Andrea	Padova	22/10/1970
Bernic	Sig.	Rino	Wollongong	16/02/1961
Berruto	Rag.	Luciano	Chieri	04/10/1952
Bertazzoni	Sig.	Alessandro	Mantova	02/02/1965
Bessone	Sig.ra	Nella	Cavour	05/09/1948
Bettinardi	App.Sc.	Fabio	Brescia	24/09/1965
Bianchi	Dott.	Leonardo Maria	Avezzano	16/10/1967
Bianco	Sig.	Massimiliano	Torino	12/03/1975
Biancoli	M.Ilo Capo	Paolo	Roma	18/04/1970
Biasucci	Sig.	Vittorino	Piombino Dese	28/10/1945
Bignotti	Sig.	Armando	Castiglione delle Stiviere	07/02/1956
Biondo	Magg.	Giuseppe	Barcellona Pozzo di Gotto	16/05/1957
Biroli	Avv.	Carlo	Novara	06/04/1943
Bisicchia	Luogotenente Dott.	Roberto	Trapani	16/04/1966
Bisoli	Dott.	Luciano	Pistoia	23/01/1962



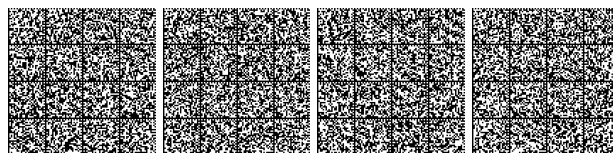
Biuso	Sig.	Gaetano	Paterno'	16/01/1967
Boero	Rag.	Luigi Maurizio	Torino	11/05/1951
Boncristiano	Rag.	Massimo Mario Andrea	Milano	14/07/1975
Bono	Don	Pio	Cigliano	03/12/1936
Bono	Sig.	Graziano	Posada	29/05/1948
Bontempi	M.llo A.	Cristiano	Foligno	04/08/1968
Bonvini	Sig.	Luigi	Senigallia	19/10/1939
Borghi	Dott.	Gianni	Udine	07/05/1961
Bortolato	Sig.	Giuliano	Noale	15/05/1955
Bortoli	Sig.	Dario	Rovolon	08/06/1950
Borzacchiello	Primo Mar. Dott.	Camillo	Sant'Antimo	31/05/1969
Boschetti	Sig.	Piero	L'Aquila	29/06/1948
Bosco	Sig.ra	Lucia	Pisa	16/10/1958
Bozzarelli	M.llo Capo Dott.	Luca	Cosenza	09/08/1975
Bozzo	Sig.	Michele	Benevento	22/12/1968
Bracci	Sig.	Simone	Roma	19/09/1979
Briatore	Sig.ra	Rosanna	Mondovi'	29/09/1943
Brivio	Sig.	Giuseppe	Sondrio	01/04/1941
Brugiapaglia	Dott.	Marco	Ancona	24/09/1962
Brunelli	Sig.	Gualtierio	Todi	25/08/1927
Bruni	Sig.	Alfredo	Marzabotto	29/02/1948
Brusegan	Don	Amelio	Camponogara	26/11/1940
Bucci	Dott.ssa	Carmen Maria Lucia	Buenos Aires	21/07/1948
Bulgheroni	Rag.	Fabio	Como	20/01/1965
Buscaino	M.llo Capo Dott.	Francesco	Nuoro	12/03/1969
Busiello	Sig.	Ciro	Pollena Trocchia	26/12/1967
Buzzi	Sig.	Ivan	Udine	30/05/1974
Cacicia	M.llo Capo	Giuseppe	Genova	23/12/1973
Caiulo	App.Sc.	Stefano	Bari	28/05/1976
Calleo	Sig.	Domenico	Cagliari	17/02/1961
Calmo	Sig.	Luigi	Recale	04/08/1961
Calò	Brig.	Claudio Giuseppe	Torricella	30/07/1967
Camelia	Sig.	Roberto	Siracusa	15/05/1976
Camici Bianconi	Cap.Dott.	Lorenzo	Pisa	26/03/1976
Cammarata	Sig.	Nicolò	Partinico	12/09/1937
Camilleri	Sig.	Diego	Licata	26/11/1959
Campana	Brig. Capo Dott.	Vincenzo	Ozieri	13/08/1965
Camponeschi	Sig.	Alessandro	Roma	16/08/1964
Candutti	M.llo Capo Dott.	Alberto	Gorizia	27/06/1970
Canino	M.A. s.UPS Dott.	Edoardo	Firenze	19/04/1968
Cannata	App.Sc.	Salvatore	Messina	25/04/1967
Cannata	M.llo A. Dott.	Cesare	Milano	11/11/1971
Cannata	Prof.ssa	Mireya Carmen		05/09/1960
Capannini	Sig.	Ivano	Grosseto	22/11/1941
Capobianco	Prof.	Andrea	Napoli	09/08/1966
Capocchia	Sig.	Giuseppe	Bastia Umbra	22/07/1944
Capuano	M.A. s.UPS Dott.	Michele	Torino	09/12/1962
Caracciolo	Sig.	Vincenzo	Trani	11/12/1957
Carbone	Sig.	Vincenzo	Vittoria	13/02/1945
Caretta	Sig.	Arcangelo	Monteiasi	22/03/1955



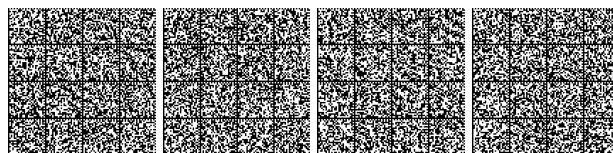
Carli	Sig.	Carlo	Grosseto	26/05/1951
Carli	Sig.	Giampiero	Comacchio	31/05/1962
Carrisi	Maestro	Carmine	Andrano	08/04/1942
Cartechini	Sig.	Nazzareno	Montecassiano	23/05/1953
Caruso	Ten.Col.Dott.	Giovanni	Caserta	21/01/1975
Casagrande	Sig.	Pierino	Castelleone di Suasa	01/03/1938
Casagrande	Sig.	Pietro	San Pietro di Feletto	05/04/1949
Casali	Sig.ra	Gabriella	Morfasso	20/02/1955
Casano	Magg.Dott.	Vito	Marsala	10/12/1966
Casarini	Rag.	Bruno	Cremona	29/12/1947
Cascone	M.llo Dott.	Giuseppe	Gragnano	07/02/1976
Casonato	Rag.	Ottorino	San Martino di Lupari	03/08/1949
Cassatella	Gen.B.	Sergio	Barletta	23/09/1945
Cassia	M.A. s.UPS Dott.	Paolo	Siracusa	17/03/1966
Castagna	Dott.	Manlio	Latina	16/09/1974
Castaldelli	Sig.	Franco	Melara	25/05/1954
Castelliti	Dott.ssa	Maria Giovanna	Crotone	27/01/1966
Cattani	Sig.	Carlo	Marcaria	29/01/1923
Cavinato	Ing.	Lorenzo	Rovolon	15/08/1950
Cazzato	Luogotenente Dott.	Antonio	Tricase	02/07/1967
Cecchetto	Sig.	Gaetano	Illasi	10/07/1935
Cechet	Sig.	Fiorello	Sagrado	13/09/1923
Celentano	Cap.Dott.	Adriano	Teano	22/09/1961
Cenghiaro	Sig.	Valter	Cervarese Santa Croce	16/03/1944
Cerreto	Gen.B.Dott.	Luigi	Caserta	22/10/1954
Cesario	M.llo Ord. Dott.	Carmine	Cosenza	10/05/1980
Cestrone	Sig.	Giuseppe	Sessa Aurunca	05/07/1965
Cherubino	Sig.	Pietro	Genova	23/08/1949
Chiabrando	App.Sc.	Mauro	Sanfront	22/10/1968
Chiapella	Sig.	Giuseppe	Fossano	28/04/1941
Chiappa	Sig.	Andrea	Lodi Vecchio	23/02/1952
Chiellini	Dott.ssa	Sabrina	Pisa	21/05/1965
Chiesa	Prof.ssa	Paola	Pavia	12/09/1979
Chiriatti	Sig.	Luca	Roma	15/02/1970
Chisari	Brig.	Giovanni	Catania	06/03/1968
Ciaponi	Sig.	Osvaldo	San Miniato	17/02/1949
Ciardella	Dott.	Donato	Menziken	22/03/1966
Cibelli	Sig.	Angelo	Troia	16/04/1959
Cicomascuolo	M.A. s.UPS Dott.	Michele	San Giovanni Rotondo	21/07/1974
Cimino	Luogotenente Dott.	Tommaso	Tropea	13/01/1965
Ciniero	Sig.	Michele	Barletta	07/09/1956
Cintia	Dott.	Luca	Roma	23/04/1972
Cioetto	Sig.	Claudio	Montagnana	15/07/1957
Cisale	Luogotenente	Antonio	Scafati	03/03/1963
Coco	Dott.	Giuseppe	Catania	24/09/1962
Colella	Dott.	Salvatore	Arcidosso	12/05/1969
Colognesi	Sig.	Marco	Torino	02/04/1969
Colopi	Dott.ssa	Antonella	Roma	29/10/1954
Colugnati	Prof.	Silvano	Romans d'Isonzo	29/04/1952
Colzani	Sig.	Enrico	Milano	24/01/1936



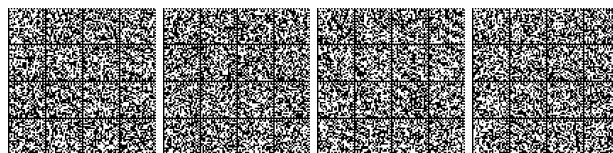
Compiani	Sig.	Claudio	Alseno	21/03/1955
Comuniello	Sig.	Domenico	Padula	02/04/1960
Confalonieri	Sig.	Dario	Seregno	05/02/1953
Contarin	Sig.	Olivo	Monselice	05/04/1936
Contessa	M.llo Capo	Andrea	Terni	03/04/1974
Coppi	Prof.	Gioachino	Modena	12/06/1945
Coppola	Prof.	Salvatore Antonio	Diso	27/08/1946
Coraggio	Brig. Capo Dott.	Maurizio	Napoli	20/02/1969
Coratella	Sig.	Gianluca	Andria	21/07/1978
Corradini	Sig.	Francesco	Capranica	01/01/1938
Corrias	Sig.	Domenico	Budoni	10/12/1961
Corti	Sig.	Daniele	Milano	22/10/1968
Corvasce	Dott.	Antonio	Haine Saint Paul	14/01/1960
Cossa	Dott.	Celio	Udine	17/08/1969
Cossentino	Dott.	Luigi	Mariglianella	22/05/1964
Cossettini	Dott.ssa	Marina Mary	New York	22/08/1958
Costa	Sig.	Carmelo	Pachino	09/11/1945
Costamagna	Sig.	Lorenzo	Bene Vagienna	13/09/1952
Costanzi	Sig.	Brenno	Senigallia	08/11/1962
Cotroneo	Sig.	Giuseppe	Settingiano	14/01/1958
Cozzi	Sig.	Claudio	Busto Arsizio	30/07/1947
Cozzolino	Primo Mar. Dott.	Paolo	Napoli	30/10/1975
Cremsini	Sig.	Nazzareno	Pontecchio Polesine	21/04/1958
Cremonese	Dott.	Giordano	Asolo	30/01/1935
Cremonesi	Sig.	Luciano Mario	Graffignana	25/03/1948
Cristaldi	Ten.Col.Dott.	Domenico	Catania	13/09/1974
Cristinzio	App.Sc.	Michele	Isernia	11/08/1967
Croce	Dott.	Enrico Antonio Carmelo	Guardiagrele	15/06/1951
Cucciniello	V.Brig.	Attilio	Avellino	13/07/1967
Cucurachi	Dott.	Nicola Carmine	Caprarica di Lecce	05/01/1962
Curci	Sig.	Antonio	Milano	14/12/1964
Curti	Prof.	Pierpaolo	Argenta	09/07/1959
Daffarra	Sig.	Mirco	Ragogna	30/01/1947
Dal Zio	Sig.	Alberto	Occhiobello	03/02/1959
D'Amato	Sig.	Vincenzo Nazario	Poggio Imperiale	25/07/1948
D'Ambrosio	App.	Dario	Napoli	02/06/1977
D'Amelio	Sig.	Pasquale	Sala Consilina	20/01/1951
Damiano	Primo Mar.	Antonio	Frattamaggiore	04/11/1965
D'Amico	Rag.	Giuseppe	Polla	30/05/1940
D'Andria	Sig.	Gennaro	Salerno	11/12/1971
D'Angelis	Sig.ra	Irma	Paduli	16/11/1948
D'Anna	Ing.	Ugo	Napoli	26/05/1965
D'Armento	M.llo Dott.	Nicola	Taranto	02/10/1979
de' Angelis	Prof.	Gian Luigi	Roma	21/06/1953
De Bellis	Avv.	Michele	Adria	30/03/1979
De Bellis	Sig.	Sandro	Roma	01/06/1956
De Caprio	Dott.	Sergio	Montevarchi	21/02/1961
De Chirico	Brig.	Cristian	Cuneo	02/11/1972
De Filippis	Dott.	Fabio	Fondi	09/02/1974
De Francesco	Sig.	Giuliano	Teano	18/09/1974
De Gaetano	M.llo Capo	Fabio	Catanzaro	21/03/1970
De Giacinto	Sig.	Giorgio	Dolo	01/09/1954
De Lorenzo	Ten.Col.Dott.	Giuseppe	Cosenza	18/07/1964



De Luca	Ten.Col.Dott.	Diego	Cursi	29/09/1973
De Magistris	Avv.	Guido	Roma	26/07/1951
De Meo	Dott.ssa	Stefania	Formia	15/01/1968
De Micco	Sig.	Antonio	Sant'Angelo a Scala	06/05/1945
De Paola	Sig.	Raffaele	Pavia	09/02/1955
De Rada	Avv.	Dimitri	Pavia	11/07/1962
De Salvo	Dott.	Massimo Antonino	Milano	08/11/1977
De Serio	Sig.	Nicola	Bari	07/10/1947
De Venuto	Sig.	Antonio	Genova	22/04/1946
De Vito	M.Ilo Capo Dott.	Rosario	Napoli	27/10/1972
Degl'Innocenti	Sig.	Luca	Foligno	11/06/1976
Del Bianco	Sig.ra	Ilaria	Lucca	19/07/1974
Del Ton	Luogotenente	Marco	Gavardo	18/10/1961
Delcuratolo	Sig.	Dario	Varese	18/08/1977
Della Volpe	Dott.	Luigi	Aversa	29/11/1965
Dell'Anno	Sig.	Michele	Camposano	01/02/1959
Delli Colli	Sig.	Rocco	Santopadre	15/06/1961
Delli Santi	M.A. s.UPS Dott.	Giovanni	Lecce	11/05/1966
Dello Iacovo	Sig.ra	Valeria	Montebelluna	09/07/1952
Di Bernardo	Primo Mar.	Alessandro	Capua	24/03/1969
Di Blasi	Luogotenente Dott.	Leonardo	Civitavecchia	19/09/1968
Di Campli San Vito	Dott.	Annunziato Maria	Lanciano	05/02/1959
Di Carlo	Ing.	Luca	Roma	22/03/1967
Di Cecio	Dott.	Vincenzo	Capua	18/09/1948
Di Cello	Sig.	Egidio	Platania	01/06/1937
Di Domenico	Sig.	Alfredo	Salerno	02/12/1961
Di Donato	Ten. di Vasc. Dott.ssa	Eliana	Capua	09/11/1979
Di Fruscia	Sig.ra	Nicoletta	Velletri	27/03/1962
Di Gennaro	Ing.	Eutizio	L'Aquila	08/12/1970
Di Giorgio	M.Ilo Capo Dott.	Massimo	Nemoli	06/04/1971
Di Giorgio	Sig.ra	Paola	Roma	03/11/1967
Di Girolamo	M.Ilo Capo	Cesidio	Amaseno	20/03/1964
Di Guardo	Cap. Freg.	Daniele	Catania	08/02/1967
Di Lembo	Dott.	Vincenzo	Campobasso	20/08/1973
Di Leo	Prof.	Mario Vincenzo	Sannicandro Garganico	02/03/1948
Di Maio	M.A. s.UPS	Andrea	Roma	23/04/1966
Di Marco	Sig.	Pasqualino	Roma	15/10/1963
Di Martino	Sig.	Carmine	Marcinelle	02/06/1952
Di Muro	Sig.ra	Rosaria	Canosa di Puglia	16/02/1958
Di Noto	Sig.	Michele	Palermo	03/01/1947
Di Prima	M.Ilo Capo	Giuseppe	Erice	13/09/1973
Di Vincenzo	Dott.	Carmelo	Sinagra	21/09/1955
Diano	Dott.	Giuseppe	Reggio di Calabria	17/02/1967
D'Incecco	Sig.	Loriento	Avellino	21/08/1931
D'Ingianna	Sig.	Vincenzo	Castrovillari	11/06/1963
Dinoi	Col.Dott.	Gianluca	Taranto	18/02/1968
Disanto	Sig.	Vito Antonio	Santeramo in Colle	24/07/1944
Donatone	V.Brig.	Germano	Velletri	23/08/1978
Dorizzi	Sig.	Daniele	Bussolengo	17/12/1966
Duso	Sig.	Nicola	Lugo di Vicenza	07/10/1930



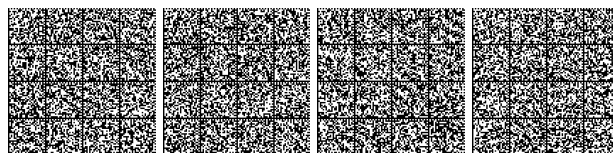
Eleuteri	Sig.	Diego	Montefiore dell'Aso	09/06/1950
Emanuele	Dott.ssa	Angela Maria	Trento	14/12/1959
Emo Capodilista	Dott.	Giordano	Roma	06/02/1963
Engel	App.Sc.	Aldo	Palermo	27/04/1973
Enna	Ten.Col.Dott.	Giovanni	Barcellona Pozzo di Gotto	11/01/1961
Errico	Geom.	Silvano	Collepasse	09/11/1953
Esposito	M.A. s.UPS Dott.	Angelo	Vico Equense	26/09/1970
Esposito	Sig.	Carmelo	Ceraso	01/01/1958
Esterio	App.	Domenico	Campobasso	18/11/1975
Fabbioni	Sig.	Giampietro	Fermo	07/09/1957
Facchino	Sig.	Michele	Sannicandro Garganico	09/12/1960
Faggiano	Brig.	Pantaleone	Contrada	30/12/1963
Fais	Sig.	Fabio	Sassari	05/12/1968
Faloppa	Sig.	Angelo	Oderzo	21/06/1957
Fantacci	Dott.ssa	Maria	Pisa	09/08/1953
Fantastico	Sig.	Claudio	Salice Salentino	11/05/1959
Fantucci	Sig.	Stefano	Firenze	17/08/1965
Faranda Cordella	Dott.ssa	Alessandra	Torino	11/07/1964
Faraon	Sig.	Arduino	Spinea	14/01/1941
Fasani	Sig.	Gilberto	Castro dei Volsci	11/03/1961
Fasciano	Ten.	Michelangelo	Palermo	10/10/1972
Fattore	Avv.	Sabrina	Venezia	21/12/1964
Fava	Avv.	Gabriele Domenico Angiolino	Milano	10/07/1963
Favaretto	Dott.	Giovanni	Mirano	20/07/1974
Favella	Sig.	Nicola	Roma	28/07/1973
Fazio	Luogotenente Dott.	Serafino	Catanzaro	18/07/1966
Fedele	Dott.	Vincenzo	Taranto	18/06/1936
Ferlisi	Avv.	Calogero	Agrigento	30/11/1967
Ferrante	Sig.	Giovanni Francesco	Bovalino	30/03/1963
Ferrara	Dott.	Demetrio	San Ferdinando di Puglia	25/09/1958
Ferrari	M.A. s.UPS	Maurizio Guido	Sassuolo	08/09/1962
Ferraro	Sig.	Giuseppe	Genova	06/02/1965
Ferraro	Sig.	Vincenzo	Napoli	21/10/1963
Ferraudo	Brig.	Lauro	L'Aquila	25/06/1959
Ferri	Sig.	Giorgio	Casalgrande	26/10/1940
Ferrini	Luogotenente Dott.	Giuseppe	Sulmona	17/06/1963
Ferro	Luogotenente	Gianluca	Pesaro	24/09/1966
Ferroni	Dott.	Roberto	Roma	24/09/1967
Fessia	Sig.	Michelangelo	Bene Vagienna	26/09/1948
Fezza	Sig.	Gianmario	Brescia	06/05/1968
Fiandino	Dott.	Luciano Giuseppe	Demonte	16/03/1963
Fiasco	M.Ilo Capo	Vincenzo	Salerno	08/08/1965
Fidanzi	Sig.	Amerigo	Pomarance	12/08/1922
Filippi	Dott.	Alessandro	Este	11/10/1955
Filippone	Avv.	Gaetano	Taurianova	03/07/1974
Filonzi	Dott.	Gabrio	Jesi	14/06/1947
Filosa	Primo Mar.	Antonio	Formia	29/07/1966
Fioroni	Sig.	Pieralberto	Montalto delle Marche	16/08/1946
Flores	Sig.	Roberto	Roma	13/06/1957
Fontanella	Ing.	Luigi	Rossano	27/11/1958



Forgione	M.llo A.	Raffaele	Frosinone	29/04/1968
Formicola	Brig.	Ciro	Napoli	29/12/1973
Forte	Sig.	Francesco	Rossano	16/08/1951
Fortiguerra	Sig.	Domenico	Taranto	10/06/1959
Fortunato	M.llo A.	Luca	Roma	25/06/1970
Fraccaro	V.Brig.Dott.	Andrea	Port Kembla	07/04/1966
Franceschi	Dott.	Alberto	Padova	20/11/1980
Franchini	Sig.	Giuliano	Poggio Renatico	08/04/1937
Francioli	Dott.	Daniele	Firenze	22/10/1961
Frata	Prof.	Paolo	Brescia	16/01/1953
Fratantonio	Sig.	Giovanni	Rosolini	02/05/1961
Frau	Sig.	Mario	Carbonia	16/02/1948
Freppoli	Sig.	Giuseppe	San Giorgio Piacentino	07/01/1966
Frisciotti	Dott.	Mauro	Roma	12/04/1969
Frulli	Sig.	Egidio	Bari	04/01/1952
Fucà	Sig.	Salvatore	Siculiana	20/09/1955
Furlan	Sig.	Gianni	Teolo	30/12/1955
Fuso	Luogotenente Dott.	Fabio	Arezzo	28/09/1967
Gabrielli	Sig.ra	Giuliana	Fabrica di Roma	20/02/1956
Gabrielli	Sig.ra	Onelia	Cantiano	19/01/1938
Galante	Sig.	Luciano	Marino	27/06/1960
Galati	Brig.	Salvatore	Poggiardo	25/11/1975
Galletti	Primo Mar. Lgt.	Enrico	Torino	20/10/1963
Galli	Dott.	Francesco Giosuè	Milano	11/12/1969
Gallo	Sig.	Angelo	Teggiano	03/07/1940
Galluzzo	Prof.ssa	Carmela	Taranto	01/12/1947
Gamaleri	Sig.	Enrico	Novara	25/09/1929
Gambetti	Sig.ra	Emma Nazzarena	Cavezzo	01/04/1942
Gambina	M.A. s.UPS Dott.	Giuseppe	Marsala	06/04/1973
Ganassi	Sig.	Corrado	Reggio nell'Emilia	19/11/1956
Gandola	Dott.ssa	Paola	Roma	27/01/1957
Gandolfi	Sig.	Fausto	Cadeo	21/12/1951
Garassino	Sig.	Giuseppe	Calizzano	17/12/1945
Garelli	Dott.	Massimiliano	Roma	10/01/1971
Garganese	Dott.	Pietro	Francavilla Fontana	05/03/1955
Gargiulo	Sig.	Giovanni	Lecce	15/05/1914
Garrubba	V.Brig.	Vincenzo	Crotone	04/12/1966
Gatto	Sig.	Flavio	Noale	29/08/1963
Gatto	Ten.Col.Dott.	Francesco	Taranto	20/07/1961
Gattone	Sig.	Alessandro	Francavilla al Mare	26/08/1951
Gaudiello	Sig.	Antonio	Nusco	11/08/1959
Gazzano	Sig.	Egidio	Murialdo	10/05/1939
Gentile	M.A. s.UPS	Antonio	Francavilla al Mare	01/02/1963
Gentile	Maestro	Ada	Avezzano	26/07/1947
Gentilin	Sig.ra	Irene	Arzignano	29/04/1941
Giacinti	Sig.ra	Simona	Roma	24/02/1968
Giacobbo	Dott.	Roberto	Roma	12/10/1961
Giaffreda	Sig.	Salvatore	Galatone	17/04/1953
Giangrande	Sig.	Pietro	Monreale	26/04/1958
Giani	Sig.	Alessio	Pisa	26/10/1979
Giannatiempo	Sig.	Enrico	Pontecagnano Faiano	02/01/1955
Giannini	Dott.ssa	Ines	Nola	09/08/1964



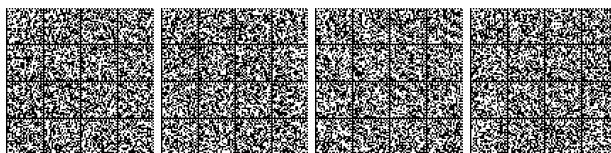
Giannuzzi	Sig.	Giacomo	Putignano	25/08/1967
Giarola	Dott.	Raffaello	Castelnuovo del Garda	30/04/1970
Gibilisco	Magg.Dott.	Salvatore	Florida	06/01/1961
Giddio	M.A. s.UPS Dott.	Giuseppe	Patti	07/01/1964
Giorcelli	Sig.	Paolo	Torino	15/02/1962
Gizzi	Sig.	Felice	Segni	29/12/1958
Goglia	Luogotenente	Nicola	Torrecuso	15/01/1965
Gramaglia	Sig.	Livio	Buttiglieria d'Asti	01/07/1946
Grandolfi	Sig.	Giuseppe	Venosa	28/10/1926
Grassi	Dott.	Fabio	Taranto	10/02/1964
Gravaghi	Dott.	Giulio	Besenzone	02/08/1952
Graziano	Sig.	Antonio	Napoli	03/07/1957
Grazioli	Col.Dott.	Marco	Bergamo	22/10/1961
Greco	Dott.ssa	Daniela	Roma	20/04/1962
Greco	Prof.	Manrico	Acquarica del Capo	23/05/1938
Grimaldi	Dott.	Francesco	Sondrio	21/01/1964
Guasconi	Cap. di Corv. Dott.	Alberto	Siena	28/01/1967
Gugliandolo	Cap.Dott.	Giorgio	Ougree	05/05/1961
Guidi	M.Ilo Capo	Danilo	Ercolano	30/05/1973
Iacopini	Magg.Dott.	Paolo	Roma	31/01/1975
Iannelli	M.Ilo Capo Dott.	Giovanni Paolo	San Severo	30/06/1965
Iannelli	Sig.	Francesco	Benevento	26/07/1955
Iannone	App.Sc.	Maurizio	Chieti	05/02/1965
Iannucci	Luogotenente	Domenico	Sala Consilina	29/03/1968
Ielardi	Dott.	Andrea	Campobasso	30/05/1974
Ieva	Avv.	Lorenzo	Andria	18/07/1970
Incontro	Sig.	Moreno	San Bonifacio	06/08/1954
Ingegneri	Sig.	Vittorino	Adria	05/09/1935
Inguscio	M.A. s.UPS	Giancarlo	Nardo'	05/06/1970
Iob	Sig.	Giorgio	Cles	07/12/1944
Iorio	Sig.ra	Emanuela	Roma	13/07/1961
Ippoliti	Avv.	Arnaldo	Ancona	12/06/1973
Italia	Luogotenente Dott.	Giuseppe	Avola	02/03/1959
Iuliano	Geom.	Domenico	Olten	11/02/1965
Iuliano	Sig.	Flaviano	Napoli	25/07/1960
La Motta	Dott.	Fabio	Roma	26/03/1979
La Torre	Sig.ra	Lucia Rosa	Biccari	03/08/1955
Lacquaniti	Dott.	Luigi	Cittanova	19/10/1949
Lamberti	Geom.	Stefano	Pavia	14/12/1979
Lanzillotta	Dott.	Bernardo	Cosenza	22/12/1962
Lappa	App.Sc.	Gianfranco	Latina	15/07/1965
Larocca	Sig.	Carlo	Castellaneta	13/09/1944
Lazzari	Gen.B.	Idalo Paolo Vincenzo	Rignano Flaminio	10/09/1947
Lazzaro	Sig.ra	Maria Teresa	Roma	04/04/1942
Lena	M.A. s.UPS	Franco	Motta d'Affermo	07/03/1970
Leo	Sig.	Elio	Copertino	21/04/1953
Leone	Rag.	Cataldo	San Cataldo	03/01/1963
Leovino	Sig.	Paolo	Terlizzi	04/08/1967
Lepore	Sig.	Pietro	Colleferro	29/06/1957
Lettere	Dott.	Fabio Giuseppe	Lequile	01/01/1965



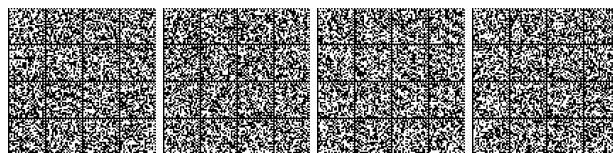
Libero	V.Brig.	Federico	Vigodarzere	06/08/1969
Licari	Sig.	Biagio	Marsala	10/05/1959
Liguori	Dott.ssa	Laura	Domodossola	29/02/1940
Limongelli	Dott.	Antonio	Bari	21/04/1959
Liuzzo	Sig.ra	Romana	Roma	21/04/1966
Livi	Dott.ssa	Maria Emanuela	Firenze	27/02/1959
Loddo	Cap.Dott.	Alessandro	Luino	08/03/1976
Lodi Pasini	Sig.ra	Silvia Dina	Milano	21/05/1968
Lodico	Luogotenente Dott.	Walter Luigi	Caltanissetta	02/10/1961
Logiudice	Sig.	Giovanni	Reggio di Calabria	03/04/1978
Loi	Sig.ra	Antonietta	Dorgali	06/06/1936
Lombardo	Dott.	Emilio Antonio	Mesoraca	24/09/1955
Longhi	Sig.	Amleto	Varese	26/11/1949
Loparco	Sig.	Quirico	Ostuni	19/08/1933
Lucania	Luogotenente Dott.	Pietro	Termini Imerese	12/08/1966
Lui	M.A. s.UPS	James	Avigliana	28/08/1972
Lupi	Sig.ra	Tiziana	Villanova del Sillaro	09/11/1957
Luvisotti	Sig.	Virgilio	San Giuliano Terme	20/02/1934
Macchia	M.llo Capo	Stefano	Liestal	22/06/1963
Maceroni	Sig.	Eugenio	Pescara	07/05/1952
Macioci	Sig.	Valter	Roma	15/02/1966
Macri	M.llo Capo Dott.	Stefano	Roma	26/02/1963
Mafrolla	M.llo	Michele	Oristano	27/01/1979
Maggi	Sig.	Giorgio	Lodi	27/10/1972
Magliocchetti	Rag.	Manuel	Ferentino	19/05/1980
Magrone	V.Brig.	Maurizio	Bari	17/04/1964
Maitino	Dott.	Antonio	Isernia	02/10/1952
Malatesta	M.llo A.	Claudio	Spoletto	05/01/1971
Malini	Rag.	Luigi	Magenta	26/12/1947
Mallia	Ten.Col.Dott.	Domenico	Lecce	13/10/1970
Malucelli	Prof.	Enrico	Cento	07/06/1961
Mammarella	Sig.	Eugenio	Vacri	17/04/1940
Mancini	Brig.	Francesco	Mottola	24/01/1977
Mancini	Dott.	Massimo	Campobasso	12/07/1963
Mancini	Magg.Dott.	Michele	Roma	06/04/1977
Mandelli	Rag.	Maria Chiara	Lecco	20/12/1961
Manfredi	Dott.	Cataldo	Monopoli	26/07/1977
Manis	M.A. s.UPS	Antonio	Nociglia	20/08/1967
Manna	M.llo Capo	Salvatore	Acerra	22/03/1975
Manno	Sig.	Paolo	Mistretta	22/10/1957
Manzella	Sig.	Pasqualino Roberto	Alessandria	20/02/1966
Manzo	M.A. s.UPS	Andrea	Boscotrecase	14/04/1969
Maragno	Luogotenente Dott.	Andrea	Matera	18/08/1967
Maranesi	Padre	Pietro	Petritoli	09/11/1960
Maravalli	Rag.	Pietro	Palmiano	20/02/1958
Marchegiani	M.llo Capo	Gabriele	Pescara	23/04/1964
Marchet	Sig.	Marco	Roma	09/03/1966
Marchisio	Dott.	Lino Maria	Pinerolo	15/11/1960
Marcis	Sig.	Massimo	Forlì	30/11/1958
Marega	Ing.	Giorgio	Trieste	22/11/1945



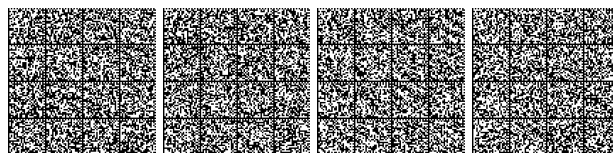
Marelli	Sig.	Roberto	Milano	02/02/1937
Marinelli	Prof.ssa	Emanuela	Roma	22/03/1951
Marino	Luogotenente Dott.	Carmin	Caivano	05/05/1964
Marino	M.Ilo A. Dott.	Giuseppe	Nocera Inferiore	24/04/1972
Marinucci	Sig.	Giuseppe	Termoli	27/06/1934
Martin	Sig.	Aldo	Codevigo	04/09/1923
Martinelli	Magg.Dott.	Domenico	Napoli	05/04/1981
Martines	Dott.	Francesco	San Fratello	26/10/1956
Martino	Ten.Col.Dott.	Nicola	Bassiano	05/01/1965
Martire	Dott.	Francesco	Cosenza	13/08/1956
Martire	Rag.	Michele	Conversano	27/08/1972
Marussi	Sig.ra	Manuela	Gorizia	27/11/1957
Marzano	Cap.Dott.	Costantino	Brindisi	14/10/1974
Mascia	Sig.	Marco	Avellino	01/01/1965
Masini	Sig.	Franco	Siena	18/04/1936
Masini	Sig.	Riccardino	Istrana	13/01/1936
Massino	Dott.	Silvio	Roma	28/01/1973
Matera	Dott.	Vincenzo	Matera	21/10/1949
Matranga	Dott.	Giovanni	Palermo	24/02/1952
Mattana	Sig.	Dino	Sestu	12/10/1950
Mattarello	Sig.	Giovanni	Teolo	03/11/1959
Mattiacci	Sig.	Antonio	Roma	11/04/1975
Mearilli	Sig.	Giuseppe	Orvieto	10/05/1955
Medici	Luogotenente Dott.	Domenico	Sellia	21/05/1960
Mele	Dott.	Arcangelo	Laterza	15/01/1965
Mencaglia	Dott.	Nicola	Livorno	17/08/1961
Mencarelli	M.Ilo Capo	Bruno	Orvieto	27/03/1972
Menegatti	Sig.	Bruno	Bondeno	05/04/1941
Mengoli	Luogotenente Dott.	Sergio	Galatina	02/01/1965
Menichini	Sig.	Massimo	Roma	31/03/1964
Menna	Dott.ssa	Antonella	Roma	18/02/1957
Menna	Sig.	Renato	Atessa	25/04/1964
Merlo	Magg.Ing.	Carmelo	Messina	18/04/1975
Mesiti	Dott.	Vincenzo	Cittanova	21/05/1965
Michelsoni	M.A. s.UPS Dott.	Leonardo	Prato	08/03/1965
Milano	Prof.	Filippo	Roma	15/08/1957
Milano	Sig.	Roberto	Genova	05/09/1965
Milazzo	Luogotenente	Dino	Torino	10/08/1963
Minardi	Dott.	Marco	Johannesburg	09/11/1955
Mineo	Magg.Dott.	Dario	Partinico	09/09/1980
Minichino	App.Sc.	Armando	Bacoli	22/06/1967
Minuti	Sig.	Gaetano	Bari	19/02/1957
Miracapillo	Sig.	Giuseppe	Roma	13/10/1964
Mistichelli	Sig.	Adriano	Paglieta	30/03/1958
Mizzi	Sig.	Leonardo	Bari	26/10/1967
Modugno	Sig.	Antonio	Bitonto	17/01/1962
Mogavero	App.Sc.	Sabato	Calvi	20/07/1968
Moioli	Prof.	Angelo	Vimercate	20/03/1939
Molin	Dott.	Fabio	Venezia	02/11/1955
Monno	App.Sc.	Giovanni Angelo	Bari	26/12/1975



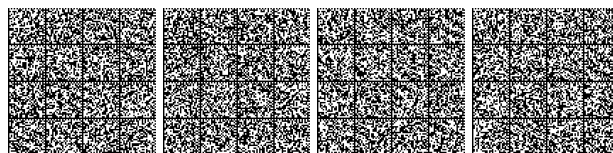
Monteleone	App.Sc.	Diego	Locri	01/12/1975
Montemezzo	Sig.	Mario	Rovolon	28/05/1949
Moratti	Ing.	Enrico	Villa di Tirano	12/03/1942
Mordini	Sig.	Mario	Firenzuola	03/07/1942
Morganti	Dott.	Francesco Antonio	Chieti	15/02/1962
Morgese	Sig.	Gaetano	Acquaviva delle Fonti	21/05/1948
Mori	Sig.	Roberto	Castel San Giovanni	17/06/1945
Moro	Sig.	Renato	Padova	18/02/1942
Morrone	M.Ilo A. Dott.	Francesco	Foggia	21/10/1967
Mottola	Dott.	Antonio	Lusciano	04/11/1968
Munari	Sig.	Gino	Oppeano	29/08/1946
Muolo	Primo Mar.	Pier Domenico	Camerino	05/08/1967
Muscia	Brig.	Liborio	Niscemi	08/01/1964
Musone	Sig.	Giuseppe	Marcianise	01/07/1953
Nalin	Sig.	Graziano	Bevilacqua	06/09/1956
Nana	Sig.	Giorgio	Lanzada	26/06/1957
Napolitano	Dott.ssa	Paola Mariarosaria	Napoli	28/12/1963
Napolitano	Sig.	Vincenzo	Ariano Irpino	25/01/1937
Nardon	Sig.	Tullio	Cembra	07/06/1955
Nasponi	Magg.Dott.	Marco Livio	Roma	13/03/1978
Natali	Sig.	Riccardo	Poggio Renatico	12/10/1959
Neirotti	Avv.	Luigi	Torino	15/08/1958
Nicolò	Sig.	Michele	Banzi	15/05/1954
Nicolosi	Sig.	Filadelfio	Castellaneta	19/06/1956
Nogarotto	Primo Mar. Dott.	Fabrizio	Latina	03/01/1974
Nonino	Dott.ssa	Antonella	Udine	31/08/1977
Nori	Dott.	Lino	Cesena	10/03/1950
Novello	Arch.	Stefano	Bolzano	05/03/1977
Nugnes	Dott.	Renato	Caserta	21/01/1967
Nunziata	Col.	Giuseppe	Palma Campania	08/04/1955
Oliveri	Dott.ssa	Maria Cristina	Roma	09/11/1976
Olper	Sig.	Guglielmo	Treviso	10/06/1942
Ongaro	Sig.	Giancarlo Guido	Milano	16/03/1959
Onofri	Sig.	Gino	Thun	28/03/1974
Oreggia	Geom.	Giulio	Vercana	09/02/1957
Orgiu	M.A. s.UPS	Ireneo	Masullas	05/02/1963
Orlandi	Caporal Magg.	Luca	Avezzano	16/06/1975
Orlando	Capo Sc.			
Orlando	Cap.Dott.	Giovanni	Messina	05/08/1979
Orlando	Dott.	Mario	Roma	27/01/1958
Orlando	Prof.ssa	Maria Gabriella	San Severo	20/08/1966
Orofino	Brig. Capo	Salvatore	Palermo	13/05/1964
Pachera	Sig.ra	Vittoria	Lazise	02/10/1941
Pacifici	Sig.ra	Maria Antonella	Montebuono	18/06/1958
Pacilio	Sig.	Sabatino	Avellino	25/05/1951
Pagani	Sig.	Giorgio	Alme'	03/12/1938
Pagano	Dott.	Giuseppe Mario	San Dona' di Piave	20/07/1959
Paiano	Sig.	Rocco	Cursi	22/12/1964
Palatini	Magg.Dott.	Giovanni	Vittorio Veneto	17/12/1974
Paleari	Sig.	Ermanno	Barlassina	17/05/1947
Pallante	M.Ilo 1^Cl.	Mauro	Perugia	11/07/1970
Palmeri	Sig.	Pietro	Castel San Pietro Terme	09/03/1956
Palmieri	Sig.	Giuseppe	Campi Salentina	12/09/1950
Palomba	Sig.	Raffaele Francesco	Genova	23/08/1949



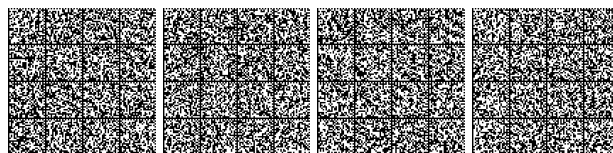
Palozzi	Sig.	Sisto Andrea	Campobasso	21/05/1956
Panaro	M.llo A.	Giovanni Battista	Atella	21/12/1962
Pandolfi	M.llo Capo Dott.	Luigi	Roma	27/11/1970
Pandolfino	Dott.	Salvatore	Torino	04/08/1955
Panico	Sig.	Vincenzo	Taranto	20/10/1954
Paolicelli	Luogotenente Dott.	Emanuele	Matera	10/07/1959
Pappone	Rag.	Antonio	Napoli	13/04/1965
Paravano	Sig.	Niveo	Palmanova	25/08/1944
Parenti	Dott.	Stefano Maria	Roma	16/08/1958
Parisi	Ten. Dott.	Giuseppe	Napoli	29/09/1975
Pascali	Dott.	Daniele	Roma	12/07/1962
Pascolini	Sig.ra	Daniela	Marino	28/07/1960
Pascucci	Sig.	Riccardo	Gambettola	01/12/1953
Pasquetto	Rag.	Fabio	Padova	17/02/1965
Pastorello	Dott.ssa	Maria Giovanna	Caltanissetta	11/02/1957
Patti	M.llo A. Dott.	Alessandro	Milazzo	04/01/1973
Pavan	Dott.	Giorgio	San Dona' di Piave	07/08/1959
Pavan	Sig.	Leone	Albignasego	03/08/1923
Peano	Sig.	Silvio	Villarbasse	17/09/1950
Pecchia	App.Sc.	Carmin	Avella	16/06/1966
Pedani	Dott.ssa	Fulvia	Gavorrano	30/07/1955
Pedemonte Cabella	Sig.	Gino Angelo	Sant'Olcese	08/03/1938
Pedone	Sig.	Nicola	Bisceglie	19/07/1948
Pellegrini	App.Sc.	Pietro	Sorrento	04/08/1971
Pellegrini	Rag.	Alessandro Casimino	Ari	08/03/1942
Pellegrino	M.llo 1^Cl.	Marco	Foggia	20/07/1967
Pellitteri	Sig.	Giuseppe	Palermo	18/04/1962
Peloso	Sig.	Luciano	Mirano	01/03/1937
Peluso	Sig.	Luca Mario	Sesto Campano	14/10/1946
Pennacchio	Sig.	Michele	Curti	09/01/1921
Pepe	Sig.	Guglielmo	Nocera Inferiore	18/02/1954
Perciaccante	Sig.	Giovan Battista	Cassano allo Ionio	13/11/1960
Perenzin	Sig.	Luigi	Vidor	21/01/1946
Perna	Dott.	Giovanni Battista Antonio	Foggia	15/01/1949
Perna	Rag.	Emoli	Montaquila	03/12/1959
Perotta	Brig.	Gianni	Monfalcone	27/01/1965
Perrucci	V.Brig.	Massimiliano	Mesagne	20/02/1964
Petronici	Rag.	Loredano	Forl'	12/05/1950
Petrucci	M.A. s.UPS	Ermanno	Roma	07/08/1965
Petruzzo	Prof.	Enrico	Paternopoli	14/11/1948
Peverada	Sig.	Luigino	Gambara	08/07/1957
Piazza	Dott.	Claudio	Roma	27/10/1954
Picano	Sig.	Francesco	Sessa Aurunca	12/10/1935
Piccardi	App.Sc.	Giuseppe	Alghero	24/03/1971
Piccinno	Sig.	Gaetano	Surbo	06/07/1948
Piccolo	Dott.	Giorgio	Portogruaro	18/11/1949
Pieroni	Dott.	Piergiorgio Giuseppe Luigi	Castelnuovo di Garfagnana	02/03/1936
Pierrettori	Arch.	Pietro	Magenta	04/08/1951
Piesco	M.llo Capo Dott.	Davide	Napoli	30/11/1968
Pilo	Dott.ssa	Caterina	Genova	23/07/1967
Pinton	Sig.	Paolo	Cadoneghe	11/06/1950



Piovera	Dott.	Giuseppe	Lomello	18/04/1950
Pipola	Sig.	Raffaele	Atripalda	01/04/1954
Pirozzi	Sig.	Aldo	Apollosa	31/01/1962
Pirronti	Prof.	Tommaso	Andria	09/04/1953
Pisciottu	Luogotenente	Giampaolo	Sindia	05/02/1960
Piselli	Luogotenente	Giovanni	Genazzano	12/06/1961
Pistolesi	Sig.	Stefano	Francavilla d'Ete	21/11/1966
Poggipolini	M.A. s.UPS	Alfonso	Bologna	25/04/1966
Pongitore	Sig.	Francesco	Nemoli	19/04/1958
Pontecorvi	Prof.	Alfredo	Roma	09/05/1957
Potenza	Sig.	Saverio	Fasano	08/11/1970
Pozzo	Sig.	Giorgio	Candelo	28/03/1943
Prestamburgo	Dott.	Sergio	Messina	31/01/1962
Preli	Sig.	Donato	Trento	06/05/1958
Prevete	M.llo Capo Dott.	Giovanni	Roccarainola	02/10/1968
Profili	Dott.ssa	Stefania	Cascia	28/11/1960
Profili	Ten.Col.Dott.	Manrico	Spoletto	12/07/1970
Puppo	Geom.	Giorgio	Genova	10/07/1945
Quaglini	Dott.	Angelo Maria	Roma	25/06/1980
Quarta	Ing.	Mario Domenico	Campi Salentina	28/07/1950
Quarta	Sig.	Antonio	Brindisi	07/06/1946
Raia	M.llo Capo Dott.	Francesco	San Giuseppe Vesuviano	17/03/1975
Rami	Dott.	Patrick	Beirut	30/07/1962
Ramponi	Sig.	Alfredo	Trento	09/08/1960
Rancati	Sig.	Marco	Mulazzano	07/08/1956
Rappa	Dott.	Pietro	Partinico	09/09/1947
Rattotti	Sig.	Walter	Piacenza	15/05/1949
Raudino	Sig.	Salvatore	Francofonte	09/10/1962
Ravazza	Cap.Dott.	Roberto	Acqui Terme	06/03/1961
Rebeggiani	Prof.ssa	Luisa	Chieti	02/10/1949
Regasto	Prof.	Saverio Francesco	Harare	17/01/1964
Renna	Ing.	Massimo	Squinzano	22/11/1953
Ricci	Sig.	Massimo	Roma	04/08/1951
Ricciardi	Sig.	Pasquale	San Giuliano del Sannio	21/10/1939
Rizzato	Rag.	Antonio	Villadose	28/01/1931
Rizzello	M.llo Capo Dott.	Fernando	Casarano	10/12/1971
Rizzo	Dott.	Fabio	Napoli	04/12/1961
Robustelli	Ten.Col.Avv.	Marcello	Potenza	11/01/1968
Rogai	Sig.	Cesare	Terranuova Bracciolini	20/07/1957
Rognoni	Sig.	Luigi	Dorno	20/01/1948
Romano	Luogotenente	Antonio	Gricignano di Aversa	02/01/1961
Romiti	Prof.	Sandro	San Giorgio Piacentino	27/04/1939
Roncaglia	Rag.	Gilberto	Premosello-Chiovenda	19/06/1964
Ronzani	Luogotenente Dott.	Massimiliano	Conegliano	16/02/1968
Rossi	Dott.ssa	Marilena	Citta' della Pieve	03/11/1952
Rossit	Sig.	Alessandro	Trieste	24/09/1953
Rosso	App.Sc.	Fausto	Acqui Terme	23/08/1971
Rubinato	Sig.	Massimo	Latina	22/03/1973
Rudello	Sig.	Fabio	Como	26/02/1967
Rufo	Dott.ssa	Anna	Roma	18/01/1967



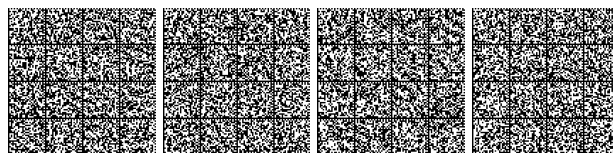
Ruggiero	Col.Dott.	Francesco	Caserta	09/05/1971
Rugiu	Sig.	Luca	Torino	22/10/1957
Ruscio	Dott.	Antonio	Polia	29/10/1964
Russo	Dott.	Antonino	Messina	14/07/1960
Russo	Sig.	Alessandro	Nola	24/05/1927
Ruta	App.Sc.	Claudio	Avellino	09/06/1968
Saglio	Dott.	Giacomo	Pavia	27/05/1964
Salimbeni	Dott.	Luca	Firenze	15/01/1960
Salotti	Luogotenente Dott.	Enrico	Caltanissetta	17/07/1962
Saltalamacchia	M.llo Ord. Dott.	Mauro	Roma	10/06/1979
Salvatori	Cap. di Corv. Dott.	Leonello	Napoli	07/02/1977
Sandri	Dott.	Giovanni Luigi	Lecce	03/07/1956
Sandri	Sig.	Piergiorgio	Borgo Valsugana	10/01/1948
Sandri	Sig.ra	Dina Maria	Rovigo	19/12/1943
Sanna	Sig.	Renzo	Portoscufo	10/08/1930
Santamaria	Dott.	Rocco	Torino	01/10/1967
Santamaria	Sig.	Ercole	Roma	18/01/1953
Santilli	Rag.	Alfonso	Boscotrecase	06/02/1958
Sassano	Luogotenente Dott.	Vincenzo	Regalbuto	31/05/1962
Sassone	Ing.	Rocco Luigi	Montescaglioso	30/01/1968
Sauro	Sig.	Lionello	Bologna	18/09/1961
Savelli	Sig.	Massimo	Stia	07/07/1951
Savelli	Sig.	Nazzareno	Fermo	21/12/1950
Scalia	Sig.	Diego	Cattolica Eraclea	16/08/1937
Scaranaro	Rag.	Riccardo	Crespino	06/06/1965
Scardino	Brig. Capo	Ireneo	Bellosguardo	27/04/1960
Scarpinato	Primo Mar. Dott.	Francesco	Palermo	06/11/1973
Scarrone	Sig.	Attilio	Rialto	29/04/1929
Schiavone	Sig.	Paolo	Aversa	02/05/1952
Schiavuta	Sig.ra	Cesarina	Chioggia	04/04/1925
Scirica	Ten.Col.Ing.	Calogero	Sambuca di Sicilia	11/08/1965
Scognamiglio	Sig.	Giovanni	Portici	03/12/1955
Scoponi	Sig.	Franco Pio	Civitanova Marche	11/07/1949
Scortechini	M.llo Capo Dott.	Luigi	Fano	02/06/1973
Seccia	Sig.	Salvatore	Margherita di Savoia	09/12/1948
Selem	Dott.	Stefano	Roma	30/05/1961
Serio	Luogotenente Dott.	Giuseppe	Bagnolo del Salento	05/01/1961
Serventi	Sig.	Andrea	Solignano	01/09/1955
Sestito	Luogotenente Dott.	Giuseppe Saverio	San Vito sullo Ionio	24/08/1961
Severini	Sig.	Luca	Sinalunga	29/05/1960
Sguotti	Prof.ssa	Nicla	Cavarzere	25/05/1979
Siciliano	Prof.	Aldo	Lanciano	30/08/1943
Sicurezza	Luogotenente	Vitale	Trapani	30/03/1958
Signorile	Avv.	Achille	Acquaviva delle Fonti	24/03/1939
Siliberto	App.Sc.	Giuseppe	Salerno	14/09/1962
Siuni	Gen.B.	Adriano	Masullas	19/05/1952
Sole	Ten.Col.Dott.	Massimiliano	Macerata	22/12/1971
Soncin	Sig.ra	Ivana	Caorle	25/12/1948
Sorrone	Sig.	Leonardo	Casarano	11/09/1953



Spada	Dott.	Andrea	Pavia	09/04/1967
Spada	Sig.	Emanuele	Ronciglione	12/09/1977
Spadoni	Sig.	Lino	Contigliano	18/01/1941
Spaziani	Dott.	Aurelio	Roma	29/05/1963
Spedicato	Sig.	Antonio	Taranto	14/07/1950
Squarzoni	Rag.	Tarcisio	Verona	07/04/1935
Stabile	Sig.	Lorenzo	Napoli	08/08/1966
Staiano	Sig.	Vincenzo	Castellammare di Stabia	21/06/1970
Stira	M.A. s.UPS	Salvatore	Lercara Friddi	03/06/1965
Stocchero	Sig.	Giorgio	Bassano del Grappa	27/02/1961
Stranges	Dott.	Mario Pasqualino	Conflenti	26/07/1945
Stranieri	Ing.	Giuseppe	Manduria	29/06/1977
Taddei	Rag.	Giuseppe	Napoli	17/04/1954
Tafuro	Sig.	Donato	Cosenza	02/06/1956
Talami	Sig.	Paolino	Padova	31/03/1934
Talevi	Ing.	Samuele	Mondavio	06/10/1977
Tammaro	M.llo Capo	Giuseppe	Milano	27/05/1972
Tansini	Sig.	Edoardo	Piacenza	10/04/1941
Tanzilli	Dott.	Riccardo	Grosseto	04/06/1963
Tanzilli	M.llo Capo	Alessandro	Cassino	23/07/1974
	Dott.			
Tarantino	Ten.Col.	Tonino	Francoforte sul Meno	03/05/1966
Tassone	Don	Franco	Como	03/03/1962
Terazzi	Sig.	Massimo	Arona	01/07/1963
Terenzi	Sig.	Giovanni	Serrone	31/10/1945
Terracciano	V.Brig.	Giuseppe	Pomigliano d'Arco	11/10/1971
Terrin	Rag.	Cristian	Dolo	13/06/1975
Tersigni	Sig.	Franco	Roma	12/07/1935
Tessitore	Geom.	Massimiliano	Avellino	10/10/1974
Testa	Dott.	Pierluigi	Roma	21/08/1977
Tinazzi	Prof.ssa	Marcella	Pesaro	04/10/1954
Tinti	Sig.	Stefano	Molinella	10/11/1965
Tizianel	Sig.	Lino Angelo	Polcenigo	08/08/1941
Tofanicchio	Sig.	Mauro	Montefiascone	06/02/1960
Tommaselli	Sig.	Giuseppe	Telese Terme	06/11/1949
Tomo	M.llo Capo	Maurizio	Napoli	16/04/1970
Toppi	App.Sc.	Alessandro	Lettomanoppello	08/01/1963
Toscano	M.A. s.UPS	Giuseppe	Bari	27/01/1968
	Dott.			
Tosolini	Arch.	Walter	Nimis	11/06/1943
Tosti	M.A. s.UPS	Patrizio	Foligno	18/01/1969
Tramontano	Mons.	Mauro	Napoli	27/01/1959
Tremori	Prof.	Graziano	Cortona	02/07/1956
Trentini	Sig.ra	Elvira	Abbazia	02/01/1928
Triggiani	Avv.	Serena	Bari	04/11/1972
Trinx	Luogotenente	Salvatore	Grottole	01/02/1960
Trivero	Sig.	Pierluigi	Sala Monferrato	28/11/1948
Troccoli	Avv.	Pierilario	Vicenza	22/05/1956
Turnaturi	Sig.	Mario Antonio	Roma	05/06/1962
Ungari	App.Sc.	Nicola	Adelfia	08/04/1970
Urselli	Dott.	Pasquale	Galatina	04/07/1976
Vagnoni	Dott.	Fabio	Roma	24/11/1975
Valbusa	Dott.ssa	Roberta	Brescia	11/10/1977
Valente	Luogotenente	Sergio	Bisceglie	13/07/1965



Valentini	Sig.	Lucio	Diso	02/01/1961
Valsecchi	Sig.	Andrea	Premosello-Chiovenda	30/10/1963
Varalta	Sig.	Giovanni	Verona	12/02/1952
Varelli	Sig.	Nino Giancarlo	Frauenfeld	12/02/1960
Varone	M.llo Capo Dott.	Gerardo	Sorrento	28/10/1974
Vecchiato	Dott.	Dino	Treviso	28/12/1969
Venettili	V.Brig.Dott.	Danilo	Roma	30/04/1979
Venosta	Avv.	Francesco	Sondrio	09/11/1960
Vento	Dott.	Maurizio Giuseppe	Foligno	21/01/1960
Ventrone	M.llo A. Dott.	Agostino	Curti	05/05/1965
Veraldi	Dott.	Gian Franco	Verona	02/08/1964
Vergani	Sig.	Cipriano	Carate Brianza	21/11/1946
Verroca	M.A. s.UPS Dott.	Ruggiero	Barletta	24/08/1964
Verzari	Sig.	Enrico	Roma	08/09/1951
Vicario	Rag.	Andrea	Roma	11/07/1968
Vigilante	Sig.	Pasquale	Santa Maria Capua Vetere	11/05/1962
Vigliotti	M.A. s.UPS	Luigi	Pisa	31/07/1970
Villabuona	Sig.	Nicolò	Trapani	05/07/1955
Vinciguerra	Col.Dott.	Luigi	Caserta	14/05/1964
Viola	Sig.	Giuseppe	Ucria	01/04/1937
Viscione	Sig.	Michele	Castelluccio Superiore	23/09/1950
Visentin	Sig.	Walter	Mogliano Veneto	14/09/1934
Volebole	Sig.	Loris	Villafranca Padovana	14/06/1955
Voltan	Sig.	Roberto	Torino	10/03/1946
Vozza	Dott.	Salvatore	Santa Maria Capua Vetere	03/03/1972
Zagarri	M.llo Capo Dott.	Gianluca	Prato	12/11/1968
Zampieri	Brig.	Francesco	Bari	14/03/1968
Zanfretta	Rag.	Angelo	Verona	26/04/1959
Zanier	Sig.	Coriglio	Socchieve	15/01/1955
Zanin	Sig.	Gabriele	Palmanova	20/10/1966
Zaninelli	Sig.ra	Loretta	Bussolengo	13/03/1961
Zappacosta	M.A. s.UPS	Marco	Chieti	21/06/1971
Zappatore	Primo Mar.	Antonio	Genova	10/07/1971
Zappolini	M.llo Capo Dott.	Emanuele	San Miniato	26/10/1976
Zarli	Dott.	Maurizio	Chivasso	31/08/1962
Zarzaca	Sig.	Benito	Bianco	27/08/1937
Zazzaretti	App.Sc.	Giulio	Marsciano	23/06/1963
Zennaro	Dott.	Mauro	Venezia	19/06/1958
Zingrillo	Brig. Capo	Carlo	Milano	13/08/1964
Zito	Luogotenente	Nunzio	Palermo	18/09/1961
Zitolo	Dott.	Andrea	Pescina	31/03/1980
Zoccola	M.llo Ord.	Giovanni	Salerno	27/05/1978
Zucchetto	Sig.	Pietro	Concordia Sagittaria	23/09/1934
Zuliani	V.Brig.	Gianluca	Udine	23/11/1968



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

STRANIERI
(ART. 7)

Con decreti in data 2 giugno 2017

Grande Ufficiale

Iijima	Dott.	Masami	Yokosuka	23/09/1950
--------	-------	--------	----------	------------

Commendatore

Al-Hashimy	S.E.	Reem Ebrahim	Dubai	26/07/1978
Langone	Sig.	Kenneth	Glen Cove	16/09/1935

Ufficiale

Friborg	Mr.	Flemming	Rudkøbing	02/03/1965
Hoagland	Dott.	Jim	Rock Hill (Sc)	22/01/1940

Cavaliere

Belluzzo	Dott.	Richard Ernest	San Francisco	26/11/1953
Bombana	Sig.	Umberto	Clusone	08/02/1963
Bruzzone	Prof.	Roberto	Roma	13/05/1956
Calleja	Sig.	Joseph	Attard	22/01/1978
Desiderio	Dott.	Frank J.	Brooklyn	07/10/1947
Huang	Sig.	Anthony	Manila	13/06/1971
Jimale	Dott.	Mohamed Ahmed	Jowhar	14/12/1954
Kaneko	Dott.ssa	Akiko	Tokyo	17/02/1967
Madonia	Sig.	Peter J.	Bronx	04/02/1954
Maglieri	Sig.ra	Maria	McLaren Vale, Sud	09/04/1970
Mella	Padre	Franco	Milano	10/10/1948
Meng	Dott.	Jinghui	Beijing	02/05/1965
Spanu	Dott.	Giorgio	Iglesias	19/04/1954
Stankevics	Arcivescovo	Zbignevs	Lejasciems	15/02/1955

NORMALI

Con decreti in data 2 giugno 2017

Commendatore

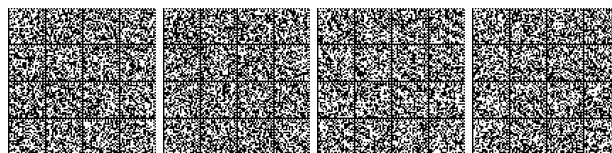
Giannotti	Dott.	Josè	Monaco	16/05/1947
Rizzioli	Ing.	Valentino	Calto	04/06/1941

Ufficiale

Mezzedimi	Arch.	Sergio	Asmara	01/08/1947
-----------	-------	--------	--------	------------

Cavaliere

Attademo	Sig.	Angelo	Boscotrecase	27/10/1954
Damiani	Sig.	Agostino	Gondar	29/12/1940
Ricci	Prof.	Franco	Caracas	19/05/1953



MINISTERO DELL'INTERNO

NORMALI

Con decreti in data 2 giugno 2017

Grande Ufficiale

Sarti	Dott.ssa	Sandra	Roma	02/06/1954
-------	----------	--------	------	------------

Commendatore

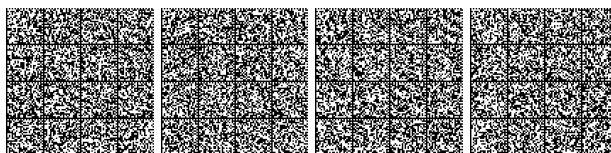
Andracchio	Dott.	Roberto	Roma	28/07/1963
Bisogno	Dott.	Giuseppe	Nocera Inferiore	09/09/1957
Cardia	Dott.Ing.	Renato	Cagliari	27/07/1954
Cusumano	Dott.	Vito	Mazara del Vallo	08/09/1960
Grillo	Dott.	Vittorino	Salerno	12/02/1954
La Fortezza	Sig.	Michele	Napoli	27/06/1954
Maiorino	Dott.	Vincenzo	Angri	31/12/1955
Sirico	Dott.	Raffaele	Afragola	24/03/1955
Vallefuoco	Ing.	Gaetano	Napoli	12/07/1960

Ufficiale

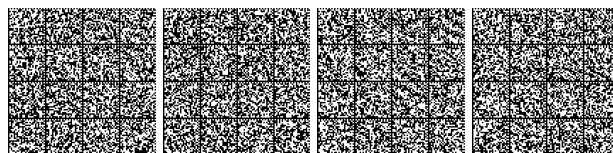
Aversa	Dott.	Pasquale	Torre Annunziata	01/12/1955
Ciprani	Dott.	Fabrizio	Roma	06/11/1959
Falco	Dott.	Maurizio	Napoli	27/12/1961
Iannuzzi	Dott.ssa	Lucia	Trento	14/03/1958
Inversini	Dott.ssa	Maria Luisa	Gavirate	02/10/1959
La Rocca	Sig.ra	Lorenzina	Salerno	30/03/1960
Lezzi	Sig.	Roberto	Foggia	08/12/1966
Masella	Dott.ssa	Paola	Roma	29/06/1965
Morandini	Sig.	Ernesto	Caserta	22/07/1959
Moscatt	Dott.	Gaetano	Siracusa	10/07/1949
Pasceri	Dott.ssa	Vittoria	San Nicola da Crissa	01/10/1961
Rizzo	Ing.	Salvatore	Villarosa	05/03/1959
Rogolino	Ing.	Santo Salvatore	Reggio di Calabria	28/11/1955
Samà	Dott.	Domenico	Roma	05/01/1963
Tortelli	Dott.ssa	Ilaria	Napoli	02/03/1961

Cavaliere

Alletto	Sig.ra	Francesca	Roma	10/10/1955
Alvino	Dott.ssa	Francesca Romana	Napoli	01/09/1966
Angelucci	Sig.	Armando	Roma	05/11/1955
Baldoni	Dott.	Fabio	Spoletto	17/03/1975
Barone	Sig.ra	Paola	Roma	09/04/1964
Beccaria	Dott.ssa	Ombretta	Mondovì	25/03/1959
Bellomia	Ing.	Giovanni	Ragusa	18/04/1961
Bernardi	Dott.	Fabio	Bergamo	12/11/1958
Biondo	Sig.	Renato	Roma	08/11/1966
Bonini	Sig.	Roberto	Venezia	29/04/1961
Brandas	Sig.	Roberto	Cagliari	01/06/1960
Bruni	Sig.ra	Lorella	Roma	12/10/1958
Cacciaguerra	Dott.	Marco	Augusta	10/12/1980
Caggegi	Dott.	Mario Antonino	Santa Domenica Vittoria	15/10/1954
Calvino	Dott.	Vito	Palermo	19/12/1961
Cannas	Sig.	Ignazio	Cagliari	12/05/1960
Cannizzaro	Dott.	Giuseppe	Messina	26/06/1964



Cappelli	Dott.	Tancredi	Carsoli	28/08/1956
Caprara	Sig.ra	Patrizia	Pavia	23/09/1950
Casale	Sig.	Edmondo	Firenze	08/06/1969
Ciaramella	Sig.	Antonio	Caracas	18/09/1958
Ciardi	Dott.ssa	Luisa	Monte San Giovanni Campano	30/10/1964
Ciullo	Sig.	Marzo	Oristano	02/06/1977
Colacicco	Sig.	Gaetano	Bari	27/02/1971
Conte	Ing.	Salvatore	Lizzanello	03/05/1959
Cortis	Sig.	Paolo	Roma	22/09/1959
Cruciani	Dott.ssa	Giuliana	Roma	05/04/1965
Crudo	Sig.	Giuseppe	Vibo Valentia	30/11/1958
Cusin	Ing.	Cristiano	Monselice	19/09/1963
D'Angelo	Ing.	Cristina	Roma	15/05/1965
De Meo	Sig.	Massimiliano	Formia	30/04/1973
De Santis	Dott.ssa	Mara	Roma	20/04/1959
Dezi	Sig.	Dario	Roma	23/04/1960
Di Marco	Dott.	Elia	Roma	28/01/1971
Di Paolo	Sig.ra	Barbara	Roma	07/11/1964
Di Pillo	Dott.	Edoardo	Roma	18/08/1963
Di Tecco	Rag.	Gabriele	Silvi	23/04/1954
Ermini	Dott.ssa	Cristina	Roma	27/04/1961
Federico	Ing.	Carlo	Torre Annunziata	21/12/1959
Ferrari	Sig.	Alessandro	Cagliari	24/11/1959
Fiacconi	Sig.	Luciano	Marino	10/04/1955
Filippini	Sig.	Marco	Roma	08/10/1968
Galfo Ansaldi	Rag.	Dorotea	Acireale	08/04/1952
Gallo	Dott.	Fabrizio	Strongoli	11/10/1968
Gallone	Dott.ssa	Lorella	Lissone	17/06/1959
Galzerano	Sig.	Claudio	Roma	12/09/1963
Gentili	Sig.	Fausto	Terni	12/12/1960
Giovannelli	Sig.ra	Barbara Assunta	Roma	25/12/1968
Giuliano	Sig.	Alessandro	Messina	21/05/1967
Grossi	Sig.	Marco	Roma	01/09/1974
Gueli	Sig.ra	Rita	Roma	21/05/1960
Iannotta	Sig.	Felice	Roma	03/10/1960
Izzo	Dott.	Fabrizio	Catanzaro	14/09/1964
La Torre	Dott.ssa	Clelia	Messina	03/06/1965
Legato	Sig.	Domenico Rocco	Reggio di Calabria	25/08/1964
Leonardi	Dott.	Mario	Messina	07/08/1967
Limone	Sig.	Nicola	Bari	12/07/1973
Lo Giudice	Dott.ssa	Diega Calogera Carmela	Metz	27/03/1958
Lorusso	Sig.	Michele	Foggia	30/07/1975
Macchione	Sig.	Ortensio	Nocera Terinese	02/01/1969
Mammano	Dott.ssa	Esther	Monreale	18/07/1958
Manfredi	Dott.	Giancarlo	Senigallia	14/10/1950
Mariani	Sig.	Massimo	Perugia	16/11/1962
Martino	Dott.	Francesco	Roma	01/01/1974
Martino	Ing.	Francesco	San Nicola da Crissa	22/06/1961
Medved	Sig.	Nevio	Chieti	05/10/1962
Mollica	Sig.ra	Silvana	Apricena	28/11/1958
Monaldi	Dott.ssa	Aurora	Montalto delle Marche	10/11/1958
Nardecchia	Dott.	Roberto	L'Aquila	15/04/1962
Natalini	Sig.	Michele	Lucca	23/12/1968
Nigro	Dott.ssa	Nicoletta	Taranto	30/08/1959
Paderni	Sig.	Antonio	Napoli	04/12/1970
Palmieri	Ing.	Giovanni	Palermo	20/01/1957
Paravati	Dott.ssa	Maria	Catanzaro	12/09/1960



Passariello	Sig.	Massimo	Latina	19/08/1967
Pederzoli	Sig.	Marino	Faenza	01/09/1960
Pelitti	Sig.	Euro	Carrara	02/03/1960
Petrone	Ing.	Magno	Salerno	27/03/1960
Petrungaro	Sig.	Stefano	Roma	11/06/1977
Pirone	Sig.	Antonio	Napoli	13/06/1957
Pisano	Sig.	Marcello	Cagliari	06/11/1958
Posante	Sig.	Pasquale	Agrigento	17/12/1954
Preto	Sig.	Bruno	Vicenza	28/08/1959
Sabatucci	Dott.ssa	Maria	Roma	19/01/1954
Santini	Sig.	Stefano	Ancona	01/05/1963
Silvestri	Sig.	Carlo	Livorno	30/01/1959
Sportelli	Sig.	Bartolomeo	Taranto	27/02/1960
Tacconi	Dott.	Simone	San Benedetto del Tronto	02/01/1973
Torresi	Sig.ra	Rosanna	Cortona	25/01/1962
Valente	Sig.	Sergio	Roma	15/03/1965
Vannini	Dott.	Sergio	Firenze	05/04/1958
Villani	Sig.ra	Paola	Roma	07/02/1954
Virdia	Dott.	Francesco	Roma	12/04/1968
Zanni	Dott.	Massimo	Roma	27/01/1958
Zuccaro	Sig.	Raniero	Fabriano	18/10/1965
Zuppardi	Dott.ssa	Maria Letizia	Pescara	24/03/1962

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

NORMALI

Con decreti in data 2 giugno 2017

Commendatore

Pagano	Dott.	Luigi	Cesa	18/04/1954
--------	-------	-------	------	------------

Ufficiale

De Paolis	Rag.	Marco	Roma	01/03/1960
Matano	Dott.	Mario	Formia	08/09/1962
Sessa	Dott.	Armando	Paupisi	12/05/1954

Cavaliere

Coviello	Sig.	Antonio	San Nicola Manfredi	08/04/1961
D'Agnelli	Rag.	Nicola	Bari	14/12/1959
Delli Poggi	Sig.	Fabio	Siena	19/03/1966
Mancini	Dott.	Pio	Isola del Gran Sasso d'Italia	08/06/1964
Milano	Sig.	Giancarlo	Chiaromonte	08/10/1970
Pellicciaro	Sig.	Nicola	Lucera	04/11/1964

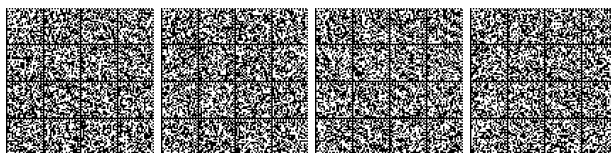
MINISTERO DELLA DIFESA

NORMALI

Con decreti in data 2 giugno 2017

Grande Ufficiale

Di Marco	Gen.C.A.	Leonardo	San Severo	05/02/1955
Marzano	Amm. di Sq.	Donato	Taranto	12/10/1956



Commendatore

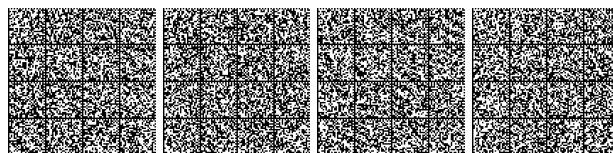
Angelotti	Gen.D.	Vasco	Viterbo	22/09/1963
Burgio	Gen.D.	Carmelo	Anzio	08/06/1957
Caruso	Amm. di Sq.	Raffaele	Gaeta	17/05/1954
Di Martino	Gen.Isp.	Basilio	Roma	23/03/1957
Lanza De Cristoforis	Gen.D.A.	Nicola	Milano	19/08/1960
Lucchese	Dott.	Giuseppe	Palermo	30/08/1938
Mezzavilla	Gen.D.	Maurizio Detalmo	Sedegliano	20/06/1958
Morellato	Amm.Isp.	Claudio	Firenze	30/05/1954
Neri	Col.	Mario	Mentana	21/08/1959
Panizzi	Gen.D.	Massimo	Carrara	10/10/1962

Ufficiale

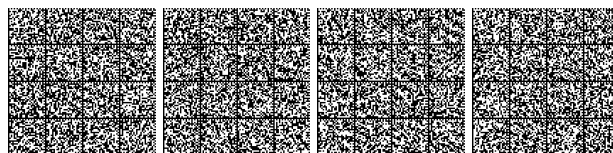
Boni	Gen.D.	Maurizio	Vicenza	22/05/1960
Botter	Sig.	Silvio	Varese	27/12/1943
Conte	Sig.	Giovanni	Quadrelle	29/08/1935
De Rubeis	Gen.Isp.	Alberto	Avezzano	09/09/1957
Giambrone	Gen.B.	Mario	Bergamo	22/03/1956
Imperscrutabile	Amm.Isp.Capo	Sabino	Taranto	30/09/1956
Masella	Sig.	Pasquale	Palagiano	11/01/1959
Miglietta	Gen.D.	Luigi	Lecce	11/08/1961
Petrachi	Gen.B.	Girolamo	Roma	16/02/1961
Provenziani	Ten.Col.	Marco	Roma	08/03/1966
Rastelli	Contramm.	Lorenzo	Fasano	03/11/1960

Cavaliere

Abruzzo	Luogotenente	Calogero	Santa Margherita di Belice	16/09/1958
Accardo	Dott.ssa	Maria Michela	Portici	20/01/1977
Adinolfi	Primo Mar.	Cono	Cava de' Tirreni	27/06/1967
Alboni	Sig.	Paolo	La Spezia	05/12/1960
Amore	Luogotenente	Antonio	Pozzuoli	28/01/1959
Artese	Cap. di Vasc.	Pio	Trabia	02/03/1963
Azzi	Sig.	Mauro	Sissa	01/09/1962
Babusci	Col.	Fabrizio	Sora	15/07/1964
Baldasso	Col.	Paolo	Pordenone	27/08/1968
Balducci	Sig.ra	Susanna	Roma	05/01/1963
Barbato	Sig.	Antonio	Aversa	29/05/1953
Bartolini	Sig.	Simone	Siena	22/01/1963
Bertani	Sig.	Luigi	Legnano	16/06/1938
Bianchi	Col.Dott.	Massimiliano	Cingoli	05/06/1964
Bianchi	Primo Mar. Lgt.	Claudio	Roma	21/10/1964
Boffi	Sig.	Luigi	Desio	16/07/1942
Boi	Serg. Magg.	Salvatore	Lanusei	09/05/1971
Boldini	Primo Mar.	Daniele	Roma	23/05/1972
Bonacci	Luogotenente	Raffaele	Calvi Risorta	25/08/1957
Bonori	Luogotenente	Mauro	Viterbo	04/06/1957
Boschet	Sig.	Giovanni	Feltre	24/04/1961
Bruno	Col.	Francesco	Messina	01/06/1966
Buccoliero	Col.	Antonio	Sava	10/02/1962
Caimmi	Col.	Riccardo	Venezia	13/03/1959
Campanale	Luogotenente	Giuseppe	Ruvo di Puglia	18/02/1961
Caputo	Luogotenente	Francesco	Salerno	09/03/1962
Carcagni	Luogotenente	Apollonio Vincenzo	Martignano	05/04/1957
Cardinali	Luogotenente	Stefano	Allumiere	23/02/1964
Carlioni	Primo Mar.	Roberto	Viterbo	08/01/1967
Carrozza	Col.	Pietro	Lucera	09/04/1971
Casali	Col.	Luigi Giacomo	Llannelli	24/03/1969



Catanzaro	Primo Mar. Lgt.	Carmelo	Lecce	15/07/1960
Ceccarelli	Sig.	Mario	Foligno	24/10/1959
Chirico	Ten.Col.	Ettore	Roma	17/11/1957
Cicala	Ten.Col.	Gianni Sebastiano	Caserta	12/05/1973
Cicerone	Col.	Massimo	Roma	07/10/1967
Cirillo	Cap. di Freg.	Giacomo	La Spezia	28/06/1968
Corvino	Col.	Giuseppe	Vernole	26/01/1963
Cosentino	Sig.	Antonio	Torraca	24/06/1956
Cracas	Col.	Vito	Roma	28/02/1970
D'Agostino	Luogotenente	Emidio	Vicchio	25/11/1959
De Francesco	Luogotenente	Giovanni	Messina	26/09/1957
Decosmo	Dott.	Matteo	Bari	13/03/1964
della Volpe	Ten.Col.	Alessio	Roma	25/08/1976
Dell'Oste	Sig.	Antonio	Benevento	19/09/1963
Delogu	Col.	Giovanni	Ittiri	15/09/1957
Depetro	Col.	Gianfranco	Latina	07/01/1961
Di Biase	Luogotenente	Giuseppe	Cusano Mutri	17/08/1957
Di Gangi	Primo Mar. Lgt.	Francesco	Bompietro	09/11/1961
Di Giacomo	Col.	Alessandro	Caserta	05/10/1959
Di Iorio	Dott.ssa	Rosanna	Caserta	08/07/1952
Diana	Dott.ssa	Eleonora	Bari	25/03/1964
Dimauro	Primo Mar. Lgt.	Salvatore	Noto	12/09/1959
Donatelli	Secondo Capo Sc	Giuseppe	Napoli	21/01/1973
Englaro	Ten.Col.	Erminio	Roma	15/04/1970
Fabbri	Cap. di Vasc.	Massimo	La Spezia	04/07/1965
Fabbri	Gen.Brig.	Paolo	Ferrara	26/11/1963
Fabozzi	Sig.	Giorgio	Aversa	30/12/1955
Foglia	Ten.Col.	Fabio Massimo	Roma	21/08/1958
Fontana	Ten.Col.	Maurizio	Capua	19/09/1964
Frassetto	Sig.	Rino	Preconico	12/02/1939
Frattina	Primo Mar. Lgt.	Donato	Roma	10/04/1962
Gamboni	Ten.Col.	Bernardino	La Maddalena	06/01/1973
Genovese	Luogotenente	Antonino	Catanzaro	09/09/1961
Giacomucci	Ten.Col.	Fulvio	Roma	08/08/1962
Giacopino	Capo 1^ Cl.	Onofrio	Bari	15/10/1973
Grisi	Cap. di Vasc.	Gerardo	Valva	03/08/1958
Guerra	Sig.	Michele	Manfredonia	12/01/1956
Imbastaro	Col.	Alfonso Giovanni	San Benedetto del Tronto	27/03/1961
Impalà	Primo Mar. Lgt.	Franco	Santa Lucia del Mela	30/08/1966
Imperato	Ten.Col.	Massimo	Napoli	07/10/1971
Ioio	Col.	Eugenio	Roma	25/12/1967
Laezza	Cap.	Giuseppe	Napoli	26/07/1977
Lai	Ten.Col.	Giovanni	Roma	18/08/1963
Latino	Primo Mar. Lgt.	Vito Daniele	Neviano	14/11/1960
Lavino	Primo Mar. Lgt.	Antonio	Mondragone	29/09/1964
Lazzarato	Sig.	Sebastiano	Zenson di Piave	17/08/1945
Leone	Luogotenente	Costanzo	San Marzano di SanGiuseppe	20/02/1958
Leonetti	Col.	Luca	Ferrara	20/06/1962
Loiudice	Ten.Col.	Alessandro	Bari	28/09/1965
Lolli	Ten.Col.	Corrado	Brescia	09/02/1968
Lostritto	Primo Mar.	Roberto	Roma	10/05/1970
Luongo	Sig.	Domenico	Caserta	06/09/1953
Magini	Sig.ra	Anna Rita	Roma	10/06/1955
Malavenda	Primo Mar. Lgt.	Giuseppe	Lamezia Terme	31/01/1961
Malvagna	Cap. di Vasc.	Simone	Catania	08/11/1968
Maneschi	Sig.	Riccardo	Cascina	01/01/1957
Manna	Cap. di Vasc.	Antoine	Dancy	27/03/1965



Maramao	Col.	Fabrizio	Roma	03/12/1961
Marchetti	Col.	Maurizio	Roma	06/03/1962
Marretti	Cap. di Vasc.	Massimiliano	Firenze	25/02/1969
Massimetti	Col.	Giuseppe	Roma	16/07/1966
Memoli	Ten.Col.	Dino	Ariano Irpino	25/03/1969
Mennitti	Col.	Luca	Silandro	31/08/1971
Merenda	Luogotenente	Rosario	Sant'Agata di Militello	03/09/1960
Messina	Capo 1^ Cl.	Sebastiano	Piano di Sorrento	21/12/1969
Minoia	Primo Mar. Lgt.	Andrea	Monopoli	18/01/1961
Modoni	Primo Mar.	Giovanni Antonio	Palmariggi	15/08/1961
Montanaro	Sig.	Luigi	Francavilla Fontana	19/02/1959
Mora	Col.	Glauco Luigi	Milano	14/11/1965
Nozzoli	Col.	Nicola	Lastra a Signa	23/12/1960
Palladino	Ten.	Antonio	Frattamaggiore	02/10/1975
Palombo	Sig.	Antonio	Trecate	11/11/1950
Patricelli	Ten.Col.	Giuseppe	Roma	21/03/1966
Pavesi	Sig.	Oraziantonio	Abbategrasso	11/01/1946
Pellegrino	Col.	Fausto	Rende	24/03/1962
Peluso	Primo Mar.	Massimo	Leverano	20/05/1970
Perucatti	Luogotenente	Moreno	Bolzano	17/05/1959
Petagna	Luogotenente	Vincenzo	Castellammare di Stabia	07/05/1961
Pezzotti	App.Sc.	Paolo	Roma	10/07/1968
Pica	Luogotenente	Nicola	Magione	25/06/1957
Piscopo	Mar.Capo	Giorgio Domenico	Serradifalco	25/09/1976
Primiceri	Primo Mar. Lgt.	Biagio	Martano	19/05/1965
Proia	Sig.ra	Maria Concetta	Sora	21/12/1958
Quaglia	Sig.	Barnaba	Savigliano	11/11/1923
Rallo	Sig.	Antonino	Trapani	08/08/1952
Rapisardi	Luogotenente	Antonio	Aidone	19/08/1962
Ridella	Gen.B.	Domenico	Genova	14/01/1963
Rinaldi	Luogotenente	Vincenzo	Rutino	21/03/1958
Risimini	Luogotenente	Donato	Ginosa	31/10/1960
Rizzo	Col.	Francesco	Erice	06/01/1972
Robazza	Sig.	Virginio	Ula' Tirso	05/11/1959
Rocchini	Sig.ra	Rossella	Roma	17/08/1957
Romani	Contramm.	Andrea	Sala Baganza	08/05/1964
Rossitto	Col.	Giovanni Pasquale Carmelo	Milazzo	16/07/1963
Ruotolo	Col.	Umberto	Orte	19/04/1962
Santer	Luogotenente	Norman	Cermes	14/04/1953
Sarchese	Cap. di Vasc.	Giuseppe	Messina	27/07/1959
Savoldi	Col.	Valentino	Alzano Lombardo	20/10/1962
Scalfaro	Cap. di Vasc.	Bruno	Perugia	14/02/1969
Scarola	Luogotenente	Guido	Tarsia	28/01/1959
Sciancalepore	Primo Mar. Lgt.	Giuseppe	Valle de la Pascua	21/07/1963
Scurpa	App.Sc.	Massimo	Roma	11/01/1973
Sechi	Primo Mar. Lgt.	Pinuccio	Baratili San Pietro	02/12/1959
Smeraldo	Sig.ra	Andreina	Roma	09/12/1965
Squitieri	Ten.Col.	Giuseppe	Udine	09/03/1964
Suma	Sig.	Paolo	Taranto	01/12/1961
Taddei	Ten.Col.	Walter	Viterbo	08/04/1972
Tagliaferro	Col.	Mauro	Trieste	06/09/1957
Taranto	Luogotenente	Gaetano	Catania	30/09/1960
Tartaglia	Luogotenente	Domenico	Apricena	08/10/1957
Torbidoni	Col.	Massimiliano	Roma	27/12/1965
Toscani De Col	Gen.B.	Gabriele	Roma	28/04/1962
Trozzi	Col.	Franco	Jesi	18/11/1967
Turrisi	Col.	Francesco	Taranto	16/10/1969



Vella	Luogotenente	Filippo	Gela	12/10/1957
Velon	Ten.Col.	Mario	Bari	24/12/1971
Vidili	Luogotenente	Antonio	Bonarcado	14/12/1958
Viola	Primo Mar. Lgt.	Alberto	Scansano	18/11/1960
Zappellini	Contramm.	Valter	Carrara	12/09/1966
Zizzari	Dott.ssa	Teresa	Bari	19/05/1964

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

NORMALI

Con decreti in data 2 giugno 2017

Commendatore

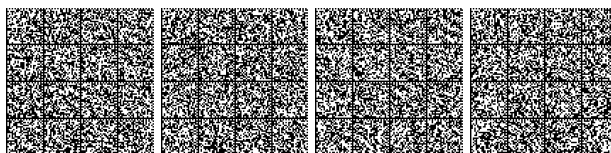
Amici	Dott.	Valerio	Roma	18/02/1950
Di Nicola	Dott.	Fernando	Chieti	18/09/1956
Lombardi	Dott.	Stefano	Pisa	17/07/1956
Tatulli	Sig.	Cosimo Damiano	Bitonto	23/09/1956

Ufficiale

Antonelli	Dott.	Fabio	Taranto	29/09/1960
Belfiore	Ing.	Carla	Ancona	27/02/1952
Biondi	Dott.	Marco	Napoli	27/05/1957
Cammilli	Dott.ssa	Daniela Paola	Genova	19/09/1955
Caselli	Dott.ssa	Catia	Roma	28/07/1963
D'Attoma	Dott.	Luigi	Roma	21/07/1956
Esposito	Dott.ssa	Rosanna	Marigliano	10/07/1954
Giacconi	Dott.	Francesco	Bari	07/11/1951
Grasso	Dott.	Salvatore	Teora	26/05/1952
Leoni	Sig.	Salvatore	San Cataldo	11/08/1957
Ottaviani	Sig.	Giuliano	Montereale	23/07/1950
Raffaele	Dott.ssa	Maria Anna	Vibo Valentia	09/02/1959
Salvatore	Dott.ssa	Gabriella Maria	Colletorto	22/02/1954
Sannino	Dott.	Domenico	Portici	08/02/1971
Santaniello	Sig.ra	Maria Grazia	Napoli	16/06/1952

Cavaliere

Abbate	Dott.ssa	Giulia	Roma	25/03/1973
Baccari	Dott.	Daniele	Roma	05/08/1967
Baldo	Dott.	Arturo	Terni	04/01/1958
Barbieri Hermitte	Dott.	Riccardo	Roma	25/04/1958
Belardo	Sig.	Salvatore	Orta di Atella	11/01/1973
Bergamo	Dott.	Claudio	Torino	19/05/1959
Berretta	Dott.	Andrea	Terni	20/07/1975
Bertonelli	Dott.ssa	Paola	Genova	29/10/1970
Bianchi	Dott.ssa	Antonella	Roma	17/09/1961
Bianchi	Sig.	Otello	Marino	22/12/1966
Bianchino	Sig.	Massimo	Roma	07/03/1964
Boni	Sig.ra	Nunzia	Premolo	14/12/1959
Bottaro	Sig.	Marcello	Roma	01/02/1962
Cacchione	Sig.	Pierangelo	Pescina	10/01/1973
Cardillo	Sig.	Carmelo	Lentini	03/03/1980
Caristi	Arch.	Gianluca Michele	Milano	28/08/1968
Carozzo	Dott.	Marcello	Castro	07/11/1978
Caruso	Dott.	Giovanni	Nola	09/06/1969
Castelli	Dott.ssa	Elisabetta Anna	Roma	23/10/1964



Cesareo	Sig.	Filippo	Palermo	14/05/1961
Circella	Sig.	Agostino	Vimercate	03/01/1965
Colella	Dott.ssa	Marisa	Roma	09/07/1955
Consoli	Sig.	Lorenzo	Tarquinia	25/08/1966
Coppola	Dott.ssa	Nicoletta	L'Aquila	14/01/1971
Cupini	Sig.	Sergio	Frascati	28/06/1960
De Vivo	Sig.	Roberto	Nocera Inferiore	20/04/1970
Di Filippo	Sig.	Sandro	Amatrice	29/03/1964
Di Foggia	Sig.	Antonio	Salerno	17/06/1972
Di Pasquale	Sig.	Angelo	Manchester	07/05/1970
Fagnani	Dott.	Alessandro	L'Aquila	28/07/1978
Felli	Dott.	Ettore	Roma	25/01/1976
Ferrante	Ing.	Flavio Celestino	Santa Caterina Albanese	03/11/1954
Fiorillo	Dott.	Giuliano	Napoli	13/03/1963
Frignati	Dott.	Lorenzo	Luino	27/06/1954
Galli	Dott.ssa	Lara	Vignola	29/12/1970
Gemellaro	Sig.	Daniele	Messina	18/04/1976
Genovese	Sig.	Francesco Paolo	Cerignola	18/04/1962
Giuntini	Dott.	Marco	Firenze	19/12/1968
Labianca	Dott.	Benedetto	Barletta	07/04/1976
Malerba	Dott.	Angelo	Galatina	17/11/1974
Massari	Sig.	Silvano	Roma	20/10/1963
Massimo	Sig.ra	Antonia	Palagiano	24/07/1963
Menniti	Sig.	Giuseppe	Rocca di Neto	05/09/1970
Notarelli	Sig.	Claudio	Ceprano	22/05/1968
Papa	Sig.	Gianni	Caserta	10/08/1978
Petrocelli	Dott.	Michele	Roma	03/09/1975
Pillepich	Sig.	Roberto	Vicenza	29/11/1958
Raucci	Sig.	Salvatore	Capodrise	15/04/1975
Rivola	Arch.	Rodolfo	Trieste	15/03/1968
Spagnolo	Sig.	Francesco	Messina	22/06/1970
Squillaci	Dott.ssa	Francesca	Melito di Porto Salvo	12/07/1968
Tomasulo	Sig.	Giuseppe	Potenza	12/12/1968
Troiani	Dott.	Dario	Tagliacozzo	01/05/1976
Varlese	Sig.	Pietro	Napoli	27/04/1967
Virgilio	Dott.	Cosmo	Bari	06/04/1973
Zamperi	Sig.	Marco	Frosinone	18/11/1975
Zanini	Arch.	Ivana	Milano	16/06/1968
Zilli	Sig.	Massimo	Baden	01/09/1965
Zito	Sig.	Vincenzo	Acerra	23/03/1976

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

NORMALI

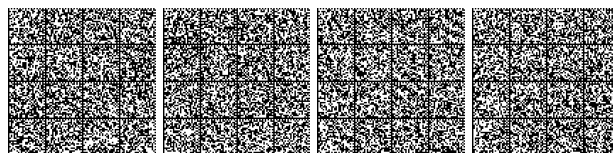
Con decreti in data 2 giugno 2017

Ufficiale

Troiani	Dott.	Umberto	Mentana	07/09/1959
---------	-------	---------	---------	------------

Cavaliere

Amerighi	Sig.	Fabrizio	Roma	07/02/1970
Catenacci	Dott.ssa	Patrizia	Roma	27/07/1961
Cengia	Sig.	Renato	San Giovanni Ilarione	01/06/1935
Di Maro	Dott.	Vincenzo Maria	Napoli	13/09/1969
Di Venanzio	Sig.	Carlo	Roccamorice	26/09/1943



Genna	Dott.ssa	Margherita	Erice	24/02/1961
Giacchetta	Ing.	Giancarlo	Chiaravalle	07/12/1956
Greco	Dott.	Massimo	Napoli	11/08/1978
Oddi	Sig.	Giovanni	Civitella Roveto	29/10/1964
Palladino	Dott.ssa	Laura	Napoli	11/12/1973
Rocchi	Sig.	Fabio	Palermo	03/02/1957
Sorrentino	Sig.	Vincenzo	Torre del Greco	26/10/1952

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARIE FORESTALI

NORMALI

Con decreti in data 2 giugno 2017

Commendatore

Iaderosa	Dott.	Antonio	Maddaloni	08/03/1959
----------	-------	---------	-----------	------------

Cavaliere

Giraldi	Sig.	Stefano Mario	Lattarico	25/12/1973
Lanzafame	Dott.ssa	Nunzia Anna	Catania	14/07/1958
Lupi	Dott.	Fabrizio	Pontedera	15/04/1959
Maniàci	Avv.	Antonio	Brolo	27/08/1966
Santangelo	Dott.ssa	Anna Maria	Palermo	08/07/1970
Santoro	Dott.	Giovanni Antonio	Pietraderfusi	11/01/1952
Striglio	Dott.ssa	Laura	Roma	16/05/1958

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

NORMALI

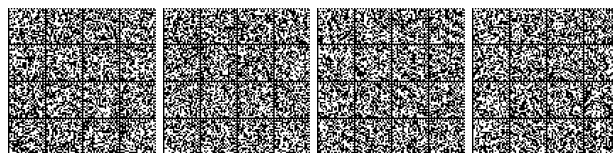
Con decreti in data 2 giugno 2017

Ufficiale

Auriemma	Dott.	Massimo	Marigliano	23/08/1975
Mancini	Amm.Dott.	Marco	Roma	01/11/1953
Verna	Contramm.Dott.	Pietro	Bari	12/02/1955

Cavaliere

Boschi	Sig.ra	Loredana	Roma	18/03/1963
Canu	Cap.Vasc.Dott.	Giovanni	Siena	09/10/1965
Del Monaco	Dott.	Ettore	Napoli	22/08/1978
Gargiulo	Primo M.llo Lgt.	Luigi	Praiano	09/12/1960
Maurovich	Cap.Corv.	Claudio	Roma	07/07/1975
Petrillo	Cap.Freg.Dott.	Agostino	Caserta	15/06/1971
Piazza	Ing.	Roberto	Palermo	05/03/1965
Rossi	Sig.ra	Tiziana	Roma	11/06/1956
Tango	Ing.	Stanislao	Roma	21/07/1954
Tramaglino	Dott.	Enrico	Roma	31/08/1965
Troina	Cap.Vasc.Dott.	Giuseppe	Reggio di Calabria	30/12/1961
Zapparrata	Dott.ssa	Franca	Roma	29/01/1950



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

NORMALI

Con decreti in data 2 giugno 2017

Commendatore

Cuzzilla	Dott.	Stefano	Roma	22/10/1965
----------	-------	---------	------	------------

Ufficiale

Gaddi	Dott.	Gennaro	Cervinara	03/11/1968
Giaracuni	Sig.	Giovanni	Ugento	12/01/1943
Leone	V.Brig.	Stefano	Roma	13/03/1967
Longo	Sig.	Vito	Surbo	20/04/1950
Micheletto	Sig.	Franco	Padova	01/06/1946
Molteni	Dott.	Andrea	Roma	26/11/1966
Petaccia	Dott.ssa	Daniela	Roma	06/10/1964

Cavaliere

Di Loreto	Dott.ssa	Anna	Popoli	31/07/1976
Fasano	Sig.	Cosimo	Taranto	08/05/1949
Polsinelli	Dott.ssa	Franca	Sora	07/09/1958
Troja	Dott.ssa	Laura	Palermo	22/06/1974
Zocco	Sig.ra	Rosa Maria	Chieti	28/07/1953

MINISTERO DELLA SALUTE

NORMALI

Con decreti in data 2 giugno 2017

Grande Ufficiale

Calabrese	Prof.	Giorgio	Asti	03/08/1951
-----------	-------	---------	------	------------

Commendatore

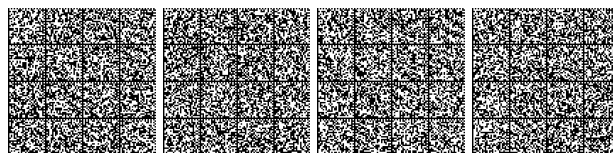
Melazzini	Prof.	Mario Giovanni	Pavia	10/08/1958
Ricciardi	Prof.	Gualtiero	Napoli	17/04/1959

Ufficiale

Crea	Prof.	Filippo	Cosenza	19/09/1953
Damini	Sig.	Giuseppe	San Giovanni Ilarione	06/12/1945
Graziano	Dott.	Salvatore	Salerno	14/02/1973
Renzetti	Sig.	Roberto	Roma	27/03/1968
Romeo	Dott.ssa	Giovanna	Taurianova	21/03/1966
Rulli	Sig.ra	Francesca	Locri	19/06/1960
Simeoni	Sig.ra	Sandra	Roma	25/01/1963

Cavaliere

Adami	Sig.	Battista	Misano di Gera d'Adda	29/03/1948
Alberti	Dott.ssa	Daniela	Roma	24/04/1965
Burattin	Sig.	Gianfranco	Correzzola	16/12/1941
Cavallini	Dott.ssa	Lucia	Nogara	30/09/1952
Corsetti	Sig.	Paolo	Velletri	09/01/1950
Dalla Costa	Sig.	Pietro	Mira	10/12/1945
Defranceschi	Sig.	Fiorenzo	Castelnuovo del Garda	15/10/1956
Franchini	Sig.	Stefano	Valeggio sul Mincio	29/08/1961
Gasbarrini	Prof.	Antonio	Bologna	11/10/1963
Landolfi	Prof.	Raffaele	Caserta	07/02/1950

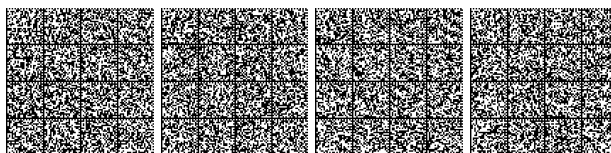


Mazzi	Sig.	Silvano	Verona	19/09/1939
Metlika	Sig.	Silvester	San Dorligo della Valle	27/12/1944
Miccoli	Sig.	Roberto	Trieste	25/01/1949
Milloch	Sig.ra	Nadia	Trieste	18/02/1964
Moggioli	Sig.	Davide	Reggio nell'Emilia	31/05/1956
Moroni	Sig.ra	Lia	Trieste	12/09/1951
Musizza	Sig.ra	Daniela	Trieste	23/02/1959
Nemarich	Sig.ra	Annamaria	Trieste	21/01/1951
Paludetti	Prof.	Gaetano	Roma	21/05/1952
Petrini	Sig.ra	Maria	Montegranaro	21/03/1936
Prendivoi	Sig.ra	Gianna	Trieste	09/07/1950
Quaranta	Dott.	Gianpaolo	Salerno	07/08/1975
Riviello	Sig.	Gerardo	Canosa di Puglia	15/05/1950
Romani	Sig.	Gianfranco	Pitigliano	07/04/1960
Rossetti	Avv.	Aldo	Velletri	25/04/1959
Salici	Sig.	Marco	Roma	05/07/1963
Sartori	Sig.	Giampaolo	Bussolengo	11/10/1968
Scambia	Prof.	Giovanni	Catanzaro	24/12/1959
Testa	Dott.ssa	Alessandra	Roma	29/04/1974
Tomassini	Dott.ssa	Chiara	Foligno	29/09/1969

17A05223

ADELE VERDE, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-175) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		€	1,00
serie generale		€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione		€	1,50
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico		€	1,00
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione		€	6,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico		€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € **1,01 (€ 0,83 + IVA)**

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 0 7 2 8 *

